CONFUTAZIONE
DEGLI ERRORI DEL SIGNOR DI VOLTAIRE
IN FATTO DI RELIGIONE

OSSIANO

LETTERE
DI ALCUNI EBREI
PORTOGHESI, TEDESCHI, E POLACCHI
AL SIGNOR DI VOLTAIRE,

CON UN BREVE COMMENTARIO ESTRATTO DA UNO PIÙ AMPIO AD USO DI QUELLI CHE LEGGONO LE DI LUI OPERE, E COLL'AGGIUNTA DI QUATTRO MEMORIE SULLA FERTILITA' DELLA GIUDEA.

OPERA

DELL'ABATE GUÉNÉE

PRIMA VERSIONE ITALIANA
SOPRA L'EDIZIONE DECIMA DI LIONE

TOMO V.

PIACENZA
A SPESE DI RODOLFO VISMARA

LETTERA VI.

Leggi civili: Continuazione. Leggi tendenti a procurare agli Ebrei l'abbondanza. Cure, e disposizioni concernenti l'Agricoltura.

Il Legislatore, che si propone per iscopo la popolazione; alla salubrità degli alimenti deve accoppiare l'abbondanza. L'agricoltura ne è la madre. Ella sola può fornire ad un popolo numeroso una sicura sussistenza: ogni altro mezzo è incerto, e precario.

Ella è nello stesso tempo la scuola della fatica, e della semplicità dei costumi. Nel suo seno si formano i temperamenti robusti, le anime forti, ed i cuori onesti, allorchè il Governo non gli avvilisce. Ella è dunque uno dei più importanti oggetti, di cui l'uomo di Stato possa occuparsi.

Voi vedrete, Signore, che Mosè non l'aveva trascurata. Saggi Regolamenti tendevano nella sua Legislazione ad assicurarne il successo; ed il successo, che fu prodigioso, giustificò la saggezza dei Regolamenti.

§. I. *Preferenza data da Mosè all'Agricoltura. Egli ne ispira il gusto al suo Popolo.*

Questo grand'Uomo non aveva escluso il commercio, nè le arti; ma persuaso che tutto viene dall'agricoltura, fu a questa, principale fra le arti; ch'egli rivolse le sue cure, e che vi diresse quelle del suo Popolo: egli vi riuscì. La coltura delle terre sdegnata, riguardata come un'occupazione servile da tanti popoli, fu sempre in onore presso i nostri Padri. Nei primi tempi della nostra Repubblica, così come in Roma virtuosa, i Magistrati, ed i Generali degli Eserciti eran tolti dall'aratro, e dall'aja. I primi Re furono agricoltori, e pastori, e fino alla dispersione, si veggono sempre attaccati ai lavori campestri.

Questi lavori sì utili, sì nobili, erano stati interdetti dai Legislatori di Creta, e di Lacedemone ai loro cittadini. Il molle Persiano gli sdegnò; ed il Romano degenerato abbandonò alle braccia de'suoi schiavi, quei campi altre volte coltivati dai Consoli, e dai Dittatori. Gli Ebrei non ebbero questa falsa delicatezza: la Nazione non perdette mai il gusto, che il Legislatore le

aveva ispirato per l'agricoltura: la distribuzione delle terre dovette contribuire a conservarlo.

§. II. *Distribuzione delle terre, favorevole all' Agricoltura.*

Noi l'abbiamo già detto, Signore; le grandi proprietà sono i più grandi flagelli dell' agricoltura. Si aprano gli occhi sulla maggior parte dei Governi moderni, si portino sulla Storia degli antichi Imperi, e se ne troverà da per tutto la prova.

Finchè le terre si trovarono divise fra tutti i cittadini di Roma, e che ciascuno vi conservò un' eredità da coltivare, si vide fiorire la popolazione e l'abbondanza insieme con l'agricoltura. Ma dacchè i ricchi ebbero una volta invasi i beni dei poveri; dacchè tutte le terre si accumularono nelle mani d'un picciol numero d'uomini avidi; tutto cangiò d'aspetto. Carico di sontuosi Edificj, coperto di orti fioriti, e d'odorosi boschetti, questo fertile paese ebbe appena con che nodrire i suoi abitanti, e la sussistenza del popolo non fu più fondata che sulle risorse straniere, sulle messi dell' Egitto, della Sicilia, e della Libia.

Se anche ai nostri giorni questa bella contrada rassomiglia sì poco a ciò ch'ella fu in tempi più felici; se vi scorgiamo l'agricoltura sì languida, sì debole la popolazione; non andiamo a cercarne altrove la cagione, ella sta in quei vasti dominj concentrati di secolo in secolo in un picciol numero di famiglie per via di eterne sostituzioni. E in quanti altri Stati la vana magnificenza dei grandi Proprietarj, ed i loro piaceri di capriccio, non lasciano infruttiferi tanti terreni, i quali accuratamente coltivati potrebbero nodrire una popolazione immensa?

La Legislazione Mosaica aveva preveduti tutti questi abusi (1). Nella distribuzione delle terre stabilita fra gli Ebrei, nessuno aveva ricevuto, nessuno poteva acquistar tanto terreno, per trascurarne, o per consacrarne qualche piccola parte a degli sterili abbellimenti. Nulla di ciò, che poteva coltivarsi restava senza frutto; tutto vi era impiegato alla produzione delle sussistenze.

§. III. *Stabilità dei possessi. Suoi vantaggi per l' Agricoltura.*

Un altro flagello dell' agricoltura, tanto più funesto, in quanto è sentito meno, sono l' instabilità e le mutazioni frequenti delle proprietà, e dei coltivatori.

Per coltivare con successo, bisogna prima di tutto conoscere il terreno, che si vuol lavorare. Le terre non sono da per tutto le medesime; esse cambiano spesso da un Territorio all' altro; e spesso anche da un pezzo all'altro dello stesso terreno. L' esposizione, l' ubicazione, gli strati inferiori ecc. influiscono ancora sulla loro qualità; e tutte queste circostanze obbligano il coltivatore a variare gli stromenti del lavoro, il numero dei lavoratori, la qualità dei concimi, le specie delle produzioni, la qualità delle sementi, ecc.

Ora siffatta cognizione delle terre tanto utile, anzi necessaria all' agricoltura, chi è che ha maggior interesse d' acquistarla, e maggiori mezzi per pervenire ad un tale scopo; questi coltivatori dai brevi affitti, i quali errano di Fattoría in Fattoría; o il coltivatore, o piuttosto una sequela di col-

tivatori proprietarj, i quali attaccati immutabilmente al suolo, possono trasmettersi di padre in figlio le loro osservazioni, e le loro esperienze?

Nè qui finisce il tutto: il miglioramento, e la coltura delle terre, domandano da per tutto delle anticipazioni considerevoli, massime in un paese montuoso, com'è il nostro. Dei coltivatori ambulanti, dei proprietarj mal sicuri, non avrebbero fatto tali anticipazioni, o le avrebber fatte a mal in cuore, e con molto risparmio. Ma i coltivatori Ebrei potevan essi risparmiare qualche cosa per la coltivazione di terre, che dovevano sicuramente rimanere in loro possesso, e passare nelle loro famiglie?

Non solo le terre non potevan loro essere tolte; ma essi pure non le potevano alienare a perpetuità (2). Tale era la differenza notabile che il Legislatore aveva posta fra i beni rustici, e i beni urbani. Questi, agli occhi della Legge, non sono che semplici residenze: poco importa allo Stato chi siane il possessore: ,, Essi potranno dunque essere alienati senza rimedio, se il riscatto non si faccia entro l'anno dal proprietario, o dalla sua famiglia (3) ". Ma

le terre sono i veri beni : dalla loro buona coltura, dipende la sussistenza della Nazione ; era dunque importante che esse fossero sempre fra le mani di coltivatori intelligenti, ed interessati al raccolto per ogni ragione. Che però „ esse non poterono essere alienate, che fino all'Anno del Giubileo : e in tutto questo intervallo sussisteva ancora il diritto di riscatto pel venditore o pei suoi parenti (4) ". In guisa che, anche dopo la vendita, ei vi restava sempre attaccato, ed era interessato al loro miglioramento, per la speranza di rientrarvi ben tosto in possesso.

Se nelle altre Legislazioni, ove i proprietarj sono soggetti a tante instabilità, ed a tante mutazioni, l'uomo si affeziona null'ostante all'eredità de' suoi padri; con con qual gusto, con quale entusiasmo non dovea l'Ebreo coltivare i campi, i quali, dati dal Signore alla sua Famiglia, gli erano stati trasmessi da padre in figlio fino dall'origine della Repubblica, e dovevano passare agli ultimi suoi discendenti ? Ci meraviglieremo ancora, che fondi tanto cari, siano stati coltivati con sì gran cura, e che abbiano potuto alimentare un Popolo così numeroso ?

§. IV. *Anno Settimo. Riposo delle terre.*

L'imperizia, la negligenza dei coltivatori deteriora qualche volta le terre; spesso altresì la loro avidità le isterilisce. Il Legislatore aveva prevenuto il primo di questi inconvenienti colla saggia distribuzione delle terre; egli va incontro al secondo colla Legge dell'Anno Sabbatico. Questa Legge faceva agli Ebrei un dovere civile, e religioso, di dare un tempo di riposo alle loro terre. Ma, siccome esse erano naturalmente buone e fertili, non parvero abbisognare d'un riposo così frequente, come è necessario alla maggior parte delle vostre. Questo riposo fu dunque fissato al Settimo anno: „ Per sei anni (dice la Legge), tu seminerai il tuo campo, tu poterai la tua vigna; ma nel Settimo Anno vi sarà un Sabbato di riposo (vale a dire un riposo assoluto) in onore dell' Eterno ". (Levit. XXV. 3, 4. Deuter. XV. 2.)

Diversi motivi entrarono in questa istituzione (5), noi lo confessiamo; non v'è dubbio, che il riposo necessario alle terre sia stato uno di essi. In quel modo che il giorno di Sabbato era giorno di riposo per

gli uomini, e per gli animali, l'Anno Sabbatico era *l'anno di riposo per le terre*. Abbandonate a loro stesse in questo Settimo Anno, esse riparavano dallo spossamento cagionato da sei ricolti consecutivi (6); e le numerose greggi, ricondotte dal Deserto su questi maggesi, ne aumentavano ancora la fertilità, e li preparavano a nuove produzioni, mediante i sali e gli ingrassi che vi deponevano.

§. V. *Disposizione notabile della Legge dell'Anno Sabbatico.*

Quello che v' era di singolare in questa Legge, si è, che in luogo che presso gli altri popoli le terre non riposano che successivamente, quelle degli Ebrei dovevano riposare tutte insieme: disposizione che, a prima vista, parrà stravagante, e pericolosa allo Stato; e lo poteva essere infatti in qualunque altro Governo.

Noi abbiamo già considerata questa disposizione singolare dal lato rituale, e religioso; ora noteremo qui ch'ella aveva eziandio molti vantaggi politici. L' universalità di questo riposo giudicato necessario o uti-

lissimo a tutte le terre (7), assicutava che nessuno ne sarebbe stato privato dalla avidità dei proprietarj. Ella lasciava d'altronde a tutti gli Ebrei il tempo non solo di studiare le loro Leggi; ma di piantare, di fabbricare, di carreggiare, di preparare gli istromenti necessarj; in una parola, di fare tutte le differenti opere, che l'assiduità dei lavori campestri non avrebbe loro permesso sì comodamente negli altri sei anni.

Finalmente, grande si era questo vantaggio (8), perchè l'aspettazione del Settimo Anno senza seminagione, e senza ricolto, obbligava gli Ebrei a far delle provvigioni di grani, e di altre sussistenze per tre anni. Bisognava dunque che essi avessero dei granaj, della canove, e che si esercitassero nei differenti mezzi di conservare i grani, le frutta, i vini, gli olj ecc. Così, senza sforzo, e senza quasi accorgersene, essi si abituavano a prendere delle precauzioni, probabilmente molto trascurate in quei tempi (9); vale a dire, a prevenire con approvvigionamenti fatti a tempo in ciascuna famiglia, gli anni di sterilità che potevano essere condotti dalla guerra, o dalla intemperie delle stagioni; approvvigiona-

menti domestici, che non potrebbero mai essere rimpiazzati, senza grandi svantaggi, dai Magazzini fatti dai Governi o dalle Compagnie mercantili. In quest' ultime specolazioni, le spese immense di costruzione, e di mantenimento dei Magazzini, dell'acquisto, e della conservazione delle sussistenze; le deteriorazioni, le perdite ecc., sforzeranno sempre i Governi, per quanto buone sieno le loro intenzioni, a vincolare il coltivatore (10), od a vendere le derrate al cittadino a caro prezzo; le Compagnie mercantili formate dall' avidità, e dirette dalla sola avidità, non si limiteranno a mediocri profitti, esse venderanno il più caro che potranno; e il cittadino per la carestia, perirà di miseria, o andrà a cercare la sussistenza fuori della sua patria, e porterà altrove le sue braccia, e la sua industria (11). Le provvigioni domestiche prevenivano questi inconvenienti presso gli Ebrei, abituati a riguardarle come le loro vere ricchezze. Tale era l' idea, che Mosè voleva che se ne facessero, e che se ne fecero infatti (12).

§. VI. *Della Legge, la quale proibisce di mettere in un medesimo campo diverse specie di grani.*

Con questa Legge (Lev. Cap. XIX. v. 19.) Mosè non proibisce agli Ebrei di dividere i campi, e di seminare in ogni parte una specie di grani differente; ma solo di gettare in un medesimo campo confusamente e senza scelta diverse specie di sementi.

Ora senza escludere le diverse ragioni religiose e morali, allegoriche ed emblematiche, che alcuni Commentatori hanno dato a questa proibizione (13), noi crediamo di poter assicurare, ch'ella aveva la sua utilità anche economica.

Dapprima, siccome ogni pianta estrae dal suolo dei succhi particolari; così quando la terra non è seminata che d'una specie di grani, ella si riposa in parte, e trovasi più in istato di produrne l'anno vegnente, di un'altra specie. Ma se ella è caricata tutt' in una volta da diverse specie di piante annuali, generalmente più voraci delle piante vivaci, ella si stanca e s'esaurisce maggiormente, dovendo fornire ad ogni pianta l'alimento che le è proprio. V'hanno ben

poche terre, le quali possano, per sei anni consecutivi, produrre simili raccolti, per quanta cura se ne pigli.

In secondo luogo, chiunque conosce la campagna, sa, come la zizzania, il loglio, ed altre erbe cattive nuocciano ai grani, e quanto sia importante di seminarli netti. Ora questo è un vantaggio, che Mosè procurava agli Ebrei col mezzo di una tal legge (14). Proibire agli Ebrei di gettare in uno stesso campo diverse sorte di sementi, era un proibir loro di seminare il loglio col frumento, ed obbligarli a cernere i loro grani; dal che ne veniva ancora questo vantaggio accessorio, che si poteva scegliere il più grosso, vale a dire, i grani atti a produrre una biada migliore e più abbondante. Questa scelta era una delle cure maggiormente inculcate dagli antichi agricoltori (15); e pare, che Mosè la avesse molto a cuore, dacchè per punire quelli che disubbidiscono alla sua legge, egli ordina, ,, che la loro messe sarà *santificata* ", vale a dire, confiscata a profitto del Santuario (16).

§. VII. *Cure degli alberi, ed arbusti fruttiferi. Legge sulla loro conservazione, e piantagione.*

Questi alberi hanno il vantaggio di accoppiare l'utile col piacevole; mentre essi decorano ed abbelliscono un paese, procurano agli abitanti, coi loro frutti, un nutrimento abbondante e sano; e coi liquori che se ne spremono, delle bevande che lo rianimano, e lo fortificano. Mosè conobbe al pari di qualunque altro Legislatore, l'importanza di questo ramo d'agricoltura. La sua Legislazione ci offre i più savj regolamenti sulla conservazione, e la piantagione di questi alberi.

La proibizione da lui fatta di tagliarli anche sulle terre nemiche (17), era per gli Ebrei una lezione, ed un ordine di mantenere i loro alberi con cura, e di non atterrarli mai senza necessità, finchè essi davan frutto. Tale è la conseguenza, che ne avevan dedotta i nostri Maestri.

Si fu ancora per insegnar loro a curarli, ed a conservarli in tutto il loro vigore, che appoggiando queste viste economiche con dei motivi religiosi, egli dichiarava impuri

i frutti dei tre primi anni, e consacrava al Signore quelli del quarto anno, d'onde risultava, che i Proprietarj non potevano incominciare a raccogliere per loro, che col quinto anno. Questa disposizione, vi sarà forse sembrata strana; ella però aveva le sue ragioni, e la sua utilità (18).

In fatti risulta dall' esperienza (19), che le produzioni troppo precoci annunziano ordinariamente l'affievolimento dei teneri alberi, o ne sono la causa. Era dunque prudente consiglio quello di reprimere la cupidità dei Proprietarj, i quali potevano nuocere alle loro piante per troppa fretta di goderne. Ora quale Proprietario avrebbe voluto lasciar spossare i suoi alberi per far loro portar prima del tempo dei frutti, ch'ei non poteva godere? Ma se Mosè vincola da una parte i coltivatori, Voi andate a vedere ch'egli saprà ben ricompensarneli. Per quanta cura si fosse potuta prendere nel coltivare, e nel mantenere gli alberi fruttiferi, il paese se ne sarebbe sfornito insensibilmente, se il Legislatore non avesse avuto la previdenza d'incoraggiarne la piantagione. Per eccitare i suoi Ebrei a fare le anticipazioni, che essa esige, egli vi aveva

annesso il privilegio il più attraente. „ Quegli, dice la Legge, che avrà piantato una vigna (lo stesso era di ogni sorta di piantagione d' alberi fruttiferi un po' estesa), sarà esente dal servigio militare, e da ogni lavoro pubblico fin dopo il primo ricolto ". (Deut. XXII. 6.) Chè v' ha di meglio immaginato per un paese come il nostro, e di più capace ad incoraggiare i nostri Padri a far fruttare tanti terreni sterili e sassosi, poco proprj alla coltura, ma ove gli ulivi, i fichi, le viti ecc. allignano a maraviglia? Questa esenzione doveva produrre tanto più efficacemente un tal effetto felice, in quanto che importante in sè stessa, ella lo diventava ancor più per la sua durata, dappoichè, come si è veduto, ella doveva essere di cinque anni consecutivi.

Che ve ne pare, Signore? Non si potrebbe senza farsi illusione riconoscere qualche saggezza in questi Regolamenti del Legislatore degli Ebrei? E non havvi qualche luogo a credere, che sia stato alla sua Legislazione, che i nostri Padri andaron debitori delle lor ricche piantagioni d' ulivi, ove, per usare dell' espressione poetica dei nostri Scrittori Sacri, *l' olio scorreva dalla più dura*

pietra ; dei suoi celebri vigneti (20), dei palmeti fastosi fino presso i Greci anche prima d' Alessandro (21), di queste belle e numerose ficaje, che fornivan loro dei frutti deliziosi, con un denso e fresco rezzo tanto grato in quei climi; in una parola, di tutte quelle piante preziose, che resero fertili e ridenti quelle coste, sulle quali, sotto altre leggi, l' occhio maravigliato non iscorge più che nude roccie, e gli avanzi dell' antica coltura.

§. VIII. *Cura degli animali. Regolamenti su questo soggetto.*

Se l' agricoltura è la prima delle arti, ella è altresì la più faticosa. L' uomo non basterebbe alle fatiche, ch' ella esige, e tutto vi languirebbe senza gli animali, ch' egli vi impiega. Essi sono la ricchezza del coltivatore, ed uno dei suoi principali mezzi. Questi arano i suoi campi, carreggiano le sue messi, e trasportano lui medesimo da un luogo all' altro; quelli il nudriscono del loro latte, e della loro carne, e lo vestono della loro pelle, o del loro pelo; tutti, col fornirgli utili concimi, assicurano

le speranze del suo ricolto. È dunque importante di moltiplicarli, di conservarli, e di assicurarne il possesso al coltivatore (22). Queste minute cure necessarie nella Legislazione di un popolo agricola, non mancano nella nostra.

Più attento a propagare gli animali utili, che ad accarezzare il gusto del cittadino dilicato, ella proibisce di mutilarne nessuno (23); e per impedirglielo più efficacemente per mezzo d'una considerazione religiosa, tutti quelli, che fossero stati mutilati, li rigetta dall'Altare, come indegni d'essere offerti al Signore. (Levit. XXII. 24.)

È probabilmente ancora per questa ragione (24), che è proibito di accoppiare animali di specie diverse. Imperocchè tralasciando, che tali accoppiamenti contro natura non riescono sempre, e che è una portata perduta, quando essi vanno a vuoto; tralasciando, che, quando riescono, la specie superiore perde sempre quello che guadagna l'inferiore; gli individui che ne risultano non potendo propagarsi, nuocciono alla moltiplicazione per la loro sterilità.

Vi parrà forse a primo aspetto, che questa moltitudine di vittime, che dovevano

immolarsi secondo la Legge, dovesse distruggere necessariamente la moltiplicazione del bestiame. Ma osservando più accuratamente questa ordinanza, vedrete al contrario, ch' essa doveva favorirlo. Queste vittime, le quali per la maggior parte servivano di cibo, erano il soggetto d'un commercio sicuro, e giornaliero per quelli, che allevavano i bestiami.

Ognuno cercava di moltiplicarli, per non essere obbligato a comperarne. La proibizione di presentare all'Altare animali difettosi, era ancora per gli Israeliti, obbligati a tali sorta d'offerte, un possente motivo di moltiplicarli, per aver sempre onde scegliere; e di vegliare più da vicino sui mezzi di procurarseli sani, belli, degni in fine d'essere accettati pei Sacrificj.

La conservazione del bestiame non è meno il soggetto delle cure del nostro Legislatore: ecco il perchè le nostre Leggi non permettono, che le bestie di servigio siano estenuate dal continuo lavoro. Esse assicurano loro, nella settimana almeno, un giorno di riposo. ,, Tu lascierai riposare il tuo bue, ed il tuo asino nel giorno di Sabbato. È per essi, come pel tuo schiavo, e per

te stesso, che questo giorno di riposo è istituito ". (Esodo XXIII. 12.) È per la stessa ragione, secondo Aben-Ezra, che la Legge proibisce di attaccare all'aratro il bue e l'asino: l'ineguaglianza delle forze facendo sì, che l'uno sarebbe stato rovinato dalla fatica, quando l'altro era ancora in vigore. Ella vuole eziandio, che gli Ebrei trattino con una sorta di generosità i suoi compagni delle rustiche fatiche. „ Tu non legherai, dice ella, la bocca al bue (25), che scalpiccia il grano ". (Deut. XXV. 5.)

E non solo fa loro un dovere di trattar bene le proprie bestie; essa vuole, che si interessino anche alla conservazione di quelle dei loro fratelli, fossero anche loro nemici. Ella ordina di ritrarle dalla fossa ove fossero caduti; di rilevarle se cadessero sotto il peso; di ricondurle se si smarrissero. „ Se tu vedi, ella dice, il bue di tuo fratello, caduto in una fossa, o il suo asino cadere sotto il carico; quand'anche il tuo fratello fosse tuo nemico, non passerai oltre guardandolo con occhio indifferente, ma rileverai il suo bue, e solleverai il suo asino. E se trovi alcuna delle sue bestie smarrita,

tu la condurrai a casa tua, e la manterrai finchè tu possa restituirla al suo padrone, ed egli ti pagherà le spese che avrai sostenute ". (Deuter. XXII. 4. Esod. XXIII. 5.)

In tal modo, Signore, per mezzo della conservazione e della moltiplicazione del bestiame; per mezzo della fertilità dei campi, e dell' abbondanza dei ricolti; per la necessità degli approvvigionamenti domestici, il saggio Legislatore degli Ebrei, seppe condurre e mantenere fra essi l' abbondanza, e la popolazione. Tali furono i vantaggi procurati alla sua Repubblica colle sue leggi sull' agricoltura.

Se presso altri popoli, civili piuttosto che civilizzati, i Governi avessero imitato il suo esempio; se avessero al par di lui incoraggiate le piantagioni con delle esenzioni; l' agricoltura, colla saggia divisione delle terre, e colla stabilità dei possedimenti; la moltiplicazione dei bestiami con utili regolamenti; non si vedrebbero tanti terreni sterili nella maggior parte delle Provincie.

Ma fin tanto che i privilegj saranno per l' ozioso cittadino, e la milizia; i tributi, le imposte, le vessazioni d' ogni genere pel laborioso agricoltore; fin tanto che le di-

stinzioni e gli onori si accorderanno alle arti frivole, ed il disprezzo sarà l'appanaggio dell'arte più necessaria; fintantochè lo stato di coltivatore sarà una condizione avvilita, ed il suo nome un'ingiuria; fintantochè immensi affitti (26), possessioni senza limiti, porranno le terre, e le sussistenze fra le mani d'un picciol numero di cittadini; quale agricoltura, e qual popolazione si potranno aspettarne (27)?

Felice, Signore, la vostra patria sotto un giovane Re, giusto e fermo! Chè non si può ella ripromettere da un Monarca, il quale, nel fior dell'età, sdegna il fasto, e rivolge le sue mire verso l'utile? La prima delle arti attirerà senza dubbio i suoi sguardi benefici; e per le cure di un'Amministrazione illuminata, la Francia vedrà l'agricoltura rifiorire, l'abbondanza rinascere, ed un popolo contento, moltiplicarsi.

Siamo con rispetto, ecc.

NOTE.

(1) *Questi abusi.* Fu nella stessa vista, e per procurar delle terre ad un maggior numero di cittadini, che era proibito in molte Repubbliche della Grecia di possedere al di là d'una data quantità di jugeri. I Romani ebbero una Legge somigliante; ma ancora più inutile. Lo stesso suo Autore fu il primo a contravvenirvi. *Aut.*

(2) *A perpetuità.* Questa inalienabilità delle terre presso gli Ebrei è stata notata da alcuni Autori anche Pagani, da Diodoro Siculo (Lib. XL. §. 3.°). Presso alcuni popoli della Grecia, Locresi, Ateniesi, Spartani, ecc., era proibito d'alienare l'eredità de' suoi padri, e di ipotecare le terre di lavoro (Aristot. Repubb. L. II.° Cap. 7.). A Locri, ed a Sparta quelli che erano obbligati a vendere i loro fondi, erano ridotti all'ultima Classe dei cittadini, d'onde nè essi, nè i loro figli potevano più uscire: leggi dure, e meno sagge sicuramente di quelle di Mosè. In generale, i Legislatori antichi non consideravano come veri cittadini, che i proprietarj di fondi. *Ed. Fr.*

(3) *Dalla sua famiglia.* Vedi Levit. XXV. 29. „ Se alcuno ha venduto una casa in una città chiusa da muraglie, egli avrà il diritto di riscatto sino alla fin dell'anno; ma se la casa non è riscattata entro l'anno, essa rimarrà definitivamente al compratore, ed egli non ne uscirà neppure al Giubileo. Ma le case dei villaggi, che non sono chiusi di mura, saranno

reputate come beni rustici. Il venditore avrà diritto di riscatto, ed il compratore ne uscirà al Giubileo ". Ne risultava eziandio da ciò questo vantaggio, che i proseliti, che non avevano terre in Israele, potevano acquistare dei domicilj nelle città. *Aut.*

(4) *Pei suoi parenti.* Vedi più sopra.

(5) *Questa istituzione* „ Per sei anni (dice l'Esodo) tu seminerai la tua terra; ma nel settimo anno la lascierai in riposo, affinchè i poveri del tuo Popolo mangino quello ch' ella produce naturalmente, e le bestie delle campagne mangino quello che rimarrà ". (Esod. XXIII. 10.) *Aut.*

(6) *Consecutivi.* Anche l'Autore delle Georgiche pone il riposo delle terre nel novero dei mezzi che contribuiscono maggiormente alla loro fertilità. *Et segnem patiere situ durescere campum.* Crist.

(7) *A tutte le terre* ecc. È stata proposta per soggetto di premio in un' Accademia d' Alemagna questa quistione: Se il riposo sia necessario alle terre. Le Dissertazioni non sono comparse, o non ci sono pervenute. Un agricoltore sperimentato, e conosciuto (Il Signor Vilin, uno dei più stimabili Curati della Diocesi d'Amiens), al quale noi abbiamo comunicata questa Lettera, e che ci ha fatto parte delle sue viste, è persuaso che vi siano poche terre le quali possano far senza d' un tal riposo che le migliori di guadagno, e che è difficile di supplirvi. Vi si potrebbe forse riuscire a forza d' ingrassi, o di praterie artificiali; ma queste praterie, oltre l' incertezza dell' esito, non erano conosciute, e non da per tutto v' hanno concimi. Noi notiamo che non ne è fatto parola nè in Mosè, nè in Esiodo. Non fu

che molto tempo, dopo che le Leggi d'Atene proibirono, sotto pena di morte, i furti dei letamai. Virgilio ne raccomanda specialmente l'uso: *Nec saturare fimo pingui pudeat sata*. Crist.

(8) *Questo vantaggio*. Noi dobbiamo questa osservazione al dotto Signor Michaelis. Vedi le sue Dissertazioni nelle Memorie dell'Accademia di Gottinga. *Aut*.

(9) *Molto trascurate in quei tempi*. Esse lo sono anche al giorno d'oggi dalla maggior parte delle Orde selvagge, e negli Stati che mancano d'una buona polizia. Lo erano probabilmente ancora di più in quegli antichi tempi. I Magazzini stabiliti in Egitto da Giuseppe erano Magazzini Reali. *Ed. Fr.*

(10) *Vincolare il coltivatore*. In molti Stati d'Italia il coltivatore è obbligato di vendere al Governo i suoi grani, il suo vino, il suo olio al prezzo fissato dal Governo medesimo, e questo non gli lascia sovente che un modico profitto. Quindi lo scoraggiamento, e l'abbandono della coltura. *Crist.*

(11) *E la sua industria*. È il male cagionato tante volte in Germania dalle Compagnie, che or si detestano', ma delle quali non si sa far senza. *Crist.*

(12) *Infatti*. Vedi il Ricco del Vangelo. Egli non dice, che i suoi Scrigni siano ripieni d'oro e d'argento, dice: „ i miei Granai sono pieni di biade, le mie Celle piene di vino, e d'olio: rallegrati anima mia. " *Crist.*

(13) *Questa proibizione*. Gli uni pretendono, come Maimonide, che sia relativa a qualche uso superstizioso degli antichi Idolatri, i quali mischiavano le sementi in onore dei loro Dei. Altri credo-

no, che sotto questo emblema, Mosè proibisca la mischianza degli Ebrei coi Pagani, o quei disordini mostruosi troppo comuni fra i popoli di Canaan. *Aut.*

(14) *Col mezzo d'una tal Legge.* È quello che osserva il celebre Professore di Gottinga citato tante volte. Vedi le sue Quistioni ai dotti Danesi. *Aut.*

(15) *Dagli antichi agricoltori.* È uno dei principali precetti di Virgilio;

Vidi lecta diu, et multo spectata labore,
Degenerare tamen, ni vis humana quotannis
Maxima quaeque manu legeret. . . .

(16) *A profitto del Santuario.* V. Deuter. XXII. 9. Questa pena comminata dalla Legge, obbligava i coltivatori a separare il loglio dal frumento nel tempo delle messi, come può dedursi dalla parabola riferita da San Matteo Cap. XXIII., o almeno di scegliere accuratamente i loro grani prima di metterli nel terreno. Il Signor Voltaire vanta giustamente la macchina inventata per vagliare il grano. Sarebbe da desiderare ch' ella fosse conosciuta maggiormente nelle nostre campagne. *Crist.*

(17) *Terre nemiche.* Vedi Deuter. XX. 19. *Aut.*

(18) *La sua utilità.* Questa utilità si trova espressa nella Legge medesima: „ Quando avrete piantato (dice ella), un albero fruttifero, egli vi sarà incirconciso per tre anni, e non se ne mangierà frutto. Nel quarto anno ogni frutto sarà una cosa sacra all' Eterno. Ma nel quinto anno, voi mangierete il suo frutto, *ed egli moltiplicherà per voi il suo reddito* ". (Levit. XIX., 23.) *Aut.*

(19) *Dall' esperienza.* Vedi la Teoria e la Pratica

del Giardiniere dell' Abate Roger di Schabol. *Crist.*

(20) *Celebri vigneti.* La Palestina era rinomata pei suoi vini. Plinio il vecchio li vanta. I vigneti facevan parte delle ricchezze del paese, bisognava coltivarli, e conservarli accuratamente. Così fu, specialmente parlando delle vigne, che Mosè aveva proibito di seminare più sementi nello stesso campo sotto pena della santificazione, o della confisca: *Tu non seminerai nella tua vigna diverse sorte di grani.* (Deuter. XXII. 9.) *Aut.*

(21) *Prima d'Alessandro.* Teofrasto parla dei datteri della Palestina, e gli mette al di sopra di tutti gli altri per la bontà e per l'utilità. I datteri sono, come ognun sa, i frutti delle palme: pare che gli Ebrei ne facessero allora un gran commercio. Al giorno d'oggi si durerebbe fatica a trovar qualche palma in tutto il paese. *Aut.*

(22) *Al coltivatore.* Si vedranno nella Lettera seguente le misure prese a questo fine dal Legislatore. *Aut.*

(23) *Di mutilarne nessuno.* Vedi Levit. XXII. 24., ecc. Il Testo dice: *Voi non farete nel vostro paese alcun animale, che abbia le parti della generazione, o compresse* con legamenti, *o schiacciate, o strappate, o tagliate.* I nostri Autori intendono questo passo, come Giuseppe, Maimonide, e la folla dei Rabbini. Alcuni Commentatori Cristiani dubitano però che tale sia il vero senso del Testo. Essi credono, che la parola *fare* significhi qui *immolare*, *sagrificare*, come nel Verso di Virgilio: *Cum faciam vitula pro frugibus.* Essi dubitano che un popolo possa fare il suo nutrimento delle carni dei

Tori, e dei Montoni; che gli Ebrei abbiano potuto servirsi dei Tori per lavorare, ecc. Ma la carne di questi animali, allorquando è passato il tempo del calore, non può essere così spiacevole, come si crede, non essendovi l'abitudine di farne uso. Si mangiano con piacere gli animali selvatici, che si pigliano alla caccia, quantunque non siano mutilati. Altronde gli Israeliti potevano mangiare gli animali maschi, ancor giovani. Quanto ai lavori fatti coi Tori, noi noteremo, che gli Arabi, anche al giorno d'oggi, non montano che Cavalli intieri, e che gli Israeliti non erano delicate femminette, ma uomini vigorosi, e robusti. Si vede non solo Sansone, ma anche Davide, assalire gli Orsi, ed i Leoni, e farli in pezzi. Esercitati a domare gli animali, quegli uomini robusti potevano trovar facile quello che a noi pare poco praticabile, ecc. *Ed. Fr.*

(24) *Per questa ragione.* Secondo alcuni dei nostri Dottori, questa Legge è una lezione emblematica di evitare i disordini comuni in quei paesi; e secondo Maimonide, una proibizione d'evitare le pratiche superstiziose dei Pagani in simili congiunture. *Ed. Fr.*

(25) *La bocca al Bue*, ecc. Si sono cercate anche in queste Leggi delle lezioni di Religione, e di Morale. Senza rigettare tali spiegazioni, noi crediamo che si possano intendere economicamente, ed alla lettera. *Ed. Fr.*

(26) *Immensi affitti.* Un ricco particolare, affittajuolo egli medesimo d'un vastissimo podere, e circondato da grandi affittajuoli al par di lui, faceva ultimamente confessione, dietro quello che aveva osservato giornalmente, che queste grandi af-

fittagioni, che gli arricchiscono, sono un vero disordine politico, egualmente distruttivo dell'Agricoltura, e della popolazione; che nei loro cantoni la popolazione è diminuita, e che la mano d'opera scarseggia, ecc. Queste osservazioni di uomini vissuti alla campagna, valgon bene i sistemi che si fanno in Parigi sull'Agricoltura dalle persone di lettere.

Dividere i poderi, moltiplicare le fabbriche, è il solo mezzo di popolare le campagne, ed anche le città. Era il principio di Mosè; esso è d'una verità politica incontestabile. Si avrà un bell'agitarsi, calcolare, far sistemi, bisognerà sempre tornar a questo punto. *Crist.*

(27) *Si potrà aspettarne?* Tutti questi oggetti occupano attualmente il Governo: tali cure fanno il suo elogio. *Crist.*

LETTERA VII.

Leggi Civili. Continuazione. Altri beni, che la Legislazione assicura al suo popolo. Leggi contro il furto, la frode, i guasti, ecc.

Oltre la vita, la salute, e l'abbondanza, v'hanno altri beni, de' quali un Legislatore saggio, deve, per quanto gli è possibile, procurare il godimento al suo popolo. Bisogna ch'egli reprima il furto, la frode, in una parola tutti i delitti, che turbano ingiustamente il godimento dei suoi diritti. Percorriamo i Regolamenti fatti su questo soggetto dal Legislatore degli Ebrei: noi vi troveremo sempre la stessa equità, la stessa saggezza.

§. I. *Del Ratto*.

Il primo di questi beni è la libertà. Noi abbiamo veduto, che una milizia numerosa, ed un saggio equilibrio nell'autorità, difendevano abbastanza la libertà pubblica contro le invasioni straniere, e contro le prepotenze domestiche. Non restava più, che d'assicurare la libertà dei Particolari

contro un pericolo, fortunatamente sconosciuto fra la maggior parte dei popoli d'Europa. La schiavitù stabilita allora in quasi tutti gli Stati, dava luogo ad un commercio, in cui l'uomo, diventato mercatanzia, si negoziava come una bestia da soma, e spesse volte audaci rapitori sotto pretesto di vender degli schiavi, vendevano degli uomini liberi da essi rapiti. Questo delitto, che i Romani chiamarono *plagio*, fu riguardato con ragione da tutti gli antichi Popoli come uno dei più enormi attentati contro la Società. Infatti era un togliere in una volta un cittadino alla patria, ed il più prezioso dei beni a questo stesso cittadino; doppio delitto, degno del più severo castigo.

Mosè lo punì di morte senza distinzione. ,, Se alcuno, dice egli, rapisce un uomo tra i suoi fratelli i figli d'Israele; sia che l'abbia venduto, sia che trovisi ancora presso di lui, il rapitore sarà punito di morte, e tu toglierai, aggiunge egli, il male di mezzo a te ". (Vedi Esodo XXI. 17. Deut. XXIV. 7.)

I più saggi Legislatori, che seguirono Mosè, usarono della medesima severità. Le

Leggi d'Atene condannarono al pari delle nostre alla morte (V. Zenof. *Petiti Leges Atticae*) ; e quelle di Roma pronunciarono la stessa pena , contro chiunque avesse comperata , o venduta , data , o ricevuta in dono come schiava una persona libera. (Vedi *Legge Fabia* Digest. Lib. XLVIII. tit. 15.)

§. II. *Furto di fondi , o rimozione di termini.*

Una Legge fondamentale assicurava agli Ebrei il possesso dei loro fondi. Ma se la violenza non poteva rapirne loro la totalità, la frode avrebbe potuto danneggiarneli di qualche porzione , rimovendone i termini. Quanto più le terre erano preziose per l'inalienabilità loro , e per la loro distribuzione, tanto più era necessario di prevenire tali usurpazioni. Il Legislatore le proibisce espressamente: „ Tu non porterai indietro sul campo vicino , dice egli , i termini piantati dagli Antichi nell'eredità , che tu possederai nel paese , che ti darà l'Eterno ". (Deut. XIX. 14.)

Una semplice proibizione non basta. Per reprimere più efficacemente l'ingiusta avidità , egli vuole , che l'esecrazione pubblica

sia la parte di tutti quelli, che osassero rimoverli; e fra le maledizioni solenni, che si pronunciano avanti tutta la Nazione contro i delitti i più odiosi, ve n'ha una contro questo: *Sia maledetto colui, che rimove i termini del campo vicino! e tutto il popolo risponderà:* Amen. (Deuteronomio XXVII. 17.)

Lungo tempo dopo Mosè, il secondo Re di Roma, Principe pacifico, e Legislatore religioso, mise al par di lui nel novero dei più grandi delitti, quello della rimozione dei termini. Egli fece ancora di più, i termini furono per suo ordine consacrati; egli credette quest'atto religioso capace d'arrestare col terrore divino quelli, che non sarebbero stati arrestati dalla tema delle leggi umane.

Per tal modo gli antichi Legislatori trassero partito anche dalle false religioni pel bene dei popoli. Al giorno d'oggi, pel bene dei popoli, i pretesi Saggi vorrebbero abolire la Religione verace, e non lasciarne sussistere nessuna.

§. III. *Del furto degli effetti mobiliari. Del furto notturno. Pena di questo, e di altri furti.*

In quasi tutte le società nuovamente costituite, sia il desiderio di conservare quello che si è acquistato con fatica, sia la necessità di contenere uomini feroci avvezzi alla rapina, le Leggi contro il furto furono d'un rigore estremo. Vedi i Germani, gli Sciti, i primi Romani, ecc. Tutti questi popoli condannarono da principio il ladro a perdere la vita, o ad altre pene corporali. Il Legislatore d'Atene egli medesimo, Dracone, non vi aveva fatta distinzione alcuna: ogni furto piccolo, o grande, era per le sue Leggi punito di morte.

Ma quando saggi Governi ebbero dati agli uomini costumi più dolci; allorchè meglio istruiti, essi seppero meglio apprezzare la vita dei cittadini, e proporzionare le pene ai delitti; allorchè soprattutto essi incominciarono a sentire la differenza tra il giusto, e l'ingiusto, vi fu minor bisogno di severità contro un delitto reso già odioso dalla vergogna che lo accompagna. Solone mitigò le ordinanze di Dracone, ed i Romani mitigarono quelle dei loro Re.

Molti secoli prima di queste leggi, e delle loro riforme, Mosè aveva saputo saggiamente temperare la severità colla dolcezza. Egli non fece già del furto un giuoco, un esercizio, una palestra di destrezza, come fece Lacedemone; egli non istabilì dei capi di ladri protetti dalle Leggi, affine di poter rinvenire gli oggetti derubati, cedendone una parte del valore, come in Egitto, ma egli non porta però il rigore all'eccesso, come tanti altri Legislatori. Egli fa distinzione tra il furto notturno, e gli altri furti.

Il ladro maggiormente punibile, è senza dubbio quegli, che approfittando delle tenebre della notte, e del sonno de' suoi concittadini, addormentati sotto la tutela delle Leggi, viola quest'asilo, rompe i muri, sforza le porte ecc. Questo ladro, Mosè l'abbandona alla morte. ,, Allorchè un uomo sarà sorpreso, dic'egli, di notte in atto di rubare, avendo fatta rottura; se alcuno lo ferisce, e ch'egli ne muoja, quegli che lo avrà ucciso non sarà reo d'omicidio ". (Esod. XXII. 1.) Da una parte l'audacia dell'aggressore, la sua violenza, e la risoluzione d'ammazzare, che accompagna quasi sempre il furto notturno; dall'altra la

necessità di difendersi, e l'impossibilità di discernere fra le tenebre, ove si percuota, esigeva questa disposizione.

Tuttavolta la vita degli uomini essendo agli occhi del Legislatore Ebreo d'un prezzo superiore a qualsivoglia effetto, egli non pretende di abbandonarla alla discrezione di chicchessia, fuori del caso di necessità. Ma se il sole è levato, aggiunge egli, quegli che l'avrà ucciso sarà colpevole d'omicidio ". (*Ibid.*) Infatti questi allora poteva difendersi senza ammazzar l'aggressore; egli poteva domandar soccorso, chiamar de' testimonj, citare il ladro in giustizia, e farnelo condannare. Che però una tale disposizione si trova anche in molte altre Legislazioni, e specialmente nelle Leggi di Solone (1), ed in quelle delle dodici Tavole (2).

Quanto agli altri furti, Mosè si accontenta di punirli colla restituzione del doppio. „ Il ladro, dice egli, restituirà il doppio (3), e se non ha con che restituire, egli sarà venduto come schiavo; e col prezzo della vendità, sarà soddisfatto il derubato ". (Esod. XXII. 2. ecc.)

§. IV. *Falsi Pesi, e false Misure.*

L'ingannare nel peso e nella misura, è una specie di furto. Mosè lo proibisce come un delitto abbominevole agli occhi dell'Eterno. „ Tu non farai ingiustizia, dice egli, nel peso, o nella misura, tu avrai le bilancie giuste, ed un *epha* (misura dei solidi) giusto, ed un *hin* (misura dei liquidi) giusto ".

Per essere giuste, queste misure dovevan essere conformi ai modelli conservati nel Tabernacolo, ed era espressamente proibito d'averne altre. „ Tu non avrai due pesi (4), l'uno più lieve, l'altro più pesante, nè due misure l'una più grande, e l'altra più piccola. Chiunque usa queste frodi è in abominazione a Jehovah ". (Lev. XIX. 35. Deuter. XXV. 13.)

L'infamia, e la restituzione del doppio erano la pena dell'ingannatore sorpreso; e la vendetta del Cielo, denunciata al colpevole, la frode del quale fosse sfuggita agli occhi degli uomini. Il Legislatore credette queste disposizioni sufficienti per contenere il suo popolo; e la sua confidenza, noi osiamo dirlo, fa l'elogio di questo popolo (5).

Se ne conoscono altre, nelle quali il fornajo, che vende a falso peso, è gettato vivo nel forno acceso, ed il mercadante che vende a falsa misura è impalato immediatamente. Guai a quei paesi, nei quali sono necessarie pene tanto rigorose! Ivi o non sono costumi, o regna il dispotismo.

§. V. *Violazione del Deposito.*

Negare d'aver ricevuto, o ricusare di restituire un Deposito confidato, è un altro furto (6). Ma poteva accadere, che il Depositario fosse stato egli medesimo derubato, e che gli fosse stato tolto il denaro, o l'effetto che gli era stato confidato.

Nel caso in cui il Depositario allegasse questa ragione, o questo pretesto per esimersi dalla restituzione, Mosè vuole, che ,, se il ladro non si trova, il Depositario sia citato in giudizio, ed obbligato a prestar giuramento, di non aver posta la mano sui beni altrui ". (Esod. XXII. 7.)

Il giuramento in mancanza di prove terminava la contestazione. Con ciò il Depositario era pienamente scaricato; e la parte avversaria non poteva più domandar nulla.

Non ritraendo egli alcun profitto dal Deposito, che aveva in custodia, non sarebbe stato giusto di renderlo responsabile della perdita, quand'era avvenuta senza sua colpa.

Il Diritto Romano su questo punto, era d'accordo col nostro. In questa occasione, ed in altre simili, la religione del giuramento, parve essere, come è in fatti, il solo rimedio, il solo freno contro l'ingiustizia; e questo freno era possente in quei tempi, in cui il rispetto, ed il timor di Dio regnavano nei cuori.

Ma soffochinsi questi sentimenti, si strappino dai cuori coi vostri temerarj sofisti questi veri e salutari pensieri, ed il giuramento non servirà più a nulla; chè si sostituirà in suo luogo per opporre una barriera alla frode? Questa era una delle prove riferite dall'Oratore Romano, dell'utilità della Religione pel mantenimento della Società. „ Si può negare, dice egli (7), che questo Dogma (dell'esistenza d'un Dio scrutatore dei cuori) non sia d'una grande utilità, allorchè si vede in quante occasioni il giuramento è il suggello delle nostre parole; quanta parte abbia la Religione nella fede delle alleanze; quanti delitti siano sta-

ti prevenuti dal timore d'un castigo divino, e quanto sia santa una società d'uomini persuasi, che essi hanno fra mezzo di essi per giudici, e per testimonj, gli Dei immortali? Senza Religione, continua egli, quale sregolatezza, qual turbolenza fra noi? Io dubito, se l'estinguere la pietà verso gli Dei, non sia lo stesso, che annichilare la buona fede, la società civile, e la principale delle virtù, che è la giustizia. (Vedi Pens. di Cic. Tradott. dall'Abbate d'Olivet.) Fanno pur pietà i vostri sedicenti Filosofi, Signore, quando si paragonano ai Saggi dell'antichità!

§. VI. *Cose trovate. Obbligo di restituirle.*

Una cosa smarrita, o perduta è una specie di Deposito, che la Società confida a quelli che la trovano: bisogna restituirla a quelli, cui ella appartiene. „ Se avete trovato, e non avete restituito, avete fatto un furto ". Tale è la massima d'uno dei Dottori della vostra Chiesa. Un saggio Pagano aveva detto prima di lui nello stesso caso: „ Non voler toglier quello, che non hai messo ".

Ma molti secoli prima d'amendue, Mosè

aveva già fatta una proibizione espressa di appropriarsi le cose smarrite, o perdute, che fossersi trovate: egli vuole, che siano restituite. La sua legge non si limita ai bestiami; egli l'estende ad ogni altro effetto. ,, Tu praticherai egualmente riguardo al suo abito, e così farai d'ogni altra cosa, che il tuo fratello avrà perduto, e che tu avrai trovata". (Deut. XXII. 3.)

,, Ma, aggiunge il Legislatore, se alcuno pretende, che altri abbia trovato qualche cosa che gli appartenga, e che questi nieghi d'averla trovata, e ricusi di renderla, compariranno amendue avanti al Giudice, e quello, che verrà condannato darà all'altro il doppio della cosa, o del valore". (Esod. XXII. 9.)

Infatti uno dei due meritava d'essere punito, o il Reo per aver voluto appropriarsi quello che non gli apparteneva, o l'Attore per aver inquietato, ed accusato ingiustamente il suo fratello.

§. VII. *Torti fatti al prossimo nei suoi beni campestri. Abigeato, o furto dei bestiami.*

I bestiami, e le ricolte formavano la principal parte dei beni degli Israeliti. Fu di

questi, che Mosè ebbe principalmente a cuore d'assicurar loro il godimento.

Non si possono sempre guardare i bestiami sotto chiave, e tenerli rinchiusi nelle stalle. Bisogna, che essi vadano ai pascoli, e che vi stiano sicuri sotto la protezione della buona fede pubblica. Quanto più essi sono esposti, tanto più le Leggi debbono vegliare alla loro conservazione. Il furto di questi animali è uno di quelli, che si devono reprimere con maggior cura presso ogni popolo agricola. Mosè lo fece con una moderazione, ed una sapienza, che potevano servire di modello ai Legislatori d'Atene.

Egli distingue due casi. Se le bestie sonosi rinvenute presso il ladro, la Legge lo condanna a restituirne due per una. „ Dal bue, dice ella, fino all'asino, e fino al capo del più minuto bestiame, il ladro renderà il doppio. Ma se egli le ha uccise, o vendute, ne restituirà quattro per uno. E perchè il bue fra tutti gli animali è il più utile all'agricoltura, ed il rubarlo al suo padrone è un interrompere i lavori dell'aratro; ella vuole, che „ Se alcuno ruba un animale tanto necessario, o che lo uccida, o lo venda, sia tenuto di renderne cinque per uno ". (Esod. XXII. 1. ecc.)

Questo aumento di pena nel caso in cui gli animali fossero stati uccisi, o venduti, era savio. Il ladro mostrava con ciò maggiore audacia, maggiore abitudine al delitto, ed una volontà determinata di non restituire; egli meritava per ciò una punizione più severa.

Fu senza dubbio per queste considerazioni, che dopo Mosè, Solone ordinò egli pure, che il ladro dovesse rendere il doppio, allorchè l'effetto derubato si fosse trovato presso di lui in natura; ed il decuplo, se avesse cambiato natura. (Vedi Demostene contro Timocrate.)

Al contrario, per una stravagante singolarità, le Leggi delle XII. Tavole condannavano al quadruplo il ladro, presso il quale l'effetto derubato si fosse trovato in natura; ed al doppio soltanto, quando l'effetto non si fosse trovato presso di lui: disposizione, che ributtava il celebre Autore dello Spirito delle Leggi. Egli credeva di riconoscervi visibilmente l'impronta delle Leggi di Lacedemonia, le quali punivano meno il furto, che l'imperizia nell'eseguirlo.

Altre Legislazioni furono più severe; esse punivano questo delitto colla morte, o coll'

amputazione di qualche membro. Ci pare, che, paragonando queste Leggi colle nostre, si possa giudicar facilmente quali siano state fatte da Legislatori barbari per popoli masnadieri.

§. VIII. *Dei danni cagionati ai bestiami altrui, alle bestie da soma ecc. da quelli a cui sono confidate. Riparazione ordinata.*

Secondo il diritto naturale, tutti quelli, i quali a titolo di confidenza hanno fra le mani i bestiami altrui, o le bestie da soma, ecc., sono particolarmente tenuti di vegliare alla loro conservazione. Il Legislatore Ebreo gli obbliga a riparare a tutti i danni, che essi avranno potuto cagionare, sia per dolo, sia per negligenza.

,, Se alcuno, dice egli, dà in guardia il suo bùe, o qualche altro grosso, o minuto bestiame, e che questo venga ad essere ferito, od a rompersi qualche membro, od a morire; il guardiano lo restituerà, e farà giuramento avanti all'Eterno, che non v' ebbe per sua parte nè dolo, nè colpa; e su questo giuramento egli sarà dispensato dal restituirlo. Se l' animale è stato lacerato da

qualche bestia selvaggia, egli sarà tenuto di recarne la prova." (Esod. XXII. 11.) Vale a dire di produrre qualche testimonio dell' accidente, o qualche parte della bestia lacerata. Ma se essa fosse stata divorata per mancanza di precauzione, o di conveniente resistenza, per non aver domandato soccorso, egli sarebbe tenuto alla restituzione.

Che, *se l' animale fosse stato dato a pigione, e che gli accadesse qualche sinistro, senza colpa di colui, che l' aveva preso; questi non era tenuto che al prezzo convenuto per l' opera dell' animale.* L' appigionatore traeva un profitto dalla sua bestia; era dunque conveniente, ch' egli solo fosse contabile degli accidenti, ai quali, chi l'aveva presa a pigione, non aveva alcuna parte.

Ma, *se l' animale era stato prestato; Colui che l'aveva preso a prestito, doveva restituirne il valore, a meno che il padrone non fosse stato presente.* Il proprietario allora era riputato aver fatto, e fatto fare tutto quello che conveniva per prevenire, od impedire l' accidente sinistro.

Nell' assenza del padrone al contrario, è giusto „ che chi ha preso a prestito soffra

tutto il danno, sia perch'egli trae tutto il vantaggio dal prestito; sia, perchè è a presumersi, ch'egli non abbia avuta tanta cura, quanta ne avrebbe avuta il proprietario per conservare quello, che gli era stato confidato.

§. IX. *Danni cagionati da altre persone. Obbligo di ripararli.*

Nella Legislazione Mosaica, come nel Diritto Naturale, l'obbligo di riparare i danni si estende a tutti quelli, che gli hanno cagionati.

„ Se alcuno, dice la Legge, sia per malizia, sia per ira, o per imprudenza, percuote una bestia, e ch'ella muoja, ne restituirà una simile". (Levit. XXIV. 18. 21.)

Per avvezzare il suo popolo all'umanità, ed alla beneficenza, il Legislatore aveva permesso che, passando presso un campo, od una vigna, uno potesse raccogliervi qualche spiga, o qualche grappolo d'uva per ristorarsi; ma egli proibisce espressamente di recarvi alcun danno. „ Tu ne mangerai finchè vorrai, dic'egli, ma non ne porterai via, e tu non metterai la falce nella messe altrui". (Deuter. XXII. 15.)

Ha alcuno cagionato del guasto in un campo, o in una vigna, lasciandovi trascorrere il bestiame; egli vuole, che l'autore del delitto, *restituisca del migliore del suo campo, e del migliore della sua vigna.* (Esod. XXII. 5.)

Che se alcuno appicca il fuoco a delle stoppie, a qualche prunajo, o ad altra materia combustibile, e che il fuoco venga a comunicarsi a dei covoni accatastati nelle aje, o nelle campagne, od alle messi ancora in piede; quegli, che avrà cagionato quest'infortunio, sarà tenuto a ripararne il danno. (*Ibid.*)

E se per negligenza alcuno è causa, che le bestie altrui si feriscano, o muojano; egli vuole, che il proprietario sia risarcito. ,, Se alcuno ha scavata una fossa e l'ha lasciata scoperta, e che un bue vi venga a cader dentro, egli ne pagherà il valore, ed il bue morto sarà suo ". (Esod. XXI. 33.) ,, E se il bue di qualcuno ferisce un altro bue, e che quest'ultimo ne muoja, i due proprietarj venderanno il bue morto, ed il bue vivo, e se ne divideranno fra loro il valore. Ma se era notorio, che il bue fosse accostumato a ferir di corno, e che il padrone

non l'abbia custodito, egli restituirà bue per bue, ed il bue morto gli apparterrà. (*Ibid.* 33. 35.)

Con questi diversi esempj, il Legislatore voleva insegnare al suo Popolo, ed ai Magistrati, che ogni danno doveva essere riparato, ed in qual modo il doveva essere. Dopo d'aver assicurato agli Ebrei le loro proprietà personali, e fondiarie colle Leggi precedenti, egli assicurava loro con queste le proprietà mobiliarie, e soprattutto quelle, che appartenevano alla campagna, le loro bestie, le loro messi, i loro raccolti, ecc.

Attinte alla più limpida sorgente dell' equità naturale, queste disposizioni, non potevano a meno di diventar comuni alla maggior parte dei popoli colti. Così si trovano quasi tutte nelle Legislazioni dell' Egitto, di Roma, d'Atene, ecc. Voi, Signore, le giudicate ammirabili. Per quale fatalità dunque, se erano sì giuste, sì ragionevoli, sì belle in queste Legislazioni, saranno esse poi barbare, ed assurde nella nostra?

§. X. *Delle frodi, ed ingiustizie celate, motivi pressanti di evitarle. Speranza, e mezzo per ottenerne il perdono.*

Ma è poco di contener la mano col timor delle pene: v'hanno alcune ingiustizie, le quali sfuggono alla vigilanza dei Magistrati, e che non lasciano su di esse alcuna presa alla severità della Legge. Per reprimere con sicurezza tali ingiustizie (e sono spesso le più gravi), bisogna discendere nel fondo dei cuori, destarvi i sentimenti d'equità naturale, che l'Autore della Natura vi ha impressi, e soffocarvi nel nascere ogni desiderio ingiusto per mezzo del timore d'un Dio vendicatore, all'occhio del quale nulla è nascosto. Vedete con qual forza Mosè adoperi questa possente molla, questo grande ed unico mezzo di supplire all'impotenza delle Leggi. Non è più egli, Legislatore mortale che parla, è il Dio che Israele adora; è questo Grande Iddio, che dice al suo popolo, non solo: *Tu non ruberai,* ma *Tu non desidererai nulla di ciò, che appartiene agli altri.* È desso, che ripete loro in tanti luoghi: Siate giusti, non usate la menzogna per ingannare i vostri fra-

telli, non opprimeteli coll' artificio, e colla frode: Io sono l' Eterno vostro Dio ". Qual considerazione v' ha egli mai, che sia più capace di arrestare l' ingiustizia prima che sia commessa; o di far nascere il rimorso dopo che è stata commessa?

Che se questa voce del rimorso si fa sentire al cuore dell' uomo ingiusto; se il grido della coscienza lo conturba; s'egli si spaventa, e si pente; il Legislatore gli offre la speranza del perdono; e la facilità d'ottenerlo è una spinta a meritarlo. „ Se alcuno, dic' egli, avendo ricevuto del denaro, o qualche altra cosa in deposito, lo ha negato con giuramento; s' egli ha rapito qualche cosa segretamente al suo prossimo; se gli ha fatto qualche torto; se ha trovato qualche cosa, che il suo fratello ha perduta, e che abbia mentito, e giurato il falso intorno a ciò; se, dico, accade, che alcuno abbia in tal modo peccato contra l' Eterno, e contra il suo prossimo, e che si riconosca colpevole innanzi alla sua coscienza; per ottenere il perdono del suo delitto, egli restituirà il principale, ed un quinto in aggiunta; egli non differirà la restituzione, ma la farà il giorno medesimo

in cui si sarà confessato colpevole. Se l'uomo al quale egli ha fatto ingiustizia, ed i suoi eredi sono morti, egli restituerà a Jehovah, ed al suo Sacerdote; e per l'espiazione del suo peccato, egli offrirà un ariete, ed il suo peccato gli sarà perdonato". (Levit. VI. 1. 2. ecc. Num. V. 5. 6. ecc.) Legge piena di dolcezza, e di sapienza, la quale offrendo, all'ingiusto, penitente, la porta alla riconciliazione, lasciava al cittadino leso qualche speranza di restituzione, anche nel caso in cui il rapitore non avesse potuto essere convinto.

No, Signore, non vi ha altro mezzo per mantenere la sicurezza, ed il buon ordine pubblico in simili circostanze, fuor quello di legare in tal modo le coscienze all'equità per mezzo della Religione. I Savj dell'Antichità lo hanno sentito, ed i vostri Sofisti moderni mostrano bene il loro poco buon senso, allorchè erigendosi in Legislatori si riducono coi loro principj a non poter dare, e non danno infatti altro sostegno alle Leggi, che le ruote, ed i patiboli. Come non vedono essi, che con questi bei principj abbandonano la società in preda a quanti v'hanno d'uomini ingiusti, destri, e po-

tenti; e che questi felici colpevoli, senza tema e senza rimorsi, spregiando audacemente impotenti leggi, accumuleranno tranquillamente ingiustizia sopra ingiustizia, e godranno in pace dei frutti delle loro rapine? Saggi ed utili Sistemi (8) nei quali l'uomo dabbene ha tutto a temere, e lo scellerato solo è tranquillo. Quale traviamento di ragione!

Noi ne facciam giudice voi medesimo, Signore. Ov'è, che la vita, e le sostanze dei cittadini sono poste maggiormente al sicuro? In una Legislazione, che non ha altro appoggio che i patiboli; o in quella, la quale, al timore dei Tribunali e delle pene, accoppia il sentimento interno dell' equità, la voce del rimorso, la vista d'un Dio, a cui nulla è celato, che comanda, e che minaccia; in una parola tutti i terrori, e tutte le speranze della Religione? (9)

Siamo, ecc.

NOTE.

(1) *Di Solone*, ecc. Ει τις νυκτωρ οτιȣν κλεπτοι, τȣτον εξειναι, αποκτειναι, etc. *Aut.*

(2) Delle dodici Tavole. *Si nox furtum faxit, et in aliquis occisit, jure caesus esto.* Aut.

(3) *Il doppio.* Solone non aveva ordinato nulla più che questa pena, e qualche giorno di carcere contro il furto semplice. (Ved. Demost. contro Timocrate) *Ed. Fr.*

(4) *Due pesi.* Si accusano i Cinesi d'averne ordinariamente tre: l'uno più leggero per vendere, l'altro più pesante per comperare, ed il terzo giusto per mostrarlo al bisogno. *Ed. Fr.*

(5) *Di questo popolo.* È stato rimproverato più volte agli Ebrei moderni di non esser gran fatto scrupolosi su questo articolo, e su altri simili, verso i popoli ch'essi chiamano *infedeli.* Se alcuno tra essi ha meritato tali rimproveri, egli è sicuramente contro le Decisioni, ed i Consigli dei più celebri loro Dottori: „ Vendere, o comperare (dice uno d'essi) ad un Israelita, o ad un *infedele* con falsi pesi, e con false misure è un trasgredire la Legge, e chi fa in tal modo, è obbligato alla restituzione. È parimenti contro la Legge il lasciar che un *infedele* s'inganni ne' suoi conti; bisogna contar giusto con lui anche s' egli vi fosse soggetto; a più forte ragione se voi siete nella sua dipendenza ". Vedi Maimonide Trattato del Furto. *Crist.*

(6) *È un altro furto.* Le Leggi Romane condannavano il Depositario convinto di dolo, a restituire il Deposito, e lo dichiaravano infame. *Aut.*

(7) Dice egli, ecc.: *Sit igitur jam hoc a principio persuasum civibus, dominos esse omnium rerum ac moderatores Deos ... et qualisquisque sit, quid agat, quid in se admittat, intueri .... Utiles esse autem opiniones has, quis neget, cum intelligat quam multa firmentur jurejurando, quantae salutis sint foederum*

Religiones, quam multos Divini supplicii metus a scelere revocaverit, quamque sancta sit Societas civium inter ipsos, Diis immortalibus interpositis, tum judicibus, tum testibus? (De Legibus II. 7.) *Cum pietate simul et sanctitatem et religionem tolli necesse est! Quibus sublatis, perturbatio vitae sequitur et magna confusio. Atque haud scio, an, pietate adversus Deos sublata, fides etiam et Societas humani generis, et una excellentissima virtus, justitia, tolletur.* (De Natura Deorum. I. 2.) *Aut.*

(8) *Saggi ed utili Sistemi.* Si può mettere alla testa di questi pericolosi Sistemi, il *Sistema della Natura*, sì solidamente, e sì piacevolmente confutato dal Signor *Holland.* Si è recentemente pubblicato un Estratto di questa detestabile Opera denudata di tutto l'apparato scientifico, probabilmente per metterla alla portata delle anticamere.

Benissimo, Signori, continuate; voi servite ammirabilmente la Società. Una volta che tutte le classi dei cittadini saranno iniziate nei vostri Misterj, quale onestà, qual buona fede, quale sicurezza vi sarà da per tutto! *Ed. Fr.*

(9) *Della Religione.* I Leggitori del Sig. di Voltaire possono ricordarsi ch'egli ha risposto in più d'un luogo alle nostre domande, e ch'egli pensa al par di noi, che senza Religione non vi può essere Società. Una Società ben regolata, senza Religione, è un fenomeno, che il Mondo non ha ancor veduto, e che i nostri pretesi Filosofi non ci faranno certamente vedere. *Aut.*

LETTERA VIII.

Leggi civili: continuazione: Leggi tendenti a procurare al Popolo Ebreo una popolazione numerosa. Dei matrimonj, e dei disordini, che sono di nocumento alla loro fecondità.

La popolazione è la pietra del paragone della sapienza legislativa. Ov' ella aumenta, il popolo è felice, e l' Amministrazione illuminata: ov' ella diminuisce, il governo è cattivo, e la Legislazione viziosa. Ella è nello stesso tempo per gli Stati la sorgente più certa della forza e della potenza. Che è mai un Sovrano, che non regna che su delle foreste e dei deserti? Un vasto Impero disabitato, val meno che un paese di mediocre estensione coperto d' un popolo numeroso.

Epperò era il principale oggetto di cui occupavansi gli antichi Legislatori, e fu specialmente quello di Mosè. Noi lo vedremo togliere con una profonda, e benefica politica, gli ostacoli, i quali arrestano la popolazione presso la maggior parte dei popoli, ed accelerarla con savie Leggi sul matrimonio,

§. I. *Ostacoli alla popolazione. Mosè gli aveva tolti. Miseria e lusso primi ostacoli. Omicidj, malattie, infanti esposti, o sacrificati: altri ostacoli.*

La miseria, ed il lusso sì opposti nella loro natura, producono l'una e l'altro sulla popolazione i più funesti effetti. Gli infelici, che l'indigenza opprime, non osano mettere al mondo altri infelici; e quando essi cedessero all'istinto della natura, spesso più potente di tutti i lor timori, quale popolazione si potrebbe aspettare da uomini attriti dalla fatica, ed esausti dalla fame? Se nascono ad essi dei figli, deboli e sgraziate creature, spirano per la maggior parte per mancanza di cure, di rimedj, od anche d'alimenti che non possono essere loro forniti da parenti che ne mancano essi medesimi. Quindi, quanti cittadini, quanti talenti, o per lo meno quante braccia, che avrebbero dissodata la terra, o coltivate le arti, perduti per la patria!

Il lusso è ancora, se osiam dirlo, più spopolatore. Dacchè in uno Stato la considerazione si accorda non al merito ed alla virtù, ma alle vesti, ai palagi, ai cocchj

dorati, ed a tutti i vani apparati del fasto, i cittadini si abbandonano a gara a dispendj rovinosi. Nel timore di dividere coi figli un'opulenza sempre troppo ristretta agli occhi del lusso, gli uomini si ristringono in un colpevole celibato; o se, per decenza dello stato, piuttosto che per elezione, alcuno entra nello stato maritale, vive in esso quasi come un celibatario. Se il temperamento si fa sentire; ei corre in cerca di piaceri illeciti poco dispendiosi, e fugge i legittimi che offre il letto conjugale. Il numero dei figli fa spavento, è una disgrazia, che bisogna prevenire, se non si può in altro modo, anche con un delitto. Un solo erede pare più che sufficiente. Ma spesso questi figli unici, troppo teneramente amati, periscono per l'eccesso medesimo delle cure; o corrotti dall'esempio, e snervati dalla mollezza dei parenti, essi non forniscono alla patria, che una razza degenerata.

Il Legislatore degli Ebrei, aveva prevenute queste due prime cause della spopolazione. La divisione delle terre da lui fatta, bandiva tutt'in una volta dalla sua Repubblica la miseria ed il lusso, mentre

l'agricoltura incoraggiata spandeva dappertutto l'abbondanza.

Con altre Leggi egualmente saggie aveva preveduti anche i mali che cagionano alla popolazione gli omicidj moltiplicati, le fatiche eccessive, un regime insalubre, e le malattie endemie. Quanti cittadini non salvò egli eziandio alla patria, sopprimendo il barbaro diritto lasciato da tanti popoli ai padri, di uccidere, di esporre, di vendere agli stranieri i figli neonati; ed il fanatico uso stabilito in quelle contrade di immolarli, o di arderli in folla in onore de' loro Dei. (1)

§. II. *Altri ostacoli: moltiplicazione degli Eunuchi, schiavitù, guerre. Mosè vi va incontro.*

Presso tutti i popoli, specialmente dell' Oriente, una operazione spesso mortale, o per lo meno pericolosa, attaccava ogni giorno la popolazione nelle sue sorgenti. Qui per fanatismo, altrove per conservare ai ricchi, oggetti di piaceri, e per vegliare nei loro serragli, migliaja d'abitanti, erano tolti dal numero degli uomini, e condan-

nati ad una perpetua sterilità. Il Legislatore Ebreo, non proibisce espressamente questo strano abuso: ma se per un sentimento di dolcezza, o come abbiam detto noi, per moltiplicare le specie, egli non permette questa operazione sulle bestie; si può ben conchiuderne coi nostri Maestri, ch'ei la condannasse a tanto maggior ragione sugli uomini. Lo stato d'avvilimento nel quale egli tiene quelli, che l'avrebbero subita, è un'altra prova di quello, ch'egli pensava. Non solo egli gli esclude dal Sacerdozio: *L'Eunuco non entrerà nella congregazione d'Israele.* (Deut. XXIII. 1.), vale a dire non sarà aggregato al corpo della nazione, per dividere cogli altri cittadini gli impieghi, le dignità, i privilegj; ma v'ha perfino una Legge a questo proposito, nella quale pare, ch'egli porti la severità fino ad una sorta di rigore. „ Se essendo in rissa due uomini, la moglie dell' uno si avvicina per liberare il marito dalle mani di chi lo percuote, ed afferra questi nelle parti della generazione " , per punirla d'aver ivi ferito, o corso rischio di ferire un uomo, le sarà tagliata la mano, senza riguardo nè al primo movimento di colle-

ra, nè alla fretta di soccorrere il marito.
,, *Tu le troncherai la mano, ed il tuo occhio non la risparmierà*". (2) (Deut. XXV. 1.)

Anche la schiavitù era negli antichi Stati una causa della diminuzione dei cittadini. Caduti una volta in questo abisso, essi non ne uscivano quasi mai. Presso gli Ebrei i cittadini ridotti in servitù non erano perduti per la patria. Una savia Legge proibiva di venderli agli stranieri, un'altra assicurava la loro vita, e l'integrità della loro persona, e finalmente veniva il Settimo Anno a rompere i loro ceppi, ed a restituirli alla libertà (3). Così non solo ogni cinquant'anni, ma ogni sette, la Repubblica ricuperava i membri, i quali ammaestrati dall'infortunio potevano diventarle più utili.

Ma invano i cittadini si conservano e si moltiplicano durante la pace, ove frequenti guerre vengano a distruggerli. Nella Legislazione Mosaica, l'abbiam già notato, il saggio equilibrio dell'autorità, e le pene pronunciate contro le Città, e le Tribù ribelli, allontanavano le guerre civili; e le frontiere sicure date al paese; e le proibizioni fatte di attaccare senza ragione i popoli

vicini; e lo spirito di conquista represso da tutto il sistema religioso, dovevano render le guerre esterne più rare. Lo Stato Ebraico adunque, se le viste del Legislatore fossero state seguite, doveva essere preservato anche da questo doppio flagello per la popolazione.

§. III. *Stranieri esclusi da varj Stati, accolti nello Stato Ebraico: mezzo d'aumentare la popolazione, e di ripararne le perdite.*

Per quante misure prenda un Legislatore, onde allontanare tutto quello, che nuoce alla popolazione, ella soffre alcuna volta delle perdite, che bisogna saper riparare. A questo, Mosè aveva eccellentemente provveduto colle sue Leggi sugli stranieri.

Molti Legislatori li esclusero dalle loro Repubbliche. L'Antichità vide dei popoli, barbaramente trucidare, ridurre in ischiavitù, o scacciare incessantemente quelli, che approdavano alle loro Coste. L'Egitto medesimo seguì qualche tempo queste barbare massime; ed i Legislatori di Creta e di Sparta, lungi dal permettere agli stranieri di stabilirsi nei loro paesi, soffrivano

con pena, che vi facessero qualche soggiorno (4). E però Lacedemone trovossi qualche volta ridotta ad un sì picciol numero di cittadini, che bisognò ricorrere a degli espedienti per supplirvi. (5)

Il Legislatore degli Ebrei ebbe una politica più illuminata. Persuaso, che uno Stato non è potente, se non in quanto è popoloso, egli aperse agli stranieri l'ingresso nel paese. Egli vuole, che vi siano ricevuti, accolti, protetti. Purchè non vi esercitino alcun atto d'idolatria; egli accorda loro la libertà di viaggiare nel paese, ed anche di stabilirvisi; e se la distribuzione delle terre non permetteva loro di possedervi dei beni rustici, essi potevano acquistare delle case nelle città, esercitarvi il commercio, e coltivarvi le arti. Era già un numero di cittadini acquistati allo Stato; ed i servigj, che due dei nostri Re ritrassero da questi stranieri (6), provano abbastanza, come potessero essere un' utile risorsa per la Repubblica.

Ma se, sottomettendosi alla Circoncisione, essi adottavano i nostri Dogmi, e le nostre pratiche, essi potevano eziandio essere incorporati alla Nazione, e godervi del titolo,

e dei privilegj di cittadinanza. La Legge è chiara: „ Lo straniero, che si farà circoncidere con tutti i suoi figli maschi, mangerà la Pasqua con voi, e sarà come il nato Israelita “. (7)

Il paese era dunque sicuro d'aver sempre un numero sufficiente d'abitanti; e se le epidemie, o le guerre rapivano una parte dei cittadini, gli stranieri ricevuti nello Stato, potevano rimediare a queste perdite. Ci figuriamo noi, Signore, riguardando una tale politica, come più umana, e meglio intesa di quella di Minosse, e di Licurgo?

E però essa nel seguito fu quella d'Atene e di Roma. Atene apriva al par di noi le sue frontiere, e le sue mura agli stranieri; essi potevano stabilirvisi, ed ottenervi il diritto di cittadinanza. Roma riparava le perdite cagionate dai combattimenti, e dalle vittorie, ricevendo nel suo seno e ponendo nel novero dei cittadini i suoi nemici vinti. Se ella sostenne per lungo tempo una guerra sanguinosa contro i Latini, che volevano usurpare questo titolo; dopo la loro disfatta, ebbe la savia generosità di accordare ad essi quello, che non

aveva voluto che si pigliassero. Con una tale politica, Roma non doveva mai mancare di cittadini, se in un breve intervallo, il lusso, e la dissolutezza non avessero recato alla popolazione maggior nocumento, che non avevan fatto cinquecento anni di guerre e di combattimenti.

§. IV. *Dei matrimonj, facili presso gli Ebrei: incoraggiati dai principj religiosi del Legislatore.*

Dopo d'aver tolti per tal modo gli ostacoli, che si opponevano alla popolazione, e d'aver preso le più certe misure per ripararne le perdite; chè restava egli a fare al Legislatore Ebreo, fuorchè d'accelerarla per mezzo dei matrimonj? Noi osiam dirlo, nessun Legislatore il fece con tanto successo, quanto ne ottenne Mosè. Per riuscirvi, egli non ricorre ai bassi mezzi della comunanza delle mogli; tollerata, anzi autorizzata in alcune Legislazioni (8); nè ai mezzi, che alcuni Imperatori di Roma (9), tolsero da Minosse, e da Licurgo, vale a dire, all'ignominie, e alle tasse imposte al celibato; ad esenzioni, prerogative, e ricom-

pense accordate ai padri di famiglia, i quali avevano un gran numero di figli (10); mezzi vantati, utili forse dopo lunghe guerre; ma deboli rimedj contro i guasti del lusso, e della depravazione dei costumi. Mosè seppe rimontare più in alto (11), e prevenire la necessità di tali rimedj. (12)

Egli ebbe il vantaggio, che presso il suo popolo, tutto secondava i suoi disegni. Il calore del clima eccitava il temperamento; e le distinzioni di grado, e di nascita, le quali impediscono altrove tanti matrimonj, non vi mettevano ostacolo. Presso gli Ebrei, come in tutto il resto dell'Oriente, la condizione delle donne, fosse ella anche stata servile, non arrestava i matrimonj. Le doti, altra sorgente di difficoltà, erano sconosciute. Le più ricche fanciulle, cedute gratuitamente ai loro sposi, non conducevan con esse dalla casa paterna, che alcune schiave fidate, delle quali conservavano il diritto di disporre, come d'un bene proprio. Le altre donne erano comperate; ed il prezzo non ne era molto rilevante. Nulla dunque metteva ostacolo alla naturale inclinazione: il Legislatore l'anima ancora e l'incoraggia coi suoi principj religiosi.

Nei preliminari delle sue Leggi, egli mostra l'Eterno, che istituisce, e benedice l'unione dell'uomo colla donna, e dà alla prima Coppia l'ordine di moltiplicarsi. Questo comando è ripetuto alla famiglia, che sola sfuggì al comune naufragio della razza umana. *Crescete*, dice loro il Signore, *propagatevi, moltiplicatevi, e riempite la terra.* Ogni Israelita, leggendo queste parole, le riguardava come a lui particolarmente indirizzate; ed anche al giorno d'oggi noi non crediamo d'averle pienamente adempite, se non quando lasciamo dopo di noi dei figli, che hanno essi pure altri figli. Il matrimonio era dunque in qualche modo un dover religioso, ed una obbligazione di coscienza. L'idea del celibato non presentavasi a nessuno; e la vita celibe resa tanto famigliare e comune, ed in qualche maniera onorevole dal lusso al tempo della decadenza di Roma (13), sarebbe stata agli occhi dei nostri Padri, come lo è ancora ai nostri, uno stato di calamità, e d'obbrobrio.

§. V. *Idee del Legislatore, e del Popolo Ebreo sulla fecondità. Origine di queste idee: Religione: Vita agricola: Tavole genealogiche.*

Un matrimonio infecondo, non era per essi, nè meno umiliante, nè meno triste. Essi consideravano la sterilità come una maledizione del Cielo, e la fecondità come uno de' suoi più preziosi favori. Era la benedizione promessa ai Patriarchi, il voto dei padri moribondi per la loro prole diletta, e delle madri, che mandavano i loro figli lungi da esse a cercarsi delle spose. È il gran bene, che il Legislatore medesimo prega sul suo popolo negli ultimi suoi discorsi: *Eccovi diventati*, dic' egli, *una grande Nazione: l' Eterno vi ha moltiplicati; ed il vostro numero eguaglia, al giorno d' oggi, le stelle del firmamento* (14). *Possa l' Eterno vostro Dio farvi crescere mille volte più ancora.* (15). E dappertutto egli l' annunzia ad essi come la ricompensa della loro fedeltà, o del loro ritorno al Signore.

Non dobbiamo più maravigliarci, se con tali principj una donna feconda era riguardata come un dono, che il Signore fa a

quelli, che lo temono; e se un drappello di fanciulli assisi attorno al desco, formava la gioja dei parenti. Si capisce il dolore profondo d'Anna, l'ardore delle sue preghiere nella sua sterilità, ed i trasporti della sua gioja, allorchè diventò madre. Questi sentimenti erano sì vivi nei cuori delle donne dei nostri Ebrei, che esse si riducevano perfino a cedere alle loro schiave un posto nel letto dei loro sposi, onde esser madri, almeno per sostituzione e per autorità, allorchè nol potevan essere per natura.

La vita agricola, che menavano i nostri Padri, ed alla quale il Legislatore gli affezionò, doveva essa pure fortificare queste idee. I figli erano non solo la consolazione, e l'onore, ma il sostegno, e la ricchezza dei padri coltivatori; essi tenevan luogo degli schiavi, che avrebbero dovuto comperare e mantenere, o di mercenarj, che avrebbero dovuto pagare. Così Saulle guidava le asine di Cis, ed il giovine Davide custodiva le greggi d'Isaì.

Finalmente gli Israeliti avevano un motivo particolare di desiderare un gran numero di figli. Questo motivo possente, ora sconosciuto presso quasi tutti i popoli, si

rinviene nelle genealogie, l'uso delle quali rimontava ai primi tempi, e si conservava con gran cura dai discendenti d'Abramo. La gloria più ambita da essi era quella di vedere i loro nomi collocati dopo quelli dei loro antenati, in que' fasti dell'immortalità. Ora non vi si era inscritto, se non si era padre di una posterità sussistente; e la moltitudine de' figli poteva sola assicurare questo vantaggio. Ogni Israelita doveva dunque desiderare d'averne quanti ne poteva, per poco ch' ei fosse desideroso di lasciare dopo di lui, e di conservare ai suoi Avi *un nome in Israele*.

Quale effetto non dovevan esse produrre tutte queste idee in una Nazione di seicentomila combattenti? Menate ancora rumore su questa popolazione immensa di cui sembraste tante volte maravigliato! Eccone le sorgenti.

§. VI. *Della poligamia: restrizioni utili alla popolazione.*

La poligamia sconosciuta fra voi, era quasi universalmente adottata in Oriente. La maggior parte dei nostri Patriarchi, se la eran permessa; ed i loro discendenti ne

avevan seguito l'esempio. Mosè non intraprese d'abolire quest'uso (16), ma lasciandola sussistere, seppe mettervi delle restrizioni utili alla popolazione.

,, Voi, Signore, non siete, come dite Voi stesso, abbastanza dotto in Fisica, per poter decidere, se, dopo molti secoli, la poligamía avrebbe avuto un vantaggio ben reale sulla monogamía per rapporto alla moltiplicazione della Specie umana ".

Noi non intraprenderemo di decidere una questione, che parve a Voi difficile da risolvere. Ma senza estenderci sopra una materia da altri già discussa (17), crediamo di poter accertare, che se la poligamía universalmente adottata da tutti i popoli del mondo, era nociva alla propagazione della Specie; è fuor di dubbio, che praticata in certe circostanze da alcune Nazioni particolari, essa poteva contribuire alla moltiplicazione. La Storia Sacra, e Profana lo provano del pari. Quanti uomini poligami non si veggono sì nell'una, che nell'altra, che furono padri d'un numero di figli, che non avrebbero mai avuto da una sola sposa! Ricordatevi Jaïr coi suoi trenta figli; Abesan con sessanta, tra figli, e figlie; i settanta

figli di Gedeone, ed i cento quindici, che Artaserse ebbe dalle sue Concubine, senza contar quelli, che ebbe dalla Regina, e giudicate a qual punto potrebbero portare la popolazione in uno Stato, matrimonj tanto fecondi!

Ma perchè la poligamía possa avere quest' utile influenza sulla popolazione, bisogna ch' ella sia ristretta entro saggi confini. Ora tale fu quella, che Mosè permise agli Ebrei. Non era la poligamía eccessiva e voluttuosa, autorizzata da tante Legislazioni dell' Oriente, per la quale l' anima s' ammolisce, il corpo si snerva, le forze, e perfino i desiderj s' esauriscono, ove la popolazione si estingue fra le braccia della voluttà. Questi vasti Serragli, questi numerosi Harem erano proibiti anche ai nostri Re. ,, Il tuo Re, ci dice egli, non avrà un gran numero di donne ". (Deuter. XVII. 17.) Si può vedere da ciò, che cosa s' aspettasse dai semplici Israeliti.

Tale era la Legge espressa. Ma il Legislatore, senza parer, che attacchi la poligamía, saprà ancora restringerla. Una delle sue Leggi obbliga il marito a rendere a tutte le mogli il debito conjugale nel tempo

fissato dall' uso, perocchè egli non lo determina. La donna schiava aveva anch' essa diritto di esigerlo come le altre; e se il marito glie lo rifiutava per qualche tempo, il matrimonio cessava, e la schiava tornava libera. (Deuter. XXIV. 5.) Con un' altra ordinanza, egli aveva attaccato all'atto conjugale l' impurità levitica. „ L' uomo, dic' egli, laverà la sua carne nell'acqua, egli sarà impuro fino a sera ". (Levit. XV. 16.) Egli era per conseguenza molto incomodato, ed escluso in qualche guisa dalla società. Queste Leggi combinate, sarebbero bastate esse sole a rendere la poligamía numerosa molto incomoda agli Israeliti, per disgustarneli, e far sì, che la bandissero dalla loro Repubblica.

Non si può, che ammirare quest' arte del Legislatore, qualora si pensi agli ostacoli, che la poligamía eccessiva mette alla popolazione, sia riducendo un gran numero di cittadini ad un celibato involontario, pericoloso ad essi medesimi, ed agli altri; sia snervando i poligami con una coabitazione troppo frequente. Gli antichi avevano osservato, che essa nuoce alla fecondità: ed è per questa ragione, che Licurgo aveva

attaccato alla coabitazione una specie d' onta, di modo che lo Spartano non poteva veder la moglie, che come alla sfuggita. L' impurità levitica, di cui abbiamo parlato, produceva il medesimo effetto.

Ma Mosè non si limita a reprimere indirettamente l' incontinenza dei mariti; egli determina loro i tempi, nei quali è vietato ad essi d' avvicinarsi alle mogli. „ Tu non ti avvicinerai alla tua moglie durante la separazione della sua impurità (18); e nel caso di disobbedienza, egli vuole, che i due colpevoli siano tolti di mezzo dal suo popolo". (Lev. XVIII. 19. XX. 18.) Simili proibizioni si trovano nelle Legislazioni di diversi Popoli Orientali, Arabi, Persiani, Indiani, ecc. senza dubbio per gli stessi motivi: ciò che ne prova l' utilità, e la saggezza.

§. VII. *Divisioni prevenute. Diritti delle donne regolati.*

I matrimonj sgraziati, rare volte sono fecondi; e quale felicità vi può essere, se l' unione, e la concordia non vi regnano? La poligamía sarebbe stata una sorgente di divisioni: Mosè la previene regolando i diritti rispettivi delle donne.

Egli vuole, che la preferenza data dal marito ad una delle sue spose, non pregiudichi in nulla quello ch'egli deve alle altre, ed assicura questo diritto anche alla moglie schiava. ,, Se un uomo, che ha per moglie una schiava prende un'altra sposa, continuerà a trattare convenevolmente la prima, e non le toglierà nulla del suo cibo, del mantenimento, e del dover conjugale ". (Esod. XXI. 7.)

Il diritto di primogenitura era importante presso gli Ebrei: ad essa erano uniti molti privilegj, ed una doppia porzione nell' eredità del padre. Una sposa favorita avrebbe potuto tentar di rapirla al figlio della prima. Il Legislatore ne fa una proibizione espressa: ,, Se un uomo, dic' egli, ha due donne, l'una più, l'altra meno amata, e che ambedue gli diano dei figli; il padre nel dividere la sua successione, non potrà far passare il diritto di primogenitura nel figlio della donna favorita in pregiudizio del figlio della donna meno amata. Egli riconoscerà questi pel suo primogenito, e come tale gli darà la porzione dovuta della sua eredità. Egli è il principio del suo vigore, e il diritto di primogenitura gli appartiene ". (Deuter. XXI. 15.)

§. VIII. *Altra sorgente di divisioni prevenute: disordini delle donne, e lagnanze ingiuste dei mariti punite dalle leggi: sospetti calmati: prove delle acque amare.*

Un'altra sorgente di torbidi era da una parte l'imprudenza o i disordini delle donne; dall'altra le lagnanze ed i sospetti spesso ingiusti dei mariti. Mosè sa andarvi incontro con una saggia severità.

„ Se un uomo sposa una donna, e che essendo venuto verso di lei, la prenda in avversione, e sparga delle male dicerie sulla sua condotta anteriore al matrimonio; il padre e la madre, che vengono disonorati da queste voci, lo citeranno in giustizia. Ivi essi esporranno agli occhi degli Anziani la prova della verginità della loro figlia (19); e gli Anziani convinti della di lei innocenza, prenderanno il marito, e lo castigheranno. E perchè egli avrà macchiata colle sue calunnie la riputazione d'una vergine d'Israele, essi lo condanneranno ad un'ammenda di cento sicli d'argento in favore del padre, e rimanderanno la moglie presso al marito, senza che possa più ripudiarla. Ma se quello, ch'ei dice è vero,

la condurranno alla porta di suo padre, ed il popolo d'Israele la lapiderà, ed essa morrà per aver commessa un'infamia in Israele, e per aver disonorata col suo libertinaggio la casa del proprio padre; e tu toglierai il male di mezzo a te ". (Deuter. XXII. 13.)

La severità di questa Legge poteva contenere i mariti ingiusti; ma quale impressione non doveva ella fare sulle giovani e sulle madri incaricate di invigilare sovra di esse? Quanta cura, e quale vigilanza non dovevano esse impiegare nella loro educazione?

Ai sospetti gelosi del marito, il Legislatore oppone una prova religiosa la più propria a spaventare una donna colpevole, ed a tranquillizzare l'uomo il più ombroso. Egli vuole, che la donna si purghi per mezzo del giuramento; ma accompagna quest'atto con tali circostanze, che la convinzione sola della propria innocenza poteva farle sostenere ad una sposa sulla quale fosse caduto sospetto.

L'Eterno parla a Mosè, e gli dice: „ Se lo spirito di gelosia signoreggia un marito, e che quest'uomo sospetti con qualche fon-

damento della sua moglie , ma senza prova convincente , che gli sia stata infedele; quest' uomo condurrà la sua donna avanti al Sagrificatore, ed apporterà per lei l' obblazione della decima parte d' un *epha* di farina d' orzo , ma senza olio , e senza incenso , perchè è l' offerta delle gelosie per ritornare alla mente le iniquità ".

La partenza , e la strada qualche volta lungo , doveva far nascere molte riflessioni nello spirito della donna , che si fosse sentita colpevole. Ma quali dovevano essere i suoi pensieri alla vista del Tempio , del Sacrificatore , e della trista obblazione destinata per richiamare al Signore la memoria del suo delitto , e la promessa ch' egli aveva fatta di vendicar lo spergiuro !

„ Allora , continua la Legge , il Sacrificatore farà approssimare la donna , e la farà stare in piedi alla presenza dell' Eterno ; quindi prenderà dell' acqua santa in un vaso di terra , e vi getterà della polvere , che raccoglierà nel Tabernacolo ; scoprirà il capo della donna , levandone il velo , e le metterà sulle mani l' obblazione delle gelosie ".

Si sente quanta impressione dovesse pro-

durre questo apparato sopra una colpevole, e quale dovess' essere in quel momento l' agitazione del suo spirito, ed il turbamento della sua anima. Il velo levato ne lasciava leggere i sentimenti sul di lei volto; ciò che dava luogo alle esortazioni, ed alle istanze, che il Sacerdote non mancava di farle, s' ei la vedeva intimidita, e dubitante, di non andar più oltre, e di evitare uno spergiuro inutile e funesto. (20)

Che se ella persisteva; il discorso del Sacrificatore non poteva che aumentare ancor più i suoi spaventi. „ Tenendo in mano le acque amare, le dirà di rassicurarsi, e che se non è colpevole, non ha nulla a temere da queste acque di maledizione. Ma aggiungerà egli, facendola giurare con imprecazione: Se tu sei stata infedele al tuo sposo, l' Eterno ti abbandoni all' esecrazione alla quale ti sei sottomessa per giuramento, nel mezzo del tuo popolo; e che queste acque, le quali apportano la maledizione, entrando nelle tue viscere, ti facciano gonfiare il ventre, e disseccare la coscia; e la donna risponderà *Amen*, così sia“.

Si può egli concepire, che una donna per quanto determinata, ed ardimentosa ella

possa essere, volesse indursi a pronunciare contro sè stessa, questa formidabile sentenza, se la coscienza sua le avesse fatto qualche rimprovero? v'ha di più, bisognerà, ch'ella la beva, e se l'incorpori in qualche maniera.

„ In seguito, aggiunge la Legge, il Sacrificatore scriverà queste esecrazioni, e dopo d'averle scritte le cancellerà colle acque amare. Dappoi (ciò che lasciava ancora un istante alla riflessione ed al pentimento), egli prenderà dalle mani della donna l'offerta delle gelosie, e rivolgendola, la presenterà all'Eterno, dopo di che darà il vaso alla donna, e le farà bere quest'acque, che apportano la maledizione ".

Quando una donna colpevole avesse sostenuto fino a questo punto tutta la spaventevole scena; poteva ella senza tremare portare ai suoi labbri questa terribil coppa, e sfidare, bevendola, tutti i mali, dei quali era minacciata?

Queste minaccie non tardavano ad avere la loro esecuzione, ella era altrettanto infallibile, che pronta. Il Signore ne aveva data la sua parola: „ Quand'ella avrà bevuto queste acque, dice la Legge, se è vero,

che siasi imbrattata, e che abbia commesso il delitto contro suo marito, il suo ventre gonfierassi, e la sua coscia si disseccherà, e la colpevole proverà tutte le maledizioni, alle quali si è sottomessa. Ma se la donna è pura, ella non proverà alcun male, ed avrà dei figli. Tale è la Legge delle gelosie ". (Numer. V. 12. ecc.)

Si pesino tutte queste circostanze, e si giudichi, se si potesse desiderar nulla di più adatto a contenere le donne nei limiti della fedeltà conjugale, di spaventare le spergiure, e di dare una forza irresistibile ai giuramenti dell' innocenza ingiustamente sospettata. Rida l' incredulo, finch' ei vorrà di queste prove (21). Quelli, che conoscono le conseguenze orribili della gelosia, specialmente presso i Popoli meridionali; a quai neri delitti, a quali barbare vendette ella strascina; comprenderanno qual bene fosse per gli Ebrei, che il Legislatore avesse riservato a Dio il giudizio dei sospetti inquieti dei mariti; e che, come supremo Magistrato politico, il Signore degnasse interporre la sua potenza per assicurar l'onore, la tranquillità, e la vita delle spose innocenti, mal a proposito sospettate, e far ri-

splendere le sue vendette contro la donna infedele e spergiura. Quanti delitti, e per conseguenza quante disgrazie prevenute con questo mezzo!

Che però uno dei castighi di cui minaccia gli Israeliti disobbedienti alle sue Leggi si è: „ Ch' egli non punirà più le loro figlie quando si abbandoneranno alla fornicazione, nè le loro donne quando commetteranno l'adulterio ". (Osea IV. 14.)

Del resto, non credasi, che vi fosse bisogno di moltiplicare queste punizioni soprannaturali; due o tre esempj dovevano bastare per molti secoli.

Un incredulo ha detto (e noi siamo maravigliati, che voi, Signore, non abbiate ripetuto con lui questa obbiezione, come avete fatto di molte altre), che tutto ciò non era che un' impostura dei Sacerdoti, i quali cercavano di trarne guadagno. (*Vedi The Moral Philosopher*). Ma che vi guadagnavano mai i Sacerdoti? uno o due pugni d'orzo. Per verità si sarebbero fatti impostori a buon mercato.

Non sarà sfuggita senza dubbio ai nostri Lettori una riflessione, ed è che bisognava bene, che il Legislatore Ebreo fosse con-

vinto della divinità della sua missione, mettendo per tal modo, senza necessità, la sua Legislazione ad una sì pericolosa prova. Uno o due colpevoli sfuggiti alla pena, sarebbero bastati per elevare dei dubbj, e per iscreditare per sempre il Legislatore, le sue Leggi, e la sua Religione. Se non si considera Mosè che come un Legislatore umano, si può egli supporre tanta imperizia in un sì abile politico?

§. IX. *Del Divorzio: Divorzio permesso: perchè, e come.*

Quantunque il Divorzio sembri contrario (22) all'Istituzione primitiva del matrimonio, e che tragga seco dei grandi inconvenienti anche in politica, egli poteva però essere di qualche utilità nei paesi ove la poligamía era in uso.

Le donne, che sapevano che il marito poteva sempre ripudiarle, gli erano più sommesse, e studiavansi di piacergli. Esse dovevano temere di dar luogo a' suoi malcontenti, a' sospetti, sia per l'asprezza dell' umore, sia per le mutue contestazioni, sia per le maniere troppo libere, e per delle amicizie sospette.

Ristretto entro savj limiti, poteva il divorzio esser utile anche alla popolazione, sostituendo una sposa amabile ad una donna, di cui il marito avesse dei giusti motivi di lagnanza o di disgusto.

Finalmente, Mosè vedeva l'uso del divorzio stabilito da lungo tempo, e fortificato dall'esempio dei popoli vicini. Egli d'altronde conòsceva il carattere degli uomini, che doveva governare. Come abolire fra essi un uso antico, che era lor caro? Egli credette adunque a proposito di usare di questa accondiscendenza, e di tollerare quello, che sarebbe sembrato troppo duro di proibire.

„ Se alcuno, dice egli, avendo sposata una donna, ed avendo vissuto con lei, venga a prenderne avversione per qualche difetto, che le trovi; egli farà per iscritto l'atto di divorzio, ed avendolo messo fra le mani di questa donna, la manderà fuori di sua casa. Che se, dopo d'essere uscita di sua casa, questa donna sposi un altro uomo, e che questo secondo marito prendendola in odio, le dia ei pure la lettera del divorzio, oppure venga a morire; il primo non potrà riprenderla, dopo essere

stata la causa ch'ella siasi macchiata. È un'abbominazione agli occhi dell'Eterno: tu non caricherai di peccato il paese, che l'Eterno tuo Dio ti diede in retaggio (23) ". (Deuter. XIV. 1. ecc.)

Alcuni pretesi Filosofi, decisi a biasimare negli Ebrei anche quello, che lodano negli altri popoli, e quello ch'essi reclamano ad alta voce nei loro Scritti, condannano il divorzio permesso da Mosè (24); e voi, Signore, siete appunto uno di questi.

Era, dite Voi, *il diritto del più forte, e la Natura rozza e barbara.* Ma era il diritto degli Egiziani, dei Fenicj, dei Babilonesi, in una parola di tutti i popoli d'allora. Fu il diritto di quei Greci, e di quei Romani, dei quali ci vantate sì spesso i lumi, e la civiltà; è il diritto anche al giorno d'oggi d'una gran parte del mondo. Perchè dunque non lo biasimate che negli Ebrei?

Felici senza dubbio quei popoli, ai quali i costumi miti e virtuosi lasciano ignorare perfino il nome di divorzio! Ma se egli era il diritto del più forte, non era eziandio qualche volta la consolazione del più debole? E credete Voi, che sarebbe stata una posizione desiderabile quella d'una

sfortunata sposa esposta agli spregi, agli insulti, e fors'anche alle brutalità d'un marito, che non avesse potuto nè ripudiarla, nè soffrirla?

Checchè ne sia, Signore; se biasimando la permissione accordata da Mosè al suo popolo, Voi non avete pensato alle circostanze, nelle quali il Legislatore si trovava, bisognava almen far qualche attenzione alle condizioni ch'egli prescrive.

Prima di tutto egli non permette, che il divorzio si faccia, come facevasi presso altri popoli, verbalmente; egli esige un atto in iscritto. Questa precauzione serviva a constatare il nuovo stato della donna, e la libertà in cui ella era di rimaritarsi. Quindi erano prevenute le contestazioni, che il pentimento, o la gelosia del primo marito, avrebbero potuto cagionare. La necessità di quest'Atto per iscritto, aveva ancora un altro vantaggio. Quei mariti, che non sapevano scrivere, erano obbligati di ricorrere ai loro amici, od agli Scrivani pubblici; e questo passo dava tempo ai primi movimenti di calmarsi, e faceva nascere delle riflessioni. I consiglj d'un amico saggio venivano in soccorso; ed il carattere degli

Scrivani pubblici (erano Sacerdoti , e Leviti) doveva dar maggior peso alle rimostranze , che probabilmente non avranno mancato di fare in tali occasioni. Ma ove il marito avesse anche saputo scrivere, è tutt' altra cosa il dare un congedo verbale, dal fare un Atto per iscritto ; l' uno importa maggior riflessione dell' altro, e non vi ha dubbio , che questa obbligazione non abbia impedito più d' un divorzio.

2.° Se il Legislatore lascia il marito solo giudice del motivo , che lo determina a ripudiare la sua moglie , senza ch' egli possa essere inquietato , e perquisito giudizialmente per questo , esso suppone però , che il motivo sia ragionevole , e che non sia nè il libertinaggio , nè un capriccio *, ma qualche difetto, che avrà trovato in lei.* (25)

Noi sappiamo fino a qual punto i nostri Casisti abbiano portato il rilassamento , ed il popolo la licenza negli ultimi tempi (26). Ma questi erano abusi contro i quali i Savj reclamavano : „ Voi domandate (diceva Malachia) , perchè io non accetti i vostri sacrificj ; è perchè l' Eterno è stato testimonio fra voi , e la donna della vostra gioventù , che avete trattata

con perfidia, quantunque ella fosse vostra compagna, e la sposa della vostra alleanza. Non è in tal modo, che si agisce da chi ha qualche coscienza, non andate dunque più contra la vostra coscienza, e non prevaricate più contra la sposa della vostra giovinezza ". (Malachia II. 4.)

Così nei tempi in cui la Religione e la Virtù conservarono qualche impero sui cuori; il divorzio, quantunque permesso, era stato rarissimo, e sarebbe difficile di trovarne un solo esempio nell' intervallo di settecento anni circa.

Lo stesso, presso a poco, avvenne in Roma; finch' ella rimase virtuosa, il divorzio non vi fu conosciuto che nelle leggi (27); ma quando i costumi vi si corruppero, egli divenne comune, e fu una nuova causa di corruzione. Gli uomini si fecero un giuoco di ripudiare, e di riprendere le spose; e più d' una di queste fu veduta passare nello spazio di pochi mesi, fra le braccia di varj mariti, e ritornare fra quelle di chi le aveva dapprima ripudiate: ree alternative, frutto del libertinaggio, e sorgenti di delitti, il minor dei quali doveva essere l' indifferenza delle donne pei loro proprj figli, e l' odio per quelli delle loro rivali.

3.° Mosè aveva prevenuto questo disordine. A termini della sua Legge, una donna ripudiata, dacchè ella aveva preso un secondo marito, si reputava macchiata pel primo, ed il ripigliarlo, era un'abbominazione agli occhi dell' Eterno.

D'allora in poi, ogni speranza di riunione era perduta, la separazione era irrimediabile. Era la giusta pena dell'incostanza o delle folli passioni dei mariti; e questa proibizione potè anch' essa essere un ritegno per molti, per la tema d'un tardo, ed inutile pentimento.

Vi si scorge per lo meno una specie di delicatezza, che non si vede nelle altre Legislazioni antiche, ed un savio mezzo di prevenire gli inconvenienti che produceva per i costumi un divorzio illimitato.

Con qual occhio considerate Voi gli oggetti, Signore, se in queste giudiziose restrizioni del Legislatore Ebreo non iscorgete che la Natura *rozza, e barbara?*

Ecco, Signore, in qual modo il Legislatore Ebreo, dopo d'aver bandito dalla sua Repubblica la miseria, ed il lusso, allontanati i pericoli d'un regime insalubre, e delle malattie endemie, e tutti i mali del

parricidio religioso, della mutilazione, della schiavitù perpetua, e delle guerre esterne, ed intestine; dopo d'aver tolti, in una parola, tutti gli ostacoli alla propagazione, e chiamati gli stranieri per ripararne le perdite; l'accelera ancora coi suoi principj religiosi sulla fecondità dei matrimonj, colle utili restrizioni ch'ei mette alla poligamía, ed al divorzio, e colle savie leggi, che dovevano mantenere l'unione fra gli sposi, e per ciò stesso assicurare la loro felicità.

Noi vedremo nella seguente Lettera, come ei reprima i delitti, i quali attaccando l'onestà, e la fecondità dei matrimonj, potevano con ciò inaridire nelle sue sorgenti quella numerosa popolazione, ch'egli aveva di mira.

Siamo coi più sinceri sentimenti d'un rispettoso attaccamento, ecc.

NOTE.

(1) *Degli Dei.* Questi orribili Sacrificj erano assai comuni presso i Cananei, i Moabiti, gli Ammoniti, ecc. Mosè gli aveva vietati sotto pena di morte: „ Chiunque (dice egli) dei figli d'Israele, o degli Stranieri che dimorano in Israele, avrà dato della sua schiatta a Moloch, morrà di morte, ed il popolo lo lapiderà. Che se il popolo (aggiunge il Signore) chiude gli occhi sul delitto, metterò la mia faccia contro il colpevole, vale a dire, farò provare tutta la mia collera, sì a lui che a' suoi aderenti, e li troncherò di mezzo del mio Popolo ". (Levit. XX. 1, 2., ecc.) *Aut.*

(2) *Non la risparmierà.* Per un uomo vi sarebbe stata la pena del taglione; per una donna, la pena era l'amputazione del membro che aveva commesso il delitto. Noi non dubitiamo, che sì in questo caso, come in ogni caso in cui aveva luogo la pena del taglione, non fosse stata permessa una compensazione. Si sa, che gli antichi popoli, Ebrei, Greci, Latini, ecc., non portavano le brache come gli Europei. *Ed. Fr.*

(3) *Alla libertà.* Si è posto in dubbio, se questo Settimo Anno fosse l'Anno Sabbatico, od il settimo anno della Schiavitù. Noi non entreremo in questa discussione, osserveremo soltanto, che l'Anno Sabbatico era l'anno della remissione dei debiti, e che quest'anno, gli schiavi uscendo dalle case de' loro padroni con qualche bestiame per vivere, avrebbero

trovato una nuova risorsa nei frutti, che la terra produceva spontaneamente, e che restavano comuni. *Aut.*

(4) *Qualche soggiorno.* È un' osservazione di Giuseppe, parlando di Licurgo (contro Appione Lib. II. n.° 28.). Platone fa il medesimo rimprovero al Legislatore di Sparta. *Aut.*.

(5) *A degli espedienti per supplirvi.* Se ne prese uno fra gli altri molto barbaro. I cittadini trovandosi ridotti ad un piccol numero, essi temevano gli Iloti. Furono armati questi schiavi contro i loro nemici, lusingandoli della libertà: ma, dopo la vittoria, i più valorosi, in numero di due mila, furono trucidati segretamente. Tale fu la ricompensa del loro coraggio. *Aut.*

(6) *Questi stranieri.* Davide ne aveva nelle sue truppe, e Salomone ne impiegò un gran numero alla costruzione del Tempio. *Aut.*

(7) *Nato Israelita.* Così Achior: *Avendo creduto a Dio, ed essendosi fatto circoncidere, fu aggiunto al popolo d' Israele, egli e la sua posterità fino a questo giorno.* (Giuditt. XIV. 1.) *Aut.*

(8) *Alcune Legislazioni.* Il prestarsi delle donne era autorizzato dalle Leggi di Sparta. Non fu sconosciuto neppure nelle altre Repubbliche della Grecia. Se ne videro anche degli esempj a Roma. *Ed. Fr.*

(9) *Imperatori di Roma*, ecc. Augusto, fra gli altri. Vedi la *Legge Giulia.* Ed. Fr.

(10) *Numero di figli*, ecc. Vedi Orazio, Tacito ecc. Queste Leggi valsero maggiori elogi all' Imperatore, ch' esse non fecer di bene all' Impero: la popolazione continuò a scemarsi. *Aut.*

(11) *Rimontare più in alto.* La sola esenzione di questo genere, che trovisi nella Legge, si è quella che Mosè accorda al novello sposo: „ Egli non anderà alla guerra, e non gli verrà imposto nessun carico; ma resterà durante un anno nella sua casa, e starà in gioja colla donna che avrà presa. (Deut. XXIV. 5.) Il promesso sposo era anch' egli licenziato dal combattimento: „ Per tema (dice la Legge) ch' ei non muoja in battaglia; e che un altro non isposi la sua fidanzata ". (Deut. XX. 7.) Era un accoppiare l' Umanità alla Politica. Se v' ha tempo nel quale la popolazione debba essere incoraggiata, si è appunto quando la guerra la distrugge. *Ed. Fr.*

(12) *Di tali rimedj.* Quando questi rimedj sembrano necessarj, è già troppo tardi l' impiegarli; i costumi sono perduti, e la popolazione è disperata. Non v' hanno più che le rivoluzioni, e le grandi calamità, che possano istruire, e riformare i popoli. *Aut.*

(13) *Decadenza di Roma.* I celibatarj allora vi erano molto accarezzati, principalmente da quelli che andavano in busca di successioni, e che chiamavansi *eredipeti.* (Vedi Orazio Satire) *Aut.*

(14) *Le Stelle del Firmamento.* Si vide più sopra il Signor Voltaire obbiettare, che questa promessa fatta ai nostri Patriarchi non aveva per anco avuto compimento; e Mosè la giudicava già compiuta al suo tempo. Che giudizio farebbe il Legislatore dell' objezione del Poeta? *Ed. Fr.*

(15) *Più ancora.* Vedi Deut. I. 10. *Aut.*

(16) *Abolire quest' uso.* Diciamo chiaramente quel-

lo che i nostri Autori lasciano appena travedere. Pare che Mosè non fosse molto favorevole alla poligamia; egli la tollera piuttosto che permetterla. Ne' suoi Scritti, l'instituzione primitiva è l'unione d'uno con una. Iddio non diede che una Donna al primo Uomo, quantunque volesse che egli avesse a popolare la terra. I figli di Noè destinati a ripopolarla non hanno essi pure che una donna per ciascuno. La Storia di Giacobbe, e delle sue donne è raccontata in maniera da ispirare avversione piuttosto che gusto, per la poligamia. Quanto più si riflette sul sistema, e sullo spirito delle sue Leggi, tanto più si riman convinti, che tollerando la poligamia, egli cede, suo malgrado, all'antichità, e quasi all'universalità di quest'uso, ed al carattere d'un popolo poco docile, l'obbedienza del quale non vuol essere posta a troppe dure prove. Il Legislatore sapiente non fa tutto quello che vorrebbe. Egli teme di compromettere la sua Legislazione, e non osa di esigere, che quello che è quasi certo d'ottenere. *Crist.*

(17) *Discussa*, ecc. Vedi la Monogamia di Prémontval. *Aut.*

(18) *Della sua impurità*, ecc. Vale a dire, nel tempo de' mestrui, del parto, ecc. Era tanto più necessario di reprimere questi sfrenati desiderj dei mariti Orientali, in quanto che allora la coabitazione era d'ordinario di nocumento alla fecondità, e ch'ella ha spesso, nei paesi caldi delle conseguenze funeste per la salute degli sposi. *Aut.*

(19) *La prova della verginità della loro figlia.* Si è dubitato se queste parole si dovessero prendere figuratamente, o alla lettera. Essendosi giudicato

dei costumi antichi dai nostri, e del clima in cui vivevano gli Ebrei, da quello che abitiamo noi, si trovarono questi segni, presi letteralmente, molto equivoci. È però certo che quest' uso sussiste ancora in alcuni paesi meridionali; che i Medici dell' Antichità non pensavano su questo punto, come i nostri, e che anche fra i moderni ve n' hanno di quelli che tengono le antiche opinioni. Si vedrà quello che ne dice il celebre Haller nel Diritto Mosaico del Signor Michaelis, che ci proponghiamo di pubblicare. Si è espressamente evitato di prendere alcun partito nella traduzione di questo Testo. *Crist.*

(20) *Inutile e funesto.* La donna che si confessava colpevole non era punita di morte come adultera, perchè non militava contro di essa fuorchè la prova della confessione che la Religione le aveva fatta fare. Ella era solamente scacciata dalla casa del marito senza nessun assegno, ed il contratto di matrimonio era annullato. *Ed. Fr.*

(21) *Di queste prove.* Spencer, Huet, ecc. hanno raccolti molti esempj di prove fatte colle acque, o altrimenti, alle quali i popoli Pagani sottomettevano le donne adultere. Spencer ne conchiudeva che Mosè aveva tolto da essi, e specialmente dagli Egiziani, quest' uso: che per allontanare gli Ebrei dalle pratiche idolatre, Iddio degnavasi di convalidare con delle punizioni miracolose la prova stabilita dal Legislatore. Conchiudiamone piuttosto che è stato giudicato utile da per tutto di rimettere questo giudizio alla Divinità. Il vantaggio del Popolo Ebreo si era d'avere il vero Dio per vendicatore dell' infedeltà, e dello spergiuro. *Ed. Fr.*

(22) *Sembri contrario.* Egli lo è realmente. *Non avete letto* (dice Gesù Cristo ai Farisei, che lo tentavano, domandandogli se era permesso di ripudiare la propria moglie), *non avete letto, che quegli che ha fatto l'uomo al principio del Mondo, fece l'uno maschio, e l'altro femmina? Egli è per ciò, che l'uomo lascierà suo padre, e sua madre, e si unirà alla sua donna, ed essi saranno due in una sola carne, in guisa che essi non formeranno più due, ma una carne sola. E però, quello che Iddio ha congiunto, non venga separato dall'uomo.* Crist.

(23) *In retaggio*, ecc. Si vede in questa Legge; tolleranza, ordine, e proibizione. Mosè tollera il divorzio, ne ordina l'atto, e proibisce di ripigliare la donna ripudiata, che sia passata in seconde nozze. Queste tre cose non debbonsi confondere. *Crist.*

(24) *Permesso da Mosè.* Questi Signori sono sempre molto rigidi allorchè si tratta degli Ebrei. Gesù Cristo meno severo, non biasima nè Mosè, nè la sua Legge; risponde solo ai Farisei, che se egli l'ha data loro, fu *a cagione della durezza del loro cuore.* Il saggio Legislatore politico non dà sempre le Leggi più perfette; egli cede qualche volta alle circostanze. Ma, nell'atto che ei cede, Mosè richiama alla memoria degli Ebrei l'istituzione primitiva del Matrimonio, e se non ve li riconduce, tende almeno di ravvicinarveli. *Crist.*

(25) *Che avrà trovato in lei.* Questo difetto relativo al modo di pensare del marito, poteva esser leggero in sè stesso. Epperò una donna non era disonorata col divorzio, e poteva agevolmente tro-

vare un altro marito, massime in un paese poligamo. *Ed. Fr.*

(26) *Negli ultimi tempi.* Due pareri dividevano allora gli Autori Ebrei, e le loro scuole. Gli uni pretendevano che il marito, per ripudiare la moglie, dovesse avere delle ragioni solide, meno potenti dell' adulterio, ma però gravi. Gli altri sostenevano ch' ei la poteva ripudiare *per qualunque motivo*, anche (dicevan essi) per aver fatto cuocer troppo la carne, o per non essere abbastanza bella. Tale era l' opinione del famoso Hillel e dei Farisei suoi Discepoli. Egli è a costoro, che Gesù Cristo, cui essi volevan tentare, opponendogli la Legge Mosaica, risponde: *Che non era così nel principio. Quanto a me vi dichiaro, che chiunque, fuori del caso di fornicazione, ripudia la sua donna, e ne sposa un' altra, commette un adulterio; e chiunque sposa una donna ripudiata, commette anch' egli un adulterio.* (Matt. XIX. 3. Marc. X. 2.) *Crist.*

(27) *Nelle Leggi.* L' Autore dello Spirito delle Leggi revoca in dubbio questo fatto; ma le autorità di Dionigi d' Alicarnasso, di Valerio Massimo, ecc. non valgono esse qualche cosa più che alcune semplici probabilità e congetture? Altronde trattasi di fatti costanti, e riferiti nelle Storie. *Crist.*

LETTERA IX.

Leggi civili: continuazione. Leggi concernenti i delitti contrarj all' onestà, alla felicità, ed alla fecondità dei matrimonj. Pene pronunciate contro questi delitti. Savj regolamenti per prevenirli.

Si vuol moltiplicare un popolo? bisogna regolarne i costumi. Senza costumi non vi ha popolazione: il libertinaggio ne è la tomba; è l'abisso ove si perdono le generazioni future, e tutte le speranze della posterità.

Mosè fece uso a questo proposito d'un' attenzione, e d'una severità, che ponno far maraviglia in un secolo corrotto. Ogni impudicizia, ed ogni cosa, che vi conduca è punita dal Legislatore; egli non risparmia neppure i disordini, che siamo pur troppo avvezzi a scusare come debolezze; ma proporziona sempre sapientemente la pena col delitto.

§. I. *Adulterio.*

Quando gli uomini si riunirono in corpo di società, il fecero particolarmente per assicurarsi il più caro dei loro possessi, quel-

lo delle loro spose. Prima di questi stabilimenti, nella maggior parte dei paesi, le donne erano del primo che le poteva rapire, o sedurre. Nelle società si repressero severamente gli attentati di questo genere: quindi dipendevano la tranquillità degli sposi, il progresso della popolazione, ed il mantenimento dell' ordine pubblico. Così gli antichi Saggi ne avevan fatta una delle loro cure principali. (1)

Per insegnare al suo popolo a rispettare il vincolo conjugale, il Legislatore degli Ebrei mostra loro questa unione, benedetta fin dal principio dall' Eterno, e la pena del fuoco, lungo tempo prima della Legge pronunciata contra l' adulterio nella persona di Thamar. Questo delitto è messo nel numero di quelli, che il Signore proibisce nel compendio delle sue Leggi: *Tu non farai adulterio*, e perchè è nel cuore, che questo delitto prende la sua origine, anche i desiderj sono interdetti: *Tu non desidererai la donna del tuo prossimo.*

Queste proibizioni sono ripetute in più d' un luogo, e la pena di morte è pronunciata contra questo delitto: *Se un uomo*, dice la Legge, *commette un adulterio colla*

donna d' un altro, i due colpevoli morranno di morte, e tu toglierai il male di mezzo d' Israele. (2)

Se la pena di morte pare troppo rigorosa, si rifletta alle conseguenze funeste, che l' adulterio trae con sè. Non parliamo, nè dell' oltraggio fatto al marito (v' hanno tempi e costumi, che lo rendono meno grave), nè delle dissensioni, e degli odj, nè delle risse, e degli omicidj, che può cagionare. Quando non facesse che introdurre in una casa un erede straniero, il quale ne divide la sostanza cogli eredi legittimi, sarebbe il più vile, ed il più punibile dei furti; ma egli rapisce dei beni ancora più preziosi: ad una madre di famiglia la castità, ad un marito il cuore d' una sposa, ai figli la tenerezza d' una madre.

Questa severità era tanto più necessaria nell' incominciamento delle società, in quanto che il Legislatore aveva a contenere uomini avvezzi all' indipendenza, le passioni indomite dei quali non abbisognavano d' un freno minore. Però vediamo, che tutte le Legislazioni antiche punivano questo delitto severissimamente (3). Era sempre la pena di morte, o altre pene corporali dolo-

rosissime ; ed il rigore non si raddolcì, se non quando i costumi furono o più consolidati, o corrotti del tutto.

§. II. *Stupro.*

Voi distinguete ordinariamente due specie di stupro : quello di ratto, e quello di seduzione. Lo stupro di ratto era punito capitalmente dalle Leggi Romane (4), sia ch' ei fosse commesso con una donna maritata, sia che fosse commesso con una persona libera, fanciulla, o vedova.

Il Legislatore Ebreo fa differenza fra lo stupro d' una fanciulla promessa sposa (5), e lo stupro d' una fanciulla non promessa sposa. Nel primo caso egli ordina, che il colpevole sarà messo a morte, insieme colla colpevole, se si può presumere, ch' ella abbia ceduto sènza resistenza: ,, Se una fanciulla, dic' egli, è stata promessa in isposa ad un uomo, e che un altro avendola trovata nella città, abbia commercio con lei, voi li farete uscire amendue dalle porte della città, e li lapiderete, ed essi morranno ; la fanciulla perchè non ha gridato, e l' uomo, perchè ha violata la donna del

suo prossimo ". Il non aver gridato nè prima nè dopo, era la prova, se non d'un pieno consenso, almeno d'una debole resistenza.

„ Ma, aggiunge egli: Se alcuno trovando nei campi una fidanzata, le fa violenza, allora l'uomo morrà solo, e tu non farai nulla alla figlia, perch'ella non ha peccato, e non merita la morte: questo caso è da pareggiarsi a quello in cui alcuno si elevasse contro il suo prossimo, e gli togliesse la vita: questa fanciulla era nella campagna; ella ha gridato, e non vi fu chi venisse a liberarla ". (Deuter. XXII. 23.)

Che se la fanciulla non era promessa sposa, la pena doveva esser minore: „ Se alcuno, dice la Legge, trovando una fanciulla non promessa sposa, la prende, e le fa violenza, pagherà al padre cinquanta sicli d'argento, e sposerà la fanciulla, senza poterla mai ripudiare ". (*Ibid.* 28.) Così la figlia aveva uno stato certo, e l'uomo era punito colla doppia perdita, del suo danaro, e del diritto di divorzio; pena, che poteva bastare presso un popolo, ove le donne si compravano, e dove non si conosceva, riguardo al matrimonio, nessuna distinzione di grado, o di nascita.

Questa Legge parrà senza dubbio più savia di quella di Solone, il quale non puniva lo stupro, anche di ratto, che con un' ammenda di cento dramme (6). Però la pena parve troppo lieve, e l' ammenda fu portata a mille dramme; e poco tempo dopo, i rapitori furono obbligati a sposare la fanciulla violata (7). Era precisamente un conformarsi alla Legge di Mosè.

§. III. *Seduzione.*

Il Legislatore Ebreo non lascia impunita neppur la seduzione propriamente detta. ,, Se alcuno, egli dice, seduce una fanciulla non fidanzata, sarà obbligato di sposarla, e di farle un assegno. Ma se il padre della fanciulla ricusa assolutamente di dargliela, il seduttore pagherà la somma, che costa ordinariamente la compra d' una vergine ". (Esod. XXII. 10.), vale a dire cinquanta sicli d' argento.

Gli Ateniesi avevano una Legge somigliante. Ma le Leggi Romane per qualche tempo furono più severe. Il seduttore, se era patrizio, perdeva la metà de'suoi beni, se plebeo, era bandito. Perocchè queste Leg-

gi non erano come quelle di Mosè d' una severità uniforme, e senza eccezione di persone: esse avevano due misure, ed anche pei delitti, trattavano i cittadini con molta ineguaglianza.

§. IV. *Prostituzione.*

La maggior parte dei Legislatori antichi lungi dal proibire la prostituzione, l' autorizzavano altamente. Era anzi in quei secoli di superstizione, e d' impurità, una pratica di religione per le donne. Presso la maggior parte dei popoli dell' Oriente, i Fenicj, i Sirj, i Babilonesi, ecc. (8) le donne si prostituivano in onore de' loro Dei; e drappelli di fanciulle addette al Tempio di Baal-Peor, di Venere, di Priapo, ecc. si consacravano alla dissolutezza pubblica. Gli stessi Greci non ignoravano queste religiose infamie. Il solo Tempio di Venere a Corinto ebbe fino duemila di tali consacrate. Il prezzo della prostituzione si offeriva agli Dei, ed era uno dei più ricchi proventi del Tempio.

Mosè non chiude gli occhi su questo disordine. Egli proibisce espressamente un tal

le infame mestiere alle fanciulle del suo popolo: „ Non vi saranno delle consacrate, (vale a dire delle prostitute) tra le figlie d'Israele ". (Deut. XXIII. 17.) Proibisce ai padri di abusare della loro autorità paterna abbandonando le loro figlie a queste sregolatezze ; e per togliere questi malaugurati pretesti di religione , che traviavano gli altri popoli , dichiara , che : „ Osare di offrire nel suo Tempio il prezzo della prostituzione , sarebbe stato , anzi che piacergli , un irritarlo , ed attirare le sue vendette ". (Deut. XXIII. 18.) Qual è l'animo sì poco commosso dalla virtù e dall'onestà pubblica , che non senta qui l'eccellenza della Legislazione Mosaica , e la sua superiorità su quelle di tutti i popoli idolatri ?

Il Legislatore non proibisce in nessuna parte , in termini espressi , la prostituzione delle straniere ; ma lo spirito della sua Legislazione è tanto opposto all'idolatria, e tali prostituzioni vi si attenevano tanto davvicino , ed erano sì proprie a condurvi , che v' ha tutto il luogo di credere , che la proibizione si estendesse anche a quelle. Tale si è il parere di Giuseppe , di Filone , e della maggior parte dei nostri Maestri. Così finchè

la Religione, e le Leggi furono rispettate dai nostri Padri, non si videro mai questi luoghi di scostumatezza permessi, o piuttosto autorizzati da tanti Legislatori, e dai quali le stesse Repubbliche della Grecia traevano un vergognoso reddito (Vedi Eschine contra Timarco) : odioso commercio permesso dai Giureconsulti Romani, esercitato dalle più oneste persone (Vedi Aulo Gellio, Notti Attiche. Lib. IV. Cap. XIV.), e del quale non arrossirono neppure alcuni Imperatori (Vedi Dione Cassio, e Svetonio Lib. IV. Cap. XLI.). Quando si riflette alle querele, ai furti, agli omicidj, che tali luoghi cagionano; alle malattie crudeli che spargono, e mantengono fra il popolo; al danno cagionato da essi alla propagazione; non si può a meno di lodare la Legislazione, che non li permetteva; e di compiangere quelle, ove la corruzione dei costumi obbligava di tollerarli.

§. V. *Disordini contro natura.*

Un genere d'impudicizia appena concepibile negli individui i più rozzi, ed i più abbrutiti della specie umana, si era sparso

in quei climi. Il silenzio delle Leggi pareva autorizzarlo tra i popoli Cananei; ed una Religione, o piuttosto un cieco fanatismo lo consacrava in qualche maniera in alcune provincie dell'Egitto. Il Legislatore aveva premunito il suo Popolo contro il contagio di questi esempj: „ Sono abbominazioni (aveva detto loro); ed è appunto perchè questi popoli si sono abbandonati a dei mostruosi sregolamenti, che questa terra sta per vomitarli fuori del suo seno; non imitate dunque i loro delitti detestabili ". A queste esortazioni egli aggiunge una legge formale, e la pena di morte: „ L'uomo (dice egli) sarà punito di morte, e voi ucciderete anche la bestia; la donna, e l'animale morranno di morte, il loro sangue è sopra di essi ". (Levit. XVIII. 23. Deut. XXI, 18.) „ Non già, dice Filone, che una bestia possa essere colpevole; ma affinchè non nascano dei mostri da tali abbominevoli accoppiamenti, e non resti nel paese alcun vestigio di queste infamie ".

Un altro disordine era ancora più comune in quelle contrade. Sodoma ne aveva dato l'esempio, e la punizione di questa esecrabile città non aveva abbastanza spa-

ventati i popoli vicini. Il savio Legislatore non contento d'aver rammentata agli Ebrei la terribile catastrofe che aveva inghiottite quelle cinque Città coi loro colpevoli abitanti, fa loro una proibizione espressa, sotto pena di morte, di imitare queste orribili impudicizie: „ Essi hanno commesso, dice egli, un delitto abbominevole; morranno l'uno e l'altro; il loro sangue è sopra di essi ". (Levit. XVIII. 22. *Ibid.* XX. 13.)

Anche questa Legge parrà, senza dubbio, d'un rigore *barbaro* al Filosofo (noi non lo nominiamo per riguardo) che tratta sì leggermente queste abbominazioni, e che ne parla come d'una bagatella, o di una *frascheria* (9). Ma chi pensa seriamente alla turpitudine, ed all'infamia di questi disordini, e quanto essi nuocciono alla popolazione, non potrà che applaudire alle misure severe prese dal Legislatore Ebreo per preservarne il suo popolo. Egli lo vedeva circondato da Nazioni perdute in questi vergognosi disordini, e credette con ragione, che faceva d'uopo contenere col timore d'un castigo rigoroso quelli che fossero inchini a seguire il loro esempio.

In fatti le sue Leggi contennero lungo tempo gli Ebrei. Ma quando l'idolatria penetrò nella Nazione sotto i nostri empj Re coi culti falsi e superstiziosi dei popoli Pagani, i loro costumi s'introdussero fra noi. Invano il Legislatore aveva detto: „ Non vi saranno *consacrati* tra i figli d'Israele, e tu non offrirai all'Eterno tuo Dio il prezzo del cane (10)". Dal tempo di Roboamo si videro degli uomini abbominevoli darsi a questi disordini. Scacciati dal paese da Aza, ricomparvero sotto suo figlio, che ne perseguitò gli avanzi. Il disordine cresceva coll'empietà; e ve ne furono eziandio di stabiliti nel Tempio; ed una delle azioni che la Scrittura celebra in Giosia, si è quella d'averli sterminati (11). Dopo la Cattività, si videro rinascere queste abbominazioni; e fra le altre empietà, che il sacrilego Giasone introdusse in Gerusalemme, vi apportò dalla Grecia questo infame uso.

Fu perfino in questa Grecia sì vantata, che si videro regnare tali colpevoli ed odiosi amori. Lungi dall'arrossirne, i Poeti li cantarono, i Filosofi se ne fecero i Panegiristi, ed i Legislatori non osarono proscri-

verli. Minosse, si dice, che gli abbia autorizzati. Sparta vide i due sessi abbandonarvisi; e non punì che l'inabilità di quelli che si lasciavano sorprendere. Roma imitò questi disordini: ed i Capi della Repubblica sentendo le conseguenze d'un tal vizio, minacciarono inutilmente di punirlo colla spada (12). Fu veduto coperto della porpora assiso in trono, collocato in fine fra gli Dei. Quali costumi erano quelli di tutti questi popoli idolatri, o Signore! Quale religione era mai quella, che favoriva e consacrava tali impudicizie! E voi gridate sì altamente contro il rigore, con cui il Legislatore Ebreo proscriveva un culto assurdo, che ai sacrificj di sangue umano accoppiava queste abominazioni! E il vostro secolo ha veduto dei pretesi Saggi comparare, preferire anzi alla Rivelazione questo culto indegno, chiamarlo coi loro voti, e sospirarne il ritorno! Lagnanze in vero molto ben fondate, e desiderj molto onesti!

§. VI. *Occasioni d' impudicizia prevenute: boschi sacri, e travestimento dei due sessi proibito: modestia raccomandata.*

Era per prevenire tutte queste dissolutezze, delle quali l'idolatria forniva il pretesto, e l'occasione, che Mosè fece un divieto, che può a prima vista far maraviglia ad alcuni lettori. „ Tu non pianterai, dice egli, delle boscaglie intorno all'altare del tuo Dio ". (Deuter. XVI. 21.)

Abramo ne aveva piantato nei luoghi ove egli adorava; ed alcuni dei suoi discendenti ne avevan seguito l'esempio. La verzura degli alberi, e la freschezza delle ombre, offriva agli adoratori un ritiro piacevole in quei climi; il silenzio, e l'oscurità di questi boschi sacri poteva contribuire al raccoglimento.

I Popoli idolatri ne piantarono essi pure intorno agli altari dei loro falsi Dei. Ma l'idolatria abusò ben tosto di questi boschetti: essi divennero la posta delle dissolutezze, ed il teatro dei delitti.

Nella tema, che i suoi Ebrei ne abusassero essi pure, il Legislatore proibisce ad

essi di piantarne; e perchè i Pagani variavano gli alberi secondo le diverse Divinità che adoravano, egli li proibisce tutti ". Tu non ne pianterai di qualunque albero ei siasi ". (*Ibid.*)

Gli è ancora per prevenire le occasioni di questi disordini, ch' egli proibisce al suo Popolo l' uso comune fra i vicini popoli idolatri, di prendere qualche volta un sesso gli abiti dell' altro in onore dei loro Dei. ,, La donna, dice egli, non porterà l' abito dell' uomo, e l' uomo non vestirà l' abito della donna. Chiunque lo fa è in abbominazione agli occhi dell' Eterno tuo Dio ". (Deuter. XXII. 5.) Indipendentemente dal disegno di screditare un' usanza consacrata dall' idolatria, si sente, che tali travestimenti non potevano che dar luogo a quelle impudicizie, ch' ei voleva bandire (13).

Era stato ancora per viste di decenza, che il Legislatore, il quale non teme i dettagli quando possono esser utili ai costumi, aveva ordinato ai Sacerdoti di portare nel tempo del loro servizio delle mutande di lino, e di ascendere all' altare per un dolce pendío, e non pei gradini, affinchè gli assistenti collocati più al basso non aves-

sero a scorger nulla, che potesse offender la modestia (Esod. XXVIII. 42.).

Una Legislazione sì attenta alla decenza, sì amica dell'onestà, non era dunque che una Legislazione di *barbari*? Paragonate, Signore, queste saggie istituzioni alla nudità delle donne, eziandio delle fanciulle a Lacedemone (14); e dite chi conobbe meglio le Leggi del pudore fra il Legislatore di Sparta, e quello degli Ebrei?

§. VII. *Matrimonj colle Cananee proibiti agli Israeliti. Ragioni di questa proibizione.*

Gli stessi matrimonj, se il Legislatore non gli vegliasse, potrebbero diventare una sorgente di corruzione.

Per andarvi incontro, Mosè proibisce il matrimonio ai suoi Ebrei, prima colle Cananee; perocchè gli è particolarmente (15) di queste sette Nazioni, ch'egli loro dice: „ Tu non farai alleanza di nozze con essi; tu non darai le tue figlie ai loro figli, e tu non prenderai le loro figlie pei tuoi figli ". Queste Nazioni erano abbandonate all'anatema; ed il Legislatore conosceva il loro attaccamento all'idolatria, e la loro

estrema depravazione. Egli temeva con ragione, che il suo popolo, sedotto da questi stranieri, non prendesse unitamente all'empio loro culto, i loro costumi corrotti, i loro sacrificj barbari, e le loro prostituzioni religiose: „ Certamente, dice egli, esse storneranno da me i tuoi figli, e la collera dell' Eterno s' infiammerà contro di voi ". (Deut. VII. 3. Esod. XXXIV. 16.)

§. VIII. *Matrimonj proibiti agli Ebrei fra i prossimi parenti. Perchè. Gradi entro i quali i matrimonj erano proibiti.*

I matrimonj fra' prossimi Parenti era uno dei disordini di questi popoli. Nella prima età del Mondo, e quando la famiglia di Noè era rimasta sola sulla terra, queste unioni erano state inevitabili. Ma allorchè gli uomini si furono moltiplicati, e quando le famiglie riunite cominciarono a formare gli Stati; la Natura, e l'esperienza fecero sentire il pericolo, e la necessità di proibirli.

Mosè portò su questo punto l'attenzione più lungi d'ogni altro Legislatore Orientale che l'aveva preceduto. Con un Editto

solenne, egli proibì questi Matrimonj ai suoi Ebrei; e lo stesso Editto racchiude i motivi più capaci per ispirarne loro della ripugnanza. Sono abbominazioni detestate dal Signore; ed è in Nome suo, ch' egli fa loro queste proibizioni.

„ Allora, dice egli, l' Eterno parlò a Mosè, e gli disse. Parla ai figli d' Israele, e dì' loro: Io sono l' Eterno vostro Dio. Voi non farete quello che fassi nel paese di Egitto, ove avete abitato, nè quello che si fa nel paese di Canaan, ov' io vi conduco. Voi non imiterete i costumi di questi popoli, ma osserverete i miei Statuti e le mie Ordinanze. Io sono l' Eterno vostro Dio. Nessuno di voi s' avvicini a quella, che è sua prossima parente. Io sono l' Eterno ".

Entrando in seguito nei dettagli dei gradi di parentela; egli proibisce i Matrimonj:

1.° Fra ascendenti e discendenti. Padre e Figlia, Figlio e Madre, Avo e Nipote ecc. „ Tu non scoprirai, dic' egli la nudità di tuo padre, scoprendo quella di tua madre. È tua madre; tu non scoprirai le sue nudità (16). Tu non scoprirai le nudità della figlia di tuo figlio, nè della figlia di tua figlia; è la tua propria nudità (17).

2.° Fra Suocero e Nuora (18), Genero e Suocera (19); e la morte è la pena, ch'egli pronuncia contro quelli, che contravvenissero a queste proibizioni. „ Se un uomo, dic'egli, ha commercio colla sua nuora, essi morranno amendue; essi hanno fatto un' orribile confusione; il loro sangue è sopra di essi. E se un uomo s'avvicina alla sua suocera, e viola in lei il rispetto, ch' egli deve a suo padre, essi morranno l'uno e l'altra. Così (aggiunge egli) se un uomo sposa la figlia e la madre, saranno abbruciati esso ed esse (20), ed un'azione sì detestabile, non resterà impunita fra voi. "

3.° Tra Fratello e Sorella (21), Cognato e Cognata, e due Sorelle in una volta. „ Se un uomo, dic'egli, si avvicina a sua sorella dello stesso padre e della stessa madre, o della stessa madre solamente, o solamente dello stesso padre, sia che siano nati nella casa, o fuori di casa, commette un' azione vergognosa; essi saranno sterminati agli occhi dei figli del loro popolo: egli ha scoperto la nudità di sua sorella, egli porterà la sua iniquità. E se alcuno prende la donna di suo fratello, è un obbrobrio (22), egli ha scoperta la nudità di

suo fratello, essi saranno senza figli (23). Tu non affliggerai una donna sposando sua sorella con lei, lei veggente, e durante la sua vita". (24)

4.° Fra Nipote, e Zia paterna, o materna; ma qui non fissa la pena. Pronipote, e Pro-zia, dei quali egli dice: „ porteranno la loro iniquità, e morranno senza figli. "

Terminando quindi quest' Editto nel Nome dell' Eterno, come l' aveva cominciato: Osservate, dic' egli, da sua parte i miei ordini, ed i miei giudizj, e non seguite i giudizj, e gli ordini delle Nazioni, che io scaccierò dinanzi a Voi, perocchè hanno fatto queste cose: è per questo, che io le ho in abbominazione ". (Levit. XVIII. e XX.) E fra le maledizioni, che dovevan esser lette alla Nazione congregata, è pronunciato l' anatema contro la maggior parte di questi congiungimenti incestuosi.

Ma si dirà forse: Perchè proibire sì solennemente, e sotto pene tanto severe delle abbominazioni, per le quali si sente naturalmente una specie d' orrore? È vero, la loro sola idea ora ci ributta, e ci fa fremere; ma il tenore stesso di quest' Editto fornisce una prova, che allora fra gli Egiziani,

e i Cananei si vedevano ancora degli esempj di tali incesti anche in primo grado. Lungo tempo dopo furono ancora rimproverati a molti popoli, agli Sciti, ai Caldei, agli Assirj, ai Persiani, ecc. (25); e per quanta ripugnanza si abbia a crederlo, non possiamo rifiutarci alla testimonianza di tanti Scrittori, che l'attestano (26).

I matrimonj tra fratello e sorella dello stesso padre erano più comuni. Abramo medesimo aveva sposata la sua sorella consanguinea (27); ed il suo Nipote ebbe due sorelle in una volta per ispose. Ma presso gli Egiziani, i Cananei, i Babilonesi, i Persiani, ecc. i matrimonj anche tra fratello e sorella della medesima madre non erano rari (28). E come non sarebbero stati sparsi fra questi popoli tali incestuosi commerci? La religione gli autorizzava, e gli Dei che essi adoravano, ne avevan dato l'esempio. (29)

Era in mezzo a queste corrotte Nazioni, che il Legislatore degli Ebrei dava le Leggi al suo popolo. Poteva egli a meno di proibire sotto le più severe pene, unioni sì nocive alla conservazione del pudor naturale, della pace, e della sicurezza delle famiglie? Imperocchè senza parlare qui di

quel segreto orrore, che proviamo per tali alleanze, nè del rispetto che nella maggior parte di questi casi l'una delle parti deve naturalmente all'altra; rispetto che verrebbe distrutto da questi matrimonj; senza insistere sull'utilità fisica d'incrociare le razze, onde ottenere individui più vigorosi, e meglio costituiti, nè sul vantaggio politico di estendere i nodi, ed i motivi d'affezione fra le diverse famiglie d'uno Stato: a quante sregolatezze, a quante impudicizie domestiche non avrebbe dato luogo l'indispensabile frequenza fra parenti unita alla speranza di un'unione legittima? (30) Quanti odj, quante dissensioni, e fors'anche quanti attentati non avrebber potuto cagionare le rivalità fra padre e figlio, figlia e madre, fratello e fratello, sorella e sorella!

Così, mentre diversi Popoli dell'Oriente si permettevano tali matrimonj, tutto l'Occidente gli aveva in orrore. I Greci gli annoveravano fra i più grandi delitti, ed i Romani nelle Leggi delle Dodici Tavole li punivano, come Mosè, coll'ultimo supplizio: *incestum pontifices supremo supplicio sanciunto* (31).

Ma, se il Legislatore Ebreo proibisce i

matrimonj fra i parenti i più prossimi, fra i quali la frequentazione era più libera, e per conseguenza più da temersi il pericolo della corruzione; egli non dà a queste proibizioni quella estensione inutile, e qualche volta stravagante (32), che nei tempi d'ignoranza ruppe tanti matrimonj, e cagionò tante turbolenze.

I nostri Maestri reputano, ch'egli nol proibisse fra Zio, e Nipote, nè fra Cugini anche germani; matrimonj, che non furono per lungo tempo permessi dalle Leggi Romane (33), senza dubbio pel motivo, che nei primi tempi della Repubblica, gli zii, e le nipoti, i cugini, e le cugine abitavano insieme, o potevano vedersi famigliarmente: cosa, che rendeva necessaria una barriera insormontabile, onde prevenire i disordini. Presso gli Ebrei, al contrario, le nipoti, e le cugine germane non vedevano liberamente i loro zii, ed i loro cugini germani, esse non potevan mostrarsi a loro che velate. Così la famigliarità non avendo luogo, i matrimonj potevan esser permessi senza timore di cagionare dei disordini nelle famiglie.

È probabile, che fu per l'uso, che avevan le donne di comparir velate, o senza

velo, che il Legislatore si decise di permettere, o di proibire i matrimonj tra i prossimi parenti. Checchè ne sia, le sue Leggi su questo proposito, savie, decenti, approvate dalla natura, dalla virtù, e dalla sana Politica, prevenivano, con queste proibizioni i disordini domestici, che avrebbero sfinito il giovanil vigore, e conservavano la pudicizia, e la robustezza dei cittadini.

In tal modo, dopo d'aver assicurato agli Ebrei la vita, la sicurezza, la salute, l'abbondanza, questo grand'Uomo assicurò loro eziandio coll'onestà, e colla fecondità dei matrimonj questa popolazione numerosa che doveva formare la gloria e la forza dello Stato.

Siamo, ecc.

NOTE.

(1) Cure principali. *Fuit haec sapientia prima; concubitu prohibere vago, dare jura maritis.* Horat. Epist. *Aut.*

(2) *Di mezzo d'Israele.* Vedi Levit. XX. 10. Deut. XXII., 22. *Aut.*

(3) *Severissimamente.* Le antiche Leggi degli Arabi, dei Lidj, degli Ateniesi ecc. condannavano alla morte i due colpevoli. Presso gli Egiziani l'uomo adultero era punito con mille colpi di verghe; ed alla

donna si troncava il naso. I primi Romani, allorchè una donna era convinta d'adulterio, lasciavano a suo marito, ed ai suoi parenti la libertà di farla morire nel modo da essi giudicato più a proposito. *Convinctam adulterii*, dicono le Leggi delle Dodici Tavole, *vir et cognati, uti volent, necanto*. La *Legge Giulia* condannava l'uomo adultero a perire di spada. *Lex Julia temeratores alienarum nuptiarum gladio punit*. (Instit. §. Item Lex Julia)

Ma, nel seguito, presso la maggior parte dei popoli, le pene furono meno rigorose. Solone non condannò le donne adultere, che ad essere escluse dal Tempio, e dalle cerimonie religiose, e se esse osavano comparirvi, il popolo poteva insultarle, e maltrattarle in ogni maniera, esclusa la morte. Presso altri popoli si facevan scorrere le vie ai due colpevoli assisi colle spalle converse l'uno all'altro sul dorso d'un asino, lasciandoli esposti agli scherni, ed alle ingiurie del popolo. Negli ultimi tempi dell' Impero Romano, Giustiniano limitò la pena della donna adultera, ad essere vergheggiata e rinchiusa in un Monastero, d'onde il marito poteva ritrarla entro due anni, senza di che ella vi restava per tutta la vita. *Aut.*

(4) *Dalle Leggi Romane.* Queste Leggi furono più rigorose contro lo stupro con ratto, che contro l'adulterio. Altri Legislatori, al contrario, punirono la violazione accompagnata dal ratto, anche di una donna maritata, meno severamente dell' adulterio, perchè, dicevano, la violazione non oltraggia che il corpo, in luogo che l'adulterio corrompe il cuore. Questi Legislatori consideravano piuttosto

il torto che l'adulterio fa al marito, ed ai figli. I Romani punivano nello stupro di ratto l'attentato contra il buon ordine, e la sicurezza pubblica. *Aut.*

(5) *Promessa sposa.* Era lo stesso per conseguenza della violazione d' una donna maritata. *Aut.*

(6) *Cento dramme.* Εαν τις αρπασῃ ελευθεραν γυναικα καὶ βιαζηται, ζημιαν εκατον δραχμας διδοναι (*Plutarco in Solone*) Enrico Stefano cita un passo nel quale questa ammenda non era portata che a dieci dramme : ζημιαν δεκα δραμας ταξασθαι, ma non dice d' onde l' abbia tolto. *Aut.*

(7) *La fanciulla violata.* Τον βιασαμενον χορην φοτην γαμειν. (*Petit. Leg. Att.*)

(8) *I Babilonesi*, ecc. Vedi Baruc, Erodoto, Strabone, Giustino, Valerio Massimo, ecc. I loro Testi si troveranno in Spencer, Selden *de Diis Syriis, etc.* Il Signor Voltaire ha bel prendere da *galante Cavaliere le Dame Babilonesi* sotto la sua protezione, si presterà maggior fede alle testimonianze di Baruc, di Erodoto, di Strabone ecc. che ai suoi vani ragionamenti. *Aut.*

(9) *Frascheria.* Vedi Dizionario Filosofico Art. *Amor Socratico.* Ci pare, che quest' Articolo non avrebbe dovuto passare dal *Dizionario* nella *Ragione per Alfabeto*, dopo i vivi e giusti rimproveri ch' ei valse al suo Autore per parte di molti Scrittori tanto nazionali, che stranieri. *Crist.*

(10) *Il prezzo del cane.* Vedi Deut. XXIII. 18. Noi crediamo, che con questa espressione il Legislatore intenda quegli uomini infami, i quali prostituivansi a prezzo d' oro a profitto dei Tempj nei quali erano mantenuti. *Aut.*

(11) *Sterminati*. Così, ogni volta che l'idolatria rientrava nella Nazione, vi rientravano insieme queste iniquità; d'onde si può giudicare dell'unione dell'idolatria e di tali dissolutezze, e quanto i popoli idolatri vicini agli Ebrei fossero corrottissimi. *Ed. Fr.*

(12) Colla spada. *Lex Julia gladio punit ..... et eos qui cum masculis nefandam libidinem exercere solent.* (Instit. §. Item *Lex Julia*) *Aut.*

(13) *Voleva bandire*. „ In ogni tempo, dice un Commentatore dal quale prendiamo spesso le idee, (*Chais*) i savj Conduttori di popoli ebbero gli occhi aperti su tali travestimenti. Platone assicura essere contra l'ordine della Natura, che gli uomini si vestano da donna; e Caronda condanna quelli, che si sono resi colpevoli di questi travestimenti, ad essere esposti per tre giorni di seguito nelle assemblee pubbliche coi loro abiti di travestimento. *Aut.*

(14) *A Lacedemone*. In certi giorni dell'anno i giovani dell'uno, e dell'altro sesso combattevano nudi, e danzavano insieme in questo stato. Quale Legislazione! *Non solo le Leggi di Sparta* (dice Montesquieu) *toglievano ai parenti i sentimenti naturali, esse toglievano il pudore anche alla castità*. Aut.

(15) *Particolarmente*. Si crede comunemente, che Mosè abbia proibiti i matrimonj con tutte le straniere. È un errore abbastanza confutato dalle Leggi concernenti i prigionieri di guerra, e dall'esempio di molti personaggi virtuosi, dei quali la Scrittura riferisce, che avevano sposate delle straniere, senza ch'Ella ne faccia loro alcun rimprovero. Alcuni Dotti hanno creduto eziandio, che fossero

permessi agli Ebrei i matrimonj colle Cananee convertite. Essi citano l' esempio di Rahab. Ma egli è ben certo, che Rahab fosse di razza Cananea? Si potrebbe rivocare in dubbio. *Crist.*

(16) *Le sue nudità.* „ Il matrimonio del figlio colla madre (dice l'Autore dello Spirito delle Leggi) confonde lo stato delle cose. Il figlio deve un rispetto senza limiti alla madre; la donna deve un rispetto senza limiti al marito. Il matrimonio del figlio colla madre, rovescierebbe nell' uno e nell' altra lo stato naturale. Vi ha di più, se il matrimonio fra la madre, ed il figlio fosse permesso, arriverebbe quasi sempre, che allorquando il marito sarebbe capace d' entrare nelle viste della Natura, la donna non lo sarebbe più. Il matrimonio fra il padre e la figlia ripugna alla Natura meno del precedente, non essendovi questo doppio ostacolo. Ma i padri sempre intenti a conservare i costumi dei loro figli, dovettero concepire una naturale avversione per tutto quello che poteva corromperli ". *Aut.*

(17) *La tua propria nudità.* Si può notare, che il matrimonio del padre colla figlia non è proibito espressamente in nessuna parte delle Leggi di Mosè, ma solo per induzione; apparentemente perchè questo genere d' incesto era più raro presso i popoli vicini. Ma come mai avrebbe potuto esser comune quello del figlio colla madre? Sarebbe forse perchè passando la madre al figlio, come parte della successione paterna, l' idea di proprietà, o delle idee fanatiche di Religione avessero resi questi matrimonj meno rari, quantunque più opposti alla Natura, ed acciecate quelle Nazioni fino ad un tal punto? *Ed. Fr.*

(18) *Nuora*. Sia nuora o figlia del tuo figlio, sia figlia della tua moglie. *Aut.*

(19) *Genero e suocera*. Sia moglie di tuo padre; sia madre della moglie. „ Come i figli (dice Montesquieu) abitano, o sono reputati abitare nella casa del loro padre, e per conseguenza il genero colla suocera, il suocero colla nuora, o colla figlia della sua moglie; il matrimonio fra essi è proibito dalle Leggi di Natura. In questo caso l' immagine ha l' effetto medesimo della realtà, perchè ha la stessa causa. La Legge Civile non può, nè deve permettere tali matrimonj. *Aut.*

(20) *Esso ed esse*. Vale a dire, le due donne, se hanno acconsentito a questa congiunzione illegittima, o quella delle due che vi avrà consentito. *Aut.*

(21) *Fratello, e sorella*. „ L' orrore per l' incesto tra fratello, e sorella (dice Montesquieu) ha dovuto uscire dalla stessa sorgente. Basta, che i padri, o le madri abbiano voluto conservare i costumi dei loro figli, e la purità delle loro case, per aver ispirato ai loro figli l' orrore per tutto ciò che poteva portarli all' unione dei due sessi “. *Aut.*

(22) *Un obbrobrio*. Mosè fa un' eccezione a questa Legge pel caso in cui il fratello fosse morto senza aver avuto figli dalla vedova. Egli lascia vivere l'antica Legge del *Levirat*, cui si accontentò di moderare. Noi ne parleremo altrove. *Aut.*

(23) *Senza figli*. Vale a dire, che i loro figli non saranno riguardati come appartenenti ad essi, ma come appartenenti al fratello defunto. In tal modo, dice Michaelis, il secondo marito perdeva l' eredità. *Aut.*

(24) *Durante la sua vita*. Si può conchiudere da

queste espressioni, che se non era permesso di sposare insieme le due sorelle, si poteva sposarle successivamente. Questi matrimonj sono permessi anche alle Indie, ove i mariti amano di dare ai loro figli per matrigna una zia, piuttosto che qualunque altra donna. *Aut.*

(25) *Persiani*, ecc. Il Signor di Voltaire rigetta tali accuse formate contro i Persiani; quantunque appoggiate alla testimonianza di Storici contemporanei, e che avevano vissuto nel paese; egli vuol piuttosto credere *ai Libri di Zoroastro*, *i quali* (dice egli) *proibiscono i matrimonj anche fra cugini germani*. Questa ragione sarà eccellente; quand' egli avrà dimostrato l' autenticità dei pretesi libri di Zoroastro da lui medesimo trattati *d' assurde rapsodie*, *indegne di Zoroastro*. Ed. Fr.

(26) *L' attestano*. Citiamone alcuni. „ Attila (dice Prisco) s'arrestò per isposare la sua figlia Esca; cosa permessa dalle Leggi degli Sciti. Questi matrimonj incestuosi sono ancora in uso fra i Tartari discendenti degli Sciti ". Tolomeo assicura, che nell'Asia Meridionale gli incesti del figlio colla madre erano comuni. Catullo li rimprovera ai Magi; Clemente Romano ai Persi. Aggiungetevi Sesto Empirico, Agatia, Bardesane, ecc. *Aut.*

(27) *Sorella consanguinea*. Questi matrimonj erano permessi anche agli Ateniesi per una Legge espressa, ch' essi avevano adottata, senza dubbio, al pari di molt' altre degli Egiziani: *εζειναι γαμειν τας εκ των πατερων αδελφας*. *Aut.*

(28) *Non erano rari*. Vedi Erodoto, Filone, Tolomeo, Sesto Empirico, ecc. *Aut.*

(29) *Dato l' esempio*. „ Se alcuni popoli non hanno rigettati i matrimonj fra il padre e le figlie, i fratelli e le sorelle, ecc. osserva Montesquieu, chi lo direbbe? delle idee religiose hanno spesso fatto cadere gli uomini in tali traviamenti. Se gli Assirj, se i Persiani hanno sposato le loro madri; gli uni l' hanno fatto per un rispetto religioso per Semiramide: i secondi per Zoroastro. Se gli Egiziani hanno sposato le loro sorelle, fu ancora un delirio della loro Religione, la quale consacrò questi matrimonj in onore d' Iside “. L'Autore del Libro della Sapienza attribuisce anch' egli all' idolatria queste mischianze incestuose.

Noi crediamo, che quest' uso rimasto dai primi tempi, o portato nelle società da famiglie semibarbare, indipendenti, ed isolate, che non avevano potuto, o non avevan volutó andar da lungi a cercarsi delle spose, quando ne trovavano nelle loro capanne, crediamo, dissi, che quest' uso, per difetto delle Leggi, siasi conservato presso alcuni popoli, e che, quando gli uomini incominciarono ad arrossirne, copersero il vizio col manto della Religione.

È, senza dubbio, questa indolenza, o questa difficoltà d' andare a cercar delle donne da lontano, che conserva ancora fra alcune Orde selvagge questi matrimonj incestuosi. *Ed. Fr.*

(30) *Legittima?* Vedi quel che ne dice il Vescovo Taylor nel suo *Ductor dubitantium*. Aut.

(31) *Sanciunto*. Vedi Enrico Stefano: *Juris Civilis fontes et rivi*. Aut.

(32) *Stravagante*. La maggior parte di tali estensioni si attribuisce ai Goti. *Ed. Fr.*

(33) *Dalle Leggi Romane.* L' Imperator Claudio fu il primo Romano, che sposò sua nipote, e malgrado la Legge ch' egli diede, onde permettere simili matrimonj, il suo esempio, che fu seguito allora per compiacenza da un Cavaliere Romano, non fu imitato qualche tempo dopo che da un Liberto. Anche allorchè fu permesso di sposare la sua nipote, figlia di fratello, non potevasi sposare la figlia di sorella. *Nunc autem ex tertio gradu licet uxorem ducere, sed tantum fratris filiam, non etiam sororis.* Ulpiano.

I matrimonj fra' Cugini Germani furono proibiti in Roma, fino a che Carvilio Ruga, essendo accusato d'avere sposato contra le Leggi la sua Cugina Germana, che era molto ricca; il popolo, il quale amava questo Cittadino, l' assolse; e con questa occasione, permise tali matrimonj per una Legge espressa. *Aut.*

LETTERA X.

Leggi Civili: Continuazione. Leggi concernenti il governo interno delle famiglie.

Ogni famiglia è un piccolo Stato; in quella guisa che gli Stati sono grandi, e numerose famiglie, delle quali il Sovrano è padre. Queste grandi famiglie non possono esser felici, e saggiamente governate, che in quanto regni il buon ordine nelle famiglie particolari, ond'esse sono composte.

Vediamo dunque in qual modo il Legislatore Ebreo stabilisce la subordinazione in quelli che devono obbedire, e modera l'autorità in quelli, che vi comandano, e con quanta sapienza determina i diritti, ed i doveri rispettivi degli uni e degli altri.

Abbiamo veduto quali fossero quelli dei mariti, e delle mogli; passiamo a quelli dei genitori, dei figli, dei padroni e degli schiavi.

§. I.° *Diritti, e doveri dei Padri, e delle Madri.*

La Legislazione Mosaica, come l'abbiam notato più sopra, non aveva lasciato ai pa-

dri il diritto inumano stabilito presso tanti altri popoli di esporre, o di uccidere alla loro nascita quelli dei loro figli, di cui volevano sbrigarsi: essa gli obbligava al contrario di nodrirli e di educarli tutti.

Oltre al nutrimento, ed alle cure necessarie alla loro conservazione, i padri e le madri dovevano eziandio l'istruzione ai loro figli. Questa consisteva nell' insegnar loro i grandi Dogmi della Religione; l'Unità di Dio creatore, e conservatore del mondo; la scelta, ch' egli aveva fatto d'Israele per suo popolo; le pene e le ricompense, ch' egli annuncia ai trasgressori, ed agli osservatori della sua alleanza: conveniva che loro apprendessero le maraviglie operate in favore dei loro antenati, e l'origine delle loro Feste destinate a perpetuarne la memoria. „ Quando tu sarai entrato, dic' egli, nella terra, che l'Eterno ti darà, tu osserverai queste cerimonie, e quando i tuoi figli ti domanderanno, perchè questa Pasqua, perchè questo riscatto dei primogeniti? ecc. tu risponderai loro: questa Pasqua è la vittima del passaggio dell' Eterno, perocchè l'Eterno è passato percuotendo i primogeniti dell' Egitto, e li-

berando le nostre case. Egli ha steso per noi il suo braccio possente; Egli ha operato dei segni, e dei grandi prodigj, e ci ha tratti da quel paese, ove gemevamo nel servaggio ". (Esodo XII. 25. XIII. 14. Deuter. VI. 20.)

Essi dovevano insegnar loro anche i principali Statuti, e le Ordinanze della Legislazione. È questa un' obbligazione imposta ad essi dal Legislatore nei termini i più forti. „ Applicate il vostro cuore, dice egli, a tutte queste parole, che vi intimo oggi di comandare ai vostri figli, affinchè le osservino tutte esattamente. Voi le insegnerete con sollecitudine ai vostri figli, ed ai figli dei vostri figli ". E per animarli colla vista della ricompensa, all' osservazione di questo dovere, egli vi aggiunge una promessa. „ Voi le insegnerete loro, dice egli, con sollecitudine, affinchè i vostri giorni, ed i giorni dei vostri figli siano prolungati sulla terra, che l' Eterno vostro Dio ha giurato di dare ai vostri padri ". (Deuter. IV. 9. VI. 7. XI. 19. XXXII. 46.)

Non basta d' istruirli, bisogna ch' essi veglino alla loro condotta, che li riprendano, e li correggano. „ E se un figlio si mostra

indocile e ribelle; se disprezzando i consigli e le correzioni, egli s'ostina a continuare nel libertinaggio, e nella dissolutezza, essi devono denunciarlo ai Giudici; ed i Giudici dopo d'aver constatata l'incorreggibilità lo condanneranno alla morte ". (Vedi più sopra, Lettera VIII.). Così il Legislatore reprimeva il vizio, e manteneva l'autorità paterna senza abbandonare la vita dei figli al furore d'un padre o irritato, o inasprito forse da una sposa favorita contro i figli d'un'altra sposa. Precauzione saggia, sopra tutto in uno Stato poligamo.

Togliendo ai padri il diritto di vita e di morte sui loro figli, Mosè lascia ad essi quella di consacrarli per voto al servigio del Tabernacolo, ed anche di venderli come schiavi nel caso d'un'estrema indigenza.

Se questo diritto di offrire per voto i propri figli al servigio del Tabernacolo vi sembra duro, comparatelo a quello, che tanti Legislatori lasciavano ai padri, non solo di consacrarli al servizio dei Tempj, ma di immolarli agli Dei, che vi si adoravano. Questo diritto d'altronde, non era che il diritto, che avevano i padri sulle proprie

loro persone ; ogni Ebreo poteva consacrarsi come schiavo al servizio del Tabernacolo. Del resto l' esecuzione rigorosa di questo voto era raddolcito e per la certezza d' un buon trattamento, e fuori del caso del *cherem*, per la libertà del riscatto per un prezzo, di cui Mosè non aveva lasciato l' arbitrio ai Sacerdoti, ma che aveva fissato con una Legge espressa, ad una somma modica. (1)

Quanto al diritto, ch' egli lascia ai padri di vendere i loro figli come schiavi, era il diritto di tutti i popoli d' allora (2), e Mosè, come abbiam detto più sopra aveva raddolcito questo diritto con delle restrizioni, e delle precauzioni, che non erano state prese dagli altri Legislatori. Col mezzo di queste precauzioni, un tal diritto diventava utile non solo ai parenti, ma agli stessi figli, ed allo Stato. Essendo allora i figli una risorsa sicura pei parenti, sia per loro servigio, sia pel prezzo della vendita, l' interesse non poteva che impegnare i padri, e le madri a moltiplicarne il numero, e ad averne cura nella loro infanzia. Ora, quanti figli serbati allo Stato per questa via! Le Case di carità, nelle quali sono ricevuti

quelli che vengono abbandonati dai loro parenti, ne salvano forse meno. (3)

Le fanciulle per tal modo vendute passavano nella casa del loro padrone, sotto la condizione, o almeno colla speranza di diventarvi donne di primo o di secondo grado con un trattamento onesto, sposando il padre di famiglia, o alcuno de' suoi figli, senza di che il Legislatore accorda ad esse il diritto di riscatto, o la manomissione nel settimo anno (4). (Esodo XXI. 7. 8. Deuter. XV. 17.). Con queste savie modificazioni, il Legislatore seppe rendere vantaggioso, e salutare, un diritto, che secondo i vostri costumi pare a prima vista ributtante. (5)

§. II. *Diritti, e doveri dei figli.*

Per le nostre Leggi, i figli dovevano ai genitori, rispetto, obbedienza, amore. È uno dei comandi, che Iddio dettò di viva voce al suo popolo, e ch'ei degnossi di scrivere sulla pietra. È il primo della seconda Tavola, il solo al quale egli unisca una promessa particolare di ricompensa.

„ Onora il tuo padre e la tua madre,

affinchè tu prosperi, e viva lungamente sulla terra, che l'Eterno tuo Dio ti darà. Ciascuno di voi, dice altrove, tema il suo padre e la sua madre ". (Esod. XX. 12. Deuter. V. 16. Levit. XIX. 3.)

Questo *onore* dei parenti prescritto ai figli racchiude tutti i sentimenti ad essi dovuti. È l'espressione di cui si servono dopo Mosè i Legislatori, ed i Saggi della Grecia (6), ed alcuni fra essi annunciano parimenti una vita lunga e felice, come ricompensa dell'osservanza di questo precetto, e della cura che prenderanno i figli di mantenere il loro padre, e la loro madre nella vecchiaja. (7)

Che se un figlio obliando quello, ch'egli deve agli autori dei suoi giorni trascorre fino a percuoterli, la morte è la pena del suo delitto. ,, Chiunque avrà percosso suo padre, o sua madre, morrà di morte ". (Esod. XXI.)

Le imprecazioni, la parole oltraggiose pronunciate contro di essi erano punite colla stessa pena. ,, Se alcuno maledice suo padre, o sua madre, morrà di morte: egli maledice suo padre, o sua madre, il suo sangue è sopra di lui ". Ed il dispregio dei

parenti è posto nel novero dei delitti, che meritavano l'anatema nelle maledizioni pubbliche ". Sia maledetto chi ha sprezzato suo padre o sua madre, e tutto il popolo risponderà *Amen* ". (Esod. XXI. 17. Levit. XX. 9. Deuter. XXVII. 16.)

Somiglianti castighi trovavansi nella Legislazione d' Atene. Il figlio, che aveva osato percuotere suo padre perdeva il pugno, od era lapidato sull' istante; ed una Legge espressa obbligava il padre a denunciare il figlio, che l' aveva oltraggiato di parole, sotto pena d' esser egli medesimo dichiarato infame. (8)

Mosè non pronuncia alcuna pena particolare contro il parricidio (9), senza dubbio perch' egli era senza esempio. Questo delitto è sì orribile, egli deve essere naturalmente sì raro, che la maggior parte dei Legislatori antichi non ne parlarono. Solone non ne aveva fatto parola nelle sue Leggi, perchè, diceva egli, non credeva che potesse mai esservi in Atene un uomo tanto scellerato da rendersene colpevole. Le Leggi Romane delle Dodici Tavole non ne parlano neppur esse; e lo Storico Erodoto assicura, che anche al suo tempo questo de-

litto era sconosciuto nella Persia. Ma quando i costumi si depravarono, fu necessario presso diversi popoli d'immaginare contro questo delitto dei supplizj singolari, e crudeli.

Quantunque sia nell' ordine naturale, che dopo d'aver dato la vita ai loro figli, i padri lascino ad essi i mezzi di sostenerla coi loro beni; la maggior parte dei Legislatori antichi accordavano però ai genitori una grande libertà a questo riguardo. Il Legislatore Ebreo l' aveva ristretta. Egli non permette ai padri di disporre a loro grado dei beni loro patrimoniali. I figli ne erano gli eredi necessarj, e dovevano dividerli fra essi in porzioni eguali. Il maggiore però ne aveva una porzione doppia; era il diritto di primogenitura stabilito prima di Mosè, per compenso delle spese dei Sacrifici, e d' altre cose, ch' egli era obbligato di fare in qualità di Capo della famiglia dopo la morte del padre.

Le figlie non ereditavano nulla dei beni paterni, a meno che il padre non fosse morto senza maschj: in questo caso esse si dividevano l' eredità per porzioni eguali; ma allora non potevano maritarsi fuori del-

la loro Tribù, e d'ordinario si maritavano nella loro famiglia. Quelli che le sposavano erano iscritti nelle Tavole genealogiche come figli del defunto. Così il suo nome si perpetuava; onore ambito presso gli Israeliti, ed i beni restavano sempre nella stessa famiglia, o almeno nella stessa Tribù.

Troverete nella Legislazione d'Atene una disposizione simile a questa, e fondata sicuramente sugli stessi motivi. Le figlie eredi d'un padre morto senza figli maschi, non potevano maritarsi che coi loro prossimi (10), per impedire che i beni non uscissero dalla famiglia; Legge salutare negli Stati, nei quali la distribuzione delle terre era stata saggia.

Quanto ai beni acquisiti, pare, per l'esempio di Caleb, che i padri potessero disporre a loro grado, e farne parte anche alle loro figlie.

§. III. *Diritti, e doveri dei padroni verso i loro schiavi.*

La schiavitù è ella un bene, od un male politico? Ha egli più vantaggi, che inconvenienti? Tali sono le questioni agitate da

alcuni moderni ; con diverse intenzioni, e con diversità di sentimenti ; e dopo l'abolizione della servitù, si videro alcuni Letterati desiderarne il ritorno.

Queste questioni non erano agitate dagli Antichi ; un uso universale autorizzava allora la schiavitù in tutta la sua durezza. Mosè vedendolo stabilito presso gli Ebrei, e presso tutti i popoli vicini, non intraprese di abolirlo (11), ma lasciandolo sussistere vi seppe mettere delle restrizioni, le quali provano egualmente e la sua umanità, e la sapienza dei suoi intendimenti politici.

Voi non ignorate, Signore, con quanta barbarie trattassero le Leggi questi sgraziati anche fra le Nazioni, che ci vengono proposte come modelli di savj Governi. Era poco il condannare i colpevoli a pene crudeli ; non si risparmiavano sempre neppure gli innocenti.

,, A Lacedemone (12), gli schiavi, per quanto barbaramente fossero trattati, non potevano reclamare l'autorità delle Leggi ; essi erano obbligati a ricevere ogni anno un certo numero di percosse, quantunque non le avessero meritate, solo perchè non

disimparassero ad obbedire. Se alcuno per la sua statura e per la sua bella presenza pareva elevarsi al di sopra della sua condizione, egli era punito di morte, ed il suo padrone era condannato ad un' ammenda, perchè avesse ad impedire, mediante i cattivi trattamenti, che quegli schiavi, che gli rimanevano, non colpissero un giorno gli occhi dei cittadini con la loro esteriore apariscenza ".

Autorizzati dalla loro Legislazione (13), gli Spartani piombavano sugli Iloti occupati dei lavori campestri, e trucidavano spietatamente i più vigorosi, senz'altra ragione fuor quella di star in esercizio, e di impedire, che essi moltiplicassero di soverchio. Era con questa barbara spedizione, che gli Efori aprivano la loro magistratura, ed i giovani più stimati incaricavansi dell' esecuzione, come d' una commissione onorevole. Quale Legislazione, Signore!

Quella di Roma fu ancor più barbara. È stato detto, e nulla vi ha di più vero: le Leggi di questa Capitale del Mondo, sugli schiavi, sono l' opera della ferocia, e l' obbrobrio della ragione; non si ponno leggere senza fremerne d' orrore. Esse gli pareg-

giano alle bestie da soma, gli abbandonano alle più crudeli torture: se un padrone è assassinato, tutti gli schiavi trovati sotto al medesimo tetto, ed anche soltanto a portata di voce, sono condannati a morte senza distinzione. E, pazienza ancora se non fossero stati sacrificati che a delle viste reali, od apparenti d'utilità, e di sicurezza; ma essi lo erano anche ai piaceri pubblici. Migliaja di questi infelici spiravano nell'arena per trastullo d'un popolo feroce sotto gli occhi dei Magistrati, e delle Leggi: e vi furono de' giorni di gioja, nei quali corse più sangue nell'Impero, che non in una giornata di battaglia.

Queste Leggi barbare, lasciavano senza riserva gli schiavi dell'uno e dell'altro sesso in preda alla brutalità dei loro padroni (14); e Voi sapete a quanti eccessi dèsse luogo questa licenza. - Eccessi d'impudicizia: essi sono attestati da tutti gli antichi Scrittori; si abusava, e si faceva traffico della pudicizia delle schiave; e Catone stesso, il savio Catone non arrossì di questo vergognoso guadagno. - Eccessi di crudeltà, ella era senza limiti. Roma vide le stesse donne, dimentiche della loro natura-

le dolcezza, lacerare a colpi di verghe il dorso alle loro schiave, perchè avean loro acconciato male un riccio del capo, e fare di questa barbarie il loro esercizio mattutino, ed il divertimento della loro toletta. Ella vide dei padroni spietati trasportare i loro schiavi vecchi ed infermi nelle isole deserte del Tebro, ed abbandonarveli come bestie inservibili, perchè vi perissero di fame e di miseria; dei ricchi ghiotti, sceglie-re quelli che erano più ben pasciuti, ed adiposi, scannarli senza alcuna ragione di malcontento, per gettarne i corpi nelle peschiere ad ingrassarvi i pesci e rendere con questa pastura più saporite le Murene.

Il Legislatore Ebreo non lascia ai padroni questa autorità dispotica neppure sugli schiavi stranieri. Egli veglia alla conservazione della loro pudicizia, e della loro vita. L'adulterio commesso con una schiava maritata non resta impunito (15); e se se ne giudichi dai prigionieri di guerra, allorchè un padrone aveva presa la sua schiava per moglie, o per concubina, non poteva lasciarla, che ridonandole la libertà.

Egli ordina eziandio: „ Che il padrone, il quale percuotendo un servo, gli cavi un

occhio, o gli rompe un dente, debba lasciarlo in libertà ". Meritano essi la morte? Tocca al Giudice a pronunciare la sentenza, e se alcuno, punito dal padrone colle verghe, spirava sotto i colpi; lo stesso padrone era condannato a morte, a meno che non provasse evidentemente che non aveva avuto intenzione di ucciderlo (16); egli non sfuggiva ai rigori della Giustizia, se non nel caso in cui lo schiavo avesse sopravvissuto alcuni giorni (17). (Esodo XX. 22, 26, 27.)

Egli porta ancor più lungi la bontà: assicura ad essi dei giorni di riposo e di piacere, sollievo ben dovuto in una vita tessuta di fatiche, e di pene. Egli vuole che godano del riposo del Sabbato, e delle Feste. *È per essi eziandio* (dice egli), *che questo riposo è stato istituito: Ricordatevi*, aggiunge, *che anche voi siete stati schiavi in Egitto;* e non invidiate a questi infelici un riposo, che voi avreste trovato sì dolce e sì necessario. Egli vuole in fine, che gli schiavi abbiano parte non solo ai frutti spontanei dell'Anno Sabbatico, ma eziandio ai Conviti religiosi delle nostre Solennità, ed ai nostri pranzi sacrificatorj, e che

in queste Feste almeno, la gioja sia comune ai padroni, ed agli schiavi: *Tu starai in allegrezza, tu, la tua moglie, i tuoi figli, il tuo servo, e la tua serva.* (V. sop.) Savia e benefica Legge, che lasciando respirare questi sventurati, rianimava il loro vigore, e conservava ai padroni degli uomini utili, che sarebbero forse stati consumati dalla continua ed eccessiva fatica. Tale era la dolcezza delle nostre Leggi sulla schiavitù. Epperò non si videro mai presso i nostri Padri quelle ribellioni degli schiavi, che spinsero tanti Stati, Sparta, Sicilia, Roma stessa, all' orlo del precipizio.

Siamo, ecc.

NOTE.

(1) ***Somma modica.*** Cinquanta sicli al più (Levit. XXVII. 3.). I figli in questa sorta di schiavitù conservavano il loro diritto all' eredità paterna, ed agli altri beni. Potevano dunque riscattarsi da sè medesimi se non venivano riscattati dai genitori. Quando si considera di quanta utilità fossero i figli ai parenti presso gli Ebrei, si capisce che questi voti dovevano esser rari, o che il riscatto non tardava. ***Aut.***

(2) *Popoli d' allora.* Il diritto dei padri era sì assoluto presso la maggior parte dei popoli, che Aristotile non ha temuto di asserire, che un padre di famiglia non può commettere ingiustizia contro i suoi schiavi, e la sua famiglia, qualunque sia il modo con cui gli tratti. Bella Morale pel Principe dei Filosofi! Vedi Grozio. *Ed. Fr.*

(3) *Forse meno.* È il parere del Signor Michaëlis nel suo Diritto Mosaico. *Aut.*

(4) *Settimo anno.* Solone proibì con una Legge agli Ateniesi di vendere le loro figlie e le loro sorelle, fuori del caso di cattivo commercio. Μη εξειναι θυγατερας πωλειν μητ αδηλφας, πλην αν μηλαβη παρθενον ανδρι συγγεγ εν ενημιην. Questa legge è una prova che fino a lui i padri avevano avuto la libertà di vendere anche le loro figlie. La proibizione di Solone era savia in una Città, ove i cittadini non potevano sposare che una cittadina. Le Leggi Romane non tolsero che assai tardi ai padri il diritto di vendere i loro figli. *Aut.*

(5) *Ributtante.* È senza dubbio questa apparente durezza, che ha fatto sostenere ad alcuni Dotti che Mosè non permetteva di vendere ai padri che le loro figlie. Noi non vediamo che questa distinzione sia fondata. *Aut.*

(6) *Della Grecia.* Τεκνα τυς γονεις τιματωσαν, dicevano Trittolemo, Caronda e Zaleuco. *Aut.*

(7) *Nella vecchiaja.* Ικανως βιωσεις γηροβοσκων τυς γονεις. *Ales parentes si senes, vives diù.* Vedi Enrico Stefano, *Juris Civilis fontes et rivi.* Aut.

(8) *Dichiarato infame.* Solone aveva ristretto all' infamia la pena del figlio, che aveva oltraggiato, o

percosso il padre, o la madre, o che ricusava di soccorrerli nei loro bisogni. O τυτων τυς γονεις μη τρεφων ατιμης εςω. L'infame era escluso da tutte le Magistrature, dal diritto di comparire alle assemblee, nei Tempj, ecc. *Aut.*

(9) *Contra il parricidio.* Vedi Chais. *Aut.*

(10) *Che coi loro rimproveri.* Μη εξειναι ταις επιληπτοις εξω της αγχιςειας γαμειν. V. *Petit Leg. Att.* Aut.

(11) *Di abolirlo, ecc.* Pare che Mosè pensasse sulla schiavitù, come pensava sulla poligamia, sul divorzio, sul punto d'onore nella vendetta del sangue, ecc. Egli tollera questi usi stabiliti prima di lui, ma li modera per quanto è possibile. *Crist.*

(12) *A Lacedemone.* Ciò è tolto da una Memoria del Signor Capperonnier, Tom. XXIII. delle *Memorie dell'Accademia di Belle-Lettere.* Aut.

(13) *Legislazione.* Il dotto Accademico citato qui sopra, pare che dubiti se la *criptia* sia stata autorizzata dalle sue Leggi. Questo dubbio ci pare poco fondato, perocchè molti Autori, fra gli altri Platone, ed Aristotele, attribuiscono formalmente questa istituzione a Licurgo. Checchè ne sia, se le Leggi non autorizzavano queste carnificine, esse almeno le tolleravano. *Aut.*

(14) *Dei loro padroni.* „ Non veggo (dice Montesquieu) che i Romani abbiano avuto su questo punto una buona Polizia, essi rilasciavan la briglia all'incontinenza dei padroni ". (Si può dir altrettanto di quasi tutti i popoli dell'antichità.) „ Bisogna, dic' egli, che la schiavitù sia per l'utilità, e non per la voluttà. Le Leggi sulla pudicizia sono di diritto naturale, e devono essere sentite da tut-

te le Nazioni del Mondo; che se la Legge che conserva la pudicizia degli schiavi è buona anche negli Stati nei quali il potere illimitato, si fa giuoco di tutto, quanto più lo sarà negli altri! " Questa licenza fu il flagello dei costumi presso gli antichi popoli. Che potevano fare degli sventurati schiavi contro padroni voluttuosi, e brutali, che non erano ritenuti da alcun freno? *Ed. Fr.*

(15) *Impunito.* Le verghe, ed un sacrificio espiatorio, ne erano la pena. *Aut.*

(16) *Di ucciderlo.* Il Testo porta: *Non si mancherà di farne punizione*: ciò che gli Autori Ebrei intendono della pena di morte. *Aut.*

(17) *Di alcuni giorni.* Il Legislatore aveva presunto con ragione, che la doppia tema di esporsi ad una Processura Criminale, e di perdere il denaro, sarebbe bastata a reprimere le violenze dei padroni. Egli è dunque mal a proposito, che all' occasione di questa Legge, l'Autore dello Spirito delle Leggi, esclama: *Quale popolo era quello, presso cui la Legge Civile doveva rilasciarsi dalla Legge naturale!* Bisognava piuttosto esclamare: Quali popoli erano gli Spartani, i Siciliani, i Romani! Quali popoli tutti quelli d'allora, e qual era la Legislazione di essi in confronto di quella degli Ebrei! Questa dava ai padroni un doppio freno, le altre non gli lasciavano, che quello dell' interesse. *Ed. Fr.*

LETTERA XI.

Leggi civili. Continuazione. Leggi tendenti ad inspirare agli Ebrei l' umanità, la dolcezza, e la beneficenza.

Quanto conoscete male la nostra Legislazione, Signore, accusandola d'inumanità, e di barbarie. Ella non è, secondo Voi, che un ammasso d' Ordinanze assurde, dettate da un Legislatore feroce per un' orda di selvaggi; e per poco ch' ella si studj, si riconosce invece, che il suo carattere distintivo, è, d' inspirare ovunque i più teneri sentimenti d' umanità, di dolcezza, e di beneficenza. No nessuna Legislazione antica è comparabile alla nostra per questo lato. Ella le lascia indietro tutte; ed è questo particolarmente il suo trionfo.

§. I. *Sentimenti di odio, e di vendetta proibiti agli Ebrei. Perdono delle ingiurie: obbligo di amarsi, e di rendersi mutui servigi.*

Questa Legislazione pretesa barbara, comincia dall' interdire ogni sentimento di

odio, ogni desiderio di vendetta: ella discende nel fondo dei cuori per soffocarvi ogni risentimento: „ Tu non odierai il tuo fratello nel tuo cuore, e non cercherai di vendicartene “. (Levit. XIX. 17. 18.)

Ella ci ordina al contrario il perdono, l'oblio generoso delle offese pel più nobile, e più possente dei motivi, per la vista dell' Essere Supremo, e dell' obbedienza ch' egli merita: „ Tu non conserverai la memoria delle ingiurie, che ti avranno fatte i tuoi concittadini; io sono l'Eterno tuo Dio “. (*Ib.*)

È poco di non odiarli, bisogna amarli, ed amarli come sè medesimo; servirli, ricondurre le loro bestie traviate, raccogliere, e dar ad essi le loro vesti, ed i loro effetti perduti: „ Tu non trascorrerai oltre, come se non fossi obbligato a prendervi interesse “. Esempi particolari, coi quali ella ci insegna, che in generale dobbiamo fare per il prossimo tutto quello che vorremmo, ch' egli facesse a noi. (Deut. XXII. 1. 2. ecc.)

Queste lezioni del Legislatore produssero un tale effetto sul cuore dei nostri Ebrei, che la loro unione, la loro amicizia, il loro attaccamento reciproco, erano soggetto di maraviglia presso i popoli idolatri (1).

Se per legge noi dobbiamo affezione, e benevolenza a tutti i nostri concittadini; l'infermo, l'indigente, lo sgraziato d'ogni specie, vi hanno dei diritti particolari. Sono quelli, che il Legislatore ci raccomanda con maggiore istanza, quelli ai quali egli prende un più vivo interesse.

§. II. *Rispetto pei Vecchi.*

Porremo noi la vecchiaja fra le infermità? sarebbe la più rispettabile. Se si considerano con una specie di venerazione le antiche ruine, reliquie imponenti sfuggite alla devastazione dei secoli, si dovrebbero da per tutto riguardare i vecchi col medesimo occhio. Risparmiati per lungo tempo, intanto che la morte ne percosse tanti altri intorno ad essi, per questo solo titolo meriterebbero i nostri riguardi. Lunghi travagli, una ragione estesa, e maturata dagli anni, meritano loro ancor essi questi sentimenti.

Questo rispetto per l'età è scolpito dalla Natura in tutte le anime oneste. Chi non ama di vedere nella Storia gli Ambasciatori di Lacedemone al Teatro d'Atene, levarsi

in piedi, accogliere, e collocare con distinzione in mezzo ad essi un Vegliardo, che la gioventù Ateniese aveva lasciato passare con indifferenza. Atene arrossì dapprima del contrasto, quindi applaudì con trasporto all' azione degli Spartani, ed alla Legge che loro prescriveva questa venerazione per la Vecchiezza!

Ma lungo tempo prima di Licurgo, il Legislatore degli Ebrei aveva dato uno spettacolo simile al suo Popolo. „ Tu ti leverai, dice egli, al cospetto della canizie: temi il tuo Dio, io sono l' Eterno ". (Levitico XIX. 32.)

Motivo potente, principio d' ogni verace virtù, e specialmente di quella, di cui si tratta. Onorando i vecchi si onorano quelli, che ci vengono conservati dalla provvidenza per sovvenirci dei loro consigli, e dei loro lumi, frutti d' una lunga esperienza.

§. III. *Riguardi pei Sordi, e pei Ciechi.*

V' hanno altre infermità, effetti di malattie, o di deviazioni della natura, le quali meritano i nostri riguardi. Ogni anima ben nata le compassiona; ma gli spiriti leggeri, ed i cuori cattivi ne abusano per nuocere.

Mosè ce ne fa una proibizione espressa. ,, Tu non parlerai male del sordo; tu non metterai nulla avanti al cieco per farlo cadere: tu temerai il tuo Dio, io sono l'Eterno. (Levit. XIX. 14.)

Questo indegno abuso dell'infermità altrui, gli pare sì inumano, che fra le maledizioni solenni, egli vuole, che sia pronunciato l'anatema contro quelli, che violeranno questa proibizione. ,, Maledetto sia colui, che fa smarrire il cieco, e tutto il popolo risponderà, *amen* ". (Deuteronomio XXVII. 18.)

§. IV. *Bontà verso i Viaggiatori.*

Il Viaggiatore incerto della sua via, è momentaneamente nella stessa situazione del Cieco, che non sa ove rivolgere i suoi passi. Il Legislatore vuole, ch'ei sia trattato colla stessa bontà. Lungi dal farlo smarrire allorchè domanda la via, è per noi un dovere quello di insegnargliela fedelmente.

Gli Ateniesi ne ebbero dopo di noi una simile. Ricusare di mostrar il cammino al Viaggiatore, o insegnarglielo male per farlo smarrire, era ai loro occhi un'azione così

nera, che giudicavano chi l'aveva commessa, degno delle *esecrazioni pubbliche* (2).

§. V. *Bontà verso i Debitori: prestito gratuito. Diritti, e doveri dei Creditori.*

I poveri, negletti, per non dir maltrattati in tutte le altre Legislazioni antiche, attirano specialmente l'attenzione del Legislatore Ebreo. Egli avrebbe desiderato, che non ve ne fosse stato alcuno fra il suo Popolo, e gli aveva provveduto, per quanto era in lui, colla distribuzione, che aveva fatta delle terre. Ma, malgrado queste cure, le intemperie delle stagioni, le devastazioni della guerra, cento altri flagelli ai quali l'umanità è esposta, potevano cagionare l'indigenza. Egli esorta dunque gli Ebrei a prevenirla, mediante i soccorsi dati a proposito ai loro fratelli nei bisogni.

Il primo di tali soccorsi è quello di prestare; egli ordina di farlo generosamente, e senza allegare vani pretesti per dispensarsene. ,, Se uno de' tuoi fratelli cade nella povertà in qualche luogo della tua dimora nel paese, che l'Eterno tuo Dio ti darà; non indurire il tuo cuore, e non te-

ner stretta la tua mano; aprila al contrario, e presta al tuo fratello indigente quello che gli abbisognerà ". (Levit. XXV. 45.)

Questo prestito ei vuole che sia gratuito. ,, Se tu presti, dic' egli, del danaro al mio popolo (così dicasi del grano, e dei viveri), tu non porrai usura sopra di lui. Tu potrai prestare con interesse allo straniero (3); ma quanto al tuo fratello, gli presterai gratuitamente quello di cui ha bisogno affinchè il Signore ti benedica in tutti i tuoi travagli nel paese che tu vai a possedere ". (Esod. XXII. 25. Deut. XXIII. 19.)

Egli permette di ricevere dei pegni, ma non vuole che siano esatti con violenza, nè che si entri nella casa del debitore per prenderveli, nè che si ritengano se essi gli sono necessarj, o d'una grande utilità. ,, Tu non entrerai nella casa del tuo prossimo per portargli via dei pegni, ma tu resterai al di fuori, ed egli medesimo ti apporterà quello, che avrà. Tu non riceverai la sua macina; perchè dandotela egli impegnerebbe la sua vita. Se tu prendi in pegno la veste del tuo prossimo, glie la restituerai prima del tramontar del Sole, perocchè è la sua copertura, e il suo abito per coprir-

si la pelle. In chè dormirà egli? Rendigliela dunque, affinchè, coricandosi nella sua veste egli ti benedica, e tu sii trovato giusto, avanti all'Eterno tuo Dio. Se al contrario egli viene a gridare verso di me, io l'ascolterò, perocchè sono misericordioso ". (Esodo XXII. 26. Deuter. XXIV. 6.)

Ma altrettanto giusto, quant'egli è compassionevole, il Legislatore nel mentre che favorisce chi prende ad imprestito, non lascia il creditore allo scoperto. Gli dà per sicurtà, oltre i pegni, le terre, i ricolti, ed il corpo medesimo del debitore. Se questi tarda troppo a pagarlo, il creditore può citarlo in giudizio, ed in caso d'insolvibilità venderlo come schiavo, e farlo come tale aggiudicare a sè medesimo.

Queste processure contra i debitori, questi sequestri dei mobili, e dei fondi, queste coattive personali erano in uso allora presso la maggior parte dei popoli. Esse erano ancora più necessarie presso un popolo, ove il prestito era gratuito, ed in qualche guisa di precetto. Con quanta cura però il Legislatore Ebreo s'industria di moderarne il vigore! Non bastava d'aver proibito di vendere agli stranieri il debitore

Ebreo divenuto insolvibile ; egli ordina , che venduto ai suoi fratelli , sia trattato con dolcezza. ,, Se la povertà obbliga il tuo fratello a vendersi a te , tu non lo tratterai , come si trattano d'ordinario gli, schiavi , ma come un giornaliero. Sono i miei schiavi , dic' egli ancora , trattali con bontà , e ricordati , che anche tu fosti schiavo in Egitto , e che devi a me la tua liberazione ". Quanti motivi di usare verso di essi umanità e dolcezza !

Il Legislatore aveva poi anche avuto cura di porre un termine anche a questa sì dolce schiavitù. Il Cinquantesimo anno , l'abbiam già veduto , oltre l'intiera abolizione dei debiti , rendeva la libertà ai debitori , e li rimetteva in possesso dei loro fondi , liberati allora da ogni ipoteca.

Non era neppur necessario , che aspettassero fino a quel tempo : un termine più prossimo , ogni sette anni rompeva i loro ceppi, ed ogni Anno Sabbatico era per essi un anno di liberazione. ,, L'uomo, dice la Legge , a cui sarà dovuto qualche cosa dal suo amico , dal suo prossimo , o dal suo fratello , non potrà ridomandarla , perchè è l'Anno Sabbatico : tu potrai esigere dallo stra-

niero, ma farai remissione al tuo fratello, affinchè non sianvi indigenti in mezzo di te; e l'Eterno tuo Dio ti benedirà nel paese, che tu vai a possedere ". (Deut. XV. 1. 9.)

Ma queste stesse Leggi tanto favorevoli all'indigente mutuatario, gli avrebbero potuto nuocere. Il timore di questa abolizione, e di questa remissione dei debiti poteva trattenere il creditore, ed impedire il prestito. Il Legislatore vi va incontro con queste toccanti esortazioni: ,, Guardati dal lasciarti sorprendere da quest'empio pensiero, e che tu non dica in tuo cuore: Il Settimo anno s'avvicina: non stornar gli occhi dal tuo fratello indigente; non volergli negare il prestito di quello ch'ei ti domanda, per tema ch'egli non gridi contro di te al Signore, e che questo rifiuto non ti sia imputato a peccato. Dagli quello ch' ei desidera, e non voler usar sottigliezze, allorchè si tratta di sollevarlo nelle necessità, affinchè l'Eterno tuo Dio ti benedica in ogni tempo, e in tutte le cose che tu intraprenderai ". (Deuter. XI. 9. 10.)

,, Tali erano, conchiudeva uno dei vostri Magistrati, tali erano presso gli Ebrei le Leggi rispettive tra il creditore, ed il

debitore; Leggi rispettabili, nelle quali si riconosce la sapienza del Legislatore, e dove si scorge un'egual attenzione a mantenere i diritti legittimi dei creditori, ed a salvare i debitori dall'oppressione. Non si speri di trovare presso gli altri Popoli, Leggi tanto moderate".

Paragonate infatti, Signore, a queste savie e dolci Leggi, le usure eccessive, e gli indegni trattamenti permessi ai creditori contro i loro debitori, dalle Legislazioni dei Popoli più civilizzati dell'Antichità: vedete in Atene l'interesse del danaro non aver altro limite che quello, che gli era messo da un mutuante avaro, ad un mutuatario stimolato dal bisogno; i capitali duplicati, quadruplicati, decuplicati perfino, in pochi mesi (4), ed il debitore, divenuto ben tosto insolvibile, spogliato de'suoi beni, e venduto come schiavo, non temporariamente ai suoi concittadini, ma anche agli stranieri, e per sempre (5). Vedete in Roma l'orribile Legge delle Dodici Tavole, le quali permettevano ai creditori di condur via il debitore insolvibile; di esporlo in vendita, e dopo la dilazione di alcuni giorni, di tagliarlo in pezzi, e di dividersi

le sue membra sanguinose (6). Vedetevi lungo tempo, anche dopo i Decemviri, gli interessi enormi, che sorpassano, come in Atene, in poco tempo il principale (7), i debitori rinchiusi nelle prigioni domestiche dei Grandi, carichi di catene (8), percossi spietatamente (9), implorare invano la misericordia dei Magistrati, e tutto il popolo sollevato, abbandonare la sua patria, ed i ricchi, che lo opprimevano (10). Grazie alla sapienza, ed all'umanità della nostra Legislazione, Voi non troverete nulla di simile nei nostri annali.

§. V. *Beneficenza, e generosità verso i Poveri, le Vedove, gli Orfani, e gli Stranieri.*

Il Legislatore non si limita a prescriverci di prestare ai poveri, egli ci raccomanda di donar loro. La mano chiusa gli dispiace: ei vuole che sia aperta all'indigente. „ Vi saranno sempre dei poveri nel tuo paese, dice egli: è per questo che ti comando d'aprire la mano al tuo povero, al tuo fratello indigente. Quando il tuo fratello sarà diventato povero, e che le sue mani saranno cadute, tu lo sosterrai; vale a dire quand'egli non sarà più in istato di gua-

dagnarsi il vitto per sè, e per la sua famiglia, tu gli darai con che vivere. (Levit. XXV. 35.)

E perchè fra i poveri, la Vedova, l'Orfano e lo Straniero sono più degli altri manchevoli di soccorso e d'appoggio, sono quelli, ch'Egli raccomanda specialmente alla nostra beneficenza. Egli aveva proibito di far loro alcun' ingiustizia. „ Tu non violerai, dice egli, il diritto dello straniero. Se qualche straniero abita fra voi, voi non gli farete torto, non lo calpesterete, non l'opprimerete. Sia maledetto, aggiunge nelle Maledizioni pubbliche, sia maledetto colui, che viola il diritto della Vedova, dell'Orfano, e dello Straniero, e tutto il popolo risponderà, *Amen.* Voi non contristerete la Vedova, e l'Orfano. Se li contristerete in qualche cosa, e ch'essi gridino verso di me: io ascolterò i loro gridi; e la mia collera si accenderà contro di voi, e voi perirete per la spada, e le vostre mogli diventeranno Vedove, ed i vostri figli Orfani ". (Esod. XXII. 21. 22. 24. Deut. XXIV. 17.)

Egli vuole al contrario, che si soccorrano, che si ajutino, ed il tempo della messe, debb' essere particolarmente il tempo della

generosità. „ Quando tu farai il ricolto non anderai a cercare i covoni obbliati nei tuoi campi; tu gli abbandonerai al povero, ed alla vedova, all' orfano ed allo straniero, affinchè l' Eterno ti benedica in tutte le opere della tua mano; tu non raccoglierai le spighe sfuggite al mietitore, o gli acini d' uva caduti nella vendemmia, o i grappoli rimasti nelle vigne, o le olive restate sulle piante, ma tu le lascierai pei poveri, per la vedova, per l' orfano, e per lo straniero. Io sono l' Eterno tuo Dio. (Deuter. XXIV. 19. Levit. XIX.)

La beneficenza deve andar più in là; bisogna nel raccogliere l' uva, o le olive, lasciare al povero qualche angolo della vigna, o del campo. „ Quando tu farai la messe, non mieterai l' ultimo canto del tuo podere, ma l' abbandonerai al povero, ed alla vedova, all' orfano, ed allo straniero. Io sono l'Eterno tuo Dio ". (Levit. XXIII. 22. XIX. 9.)

Queste cure non bastano ancora al suo zelo; Egli vuole che i poveri siano invitati alla gioja delle nostre Feste, ai Conviti religiosi delle seconde primizie, e delle seconde Decime. „ In queste feste, dic' egli,

tu farai dei conviti, e mangerai avanti all' Eterno tuó Dio, tu e la tua famiglia, ed il Levita, che è nelle tue porte, e la vedova, e l' orfano, e lo straniero, che dimorano con te ". (Deuter. XVI. 11. 14.) „ E quando tu offrirai le tue primizie, e le tue decime all' Eterno, tu gioirai nella sua presenza, tu, il levita, lo straniero, la vedova, e l' orfano ". (Deuter. XXVI. 11. 13.)

Per tal modo molte volte in ogni anno i ricchi, ed i poveri si trovavano assisi alla medesima tavola, uniti coi nodi della benevoglienza, e della gratitudine; essi partecipavano tutti ai beni, che la Provvidenza aveva accordato; e nei trasporti della loro gioja benedicevano a gara quel Dio, al quale dovevano la loro prosperità, e che consolava la loro miseria.

E per assicurare questi beneficj ai poveri, ed agli stranieri, Egli dichiara, che il Signore gli ama: egli rammenta ai ricchi, che i loro padri sono stati poveri, stranieri, ed oppressi; ch' essi debbono dunque amare i poveri, e gli stranieri, ed amarli come sè medesimi. „ Lo straniero, dice Egli, che abita fra voi, sarà come quegli che è nato in mezzo di voi, voi l' amerete come

voi stesso, perocchè siete stati stranieri anche voi in Egitto. Io sono l'Eterno vostro Dio " (Lev. XIX. 34.). L'Eterno vostro Dio è il Dio degli Dei, il Signor dei Signori, quegli che fa diritto all' orfano, ed alla vedova, che ama lo straniero, e che gli dà con che nudrirsi e vestirsi: voi amerete dunque lo straniero, perocchè siete stati stranieri voi stessi nel paese d'Egitto. (Deut. X. 17. 19.)

In quale antica Legislazione si può egli trovare nulla di comparabile a queste Leggi in favore dei poveri, ed a queste esortazioni pressanti di soccorrere tutti gli sventurati? Rammentando queste Leggi, e queste osservazioni, ove la umanità, la più tenera bontà di cuore si fa vivamente sentire, si può egli tollerare di veder questo grand' uomo, e tutta la sua Legislazione tacciati di ferocia e di barbarie, da uno Scrittore celebre, che si dice imparziale? Chi debbe oramai arrossire di questi rimproveri, Signore? Il Legislatore Ebreo? Voi gli imputate di inspirarci l'odio per gli stranieri. Nominateci un Legislatore antico, il quale abbia parlato al suo popolo in favore degli stranieri con tanta forza, come il nostro.

Egli è perfino sui colpevoli, che il nostro Legislatore porta le sue viste di dolcezza, e di bontà.

§. VII. *Moderazione nelle pene inflitte ai colpevoli.*

Il fuoco, la spada, la lapidazione, sono è vero pene severe, ch'egli pronuncia contra i grandi delinquenti. Ma egli non conosce nè quei lunghi tormenti usitati presso tanti Popoli civili; nè quelle carceri, soggiorno d'orrore, ove troppo spesso per anni interi l'innocente geme a canto del colpevole. Fuori del caso del taglione, che doveva esser raro, egli non ordina mai quelle mutilazioni, quelle amputazioni di membra, quei marchj fatti con ferri arroventati, sì frequenti nelle altre Legislazioni; pene, che lasciando vivere il colpevole, lo coprivano per sempre d'infamia, e non servivano spesso, che a renderlo più perverso, e più incorreggibile.

Il colpevole, il quale non aveva meritata la morte, non era condannato, che a pene, che non lo infamavano; alle verghe, al bastone: ed anche in questo caso il Leg-

gislatore prendesi la cura di determinare il numero delle percosse. „ Se il colpevole merita d' esser battuto, non gli si daranno che quaranta colpi, affinchè la sua piaga non sia eccessiva, e che il tuo fratello non sia troppo indegnamente trattato ai tuoi occhi “. (Deuter. XXV. 2.) Legge egualmente savia e dolce, la quale, nell' atto che punisce il colpevole, lo risparmia; e modera il rigore del Giudice, che poteva essere portato troppo oltre dalla durezza naturale di carattere, dall' odio pel delitto, dalla passione, e forse da un' orgogliosa ostentazione dell' autorità.

§. VIII. *Dolcezza comandata anche verso gli animali.*

Ben lungi che il Legislatore ci permetta d' essere crudeli verso i nostri simili, egli ci prescrive di trattare con dolcezza anche gli animali. Le bestie di servigio non sono le sole per le quali egli domandi la nostra pietà: Egli vuole, che risparmiamo i dolori a quelle medesime che uccidiamo per nudrici. D' onde i nostri Padri conchiudevano, che lo spirito della Legge, proibiva loro l' uso barbaro (11) di alcuni popoli

nostri vicini, di mangiare successivamente le membra d'un animale che lasciavasi vivere fino a che non si fosse messo mano al tronco.

È nello stesso spirito di dolcezza che ci proibisce di presentare all'Altare la madre, ed il suo parto, e di uccidere il parto sotto gli occhi della madre: ,, Tu non rapirai alla madre, dice egli ancora, il suo lattante; tu non ammazzerai l'animale inseguito che si rifugia come un supplicante nella tua casa. Se tu trovi un nido di uccelli, e la madre che cova i suoi pargoli, o le sue uova, tu non prenderai la madre con quelli; ma lascierai andare la madre; affinchè tu prosperi, ed i tuoi giorni siano prolungati sulla terra, che l'Eterno di darà ". (Deuter. XXII. 6, 7, etc.)

S'egli promette queste ricompense agli atti di bontà verso gli animali, dicono i nostri Maestri; che non dovremo aspettarci esercitando la beneficenza, e la pietà verso i nostri simili? No, Signore; checchè voi ne possiate dire, una Legislazione la quale ispira tanta dolcezza per gli animali, tanta sensibilità pei loro dolori (12) non è certamente una Legislazione *barbara*.

Quanto più la si studia, tanto più vi si vede risplendere dappertutto la sapienza, e la dolcezza; quanto più la si paragona alle Legislazioni antiche, tanto più bisogna convincersi della sua eccellenza e della sua superiorità.

Siamo, ecc.

NOTE.

(1) *Idolatri.* Vedi Tacito Ist. Lib. *Apud ipsos fides obstinata; misericordia in promptu.* Aut.

(2) *Pubbliche.* Queste esecrazioni si pronunciavano con molto apparato, e solennità. È un nuovo tratto di somiglianza fra le Leggi d'Atene, e le nostre. *Aut.*

(3) *Straniero.* Il Signor di Voltaire si scatena in più d'un luogo contra il Legislatore Ebreo, perchè abbia permesso l'interesse al suo Popolo, trattando collo straniero. Per piacergli sarebbe stato necessario, che Mosè avesse permesso agli stranieri di prestare al suo Popolo ad interesse, ed avesse poi prescritto al suo Popolo di prestare gratuitamente agli stranieri. O che il Signor di Voltaire, quantunque grande Poeta, non sia gran Politico, o ch'egli sarebbe il primo ad insultar Mosè, se questo Legislatore avesse seguito il bell'accomodamento ch'egli propone. *Ed. Fr.*

(4) *In pochi mesi.* Si prestava in Atene a mese; ed anche a giorno. L' interesse ordinario pare che fosse del dodici per cento all' anno; ma spesso egli ascendeva a molto più. Era qualche volta d' un obolo, e qualche altra di due oboli al mese per ogni dramma, la quale non valeva che sei oboli. Si trovavano perfino degli usurai, i quali portavano l' interesse ad un obolo e mezzo per giorno. Le usure marittime pagavansi esse pure per giorni; esse erano enormi; mille dramme potevano produrre cento venticinque dramme al giorno. In tutti i casi, per mancanza di pagamento alla scadenza del termine, avevano luogo gl' interessi degli interessi. Però gli Ateniesi avevano riputazione d' essere i più grandi usuraj della Grecia. *Per far bene il nostro mestiere, bisogna essere Ateniese*, dice un usurajo in una Commedia d' Aristofane. Furono senza dubbio queste usure esorbitanti, che fecero collocare ad Aristotele il commercio del denaro tra i mezzi disonesti d' arricchirsi. *Aut.*

(5) *Per sempre.* Solone riformò quest' uso antico; egli soppresse le obbligazioni e le coattive personali. Questa Legge era savia nella sua Legislazione; ella non era necessaria in quella di Mosè, ove i debitori Ebrei non potevano essere venduti che agli Ebrei, e per un tempo breve. *Ed. Fr.*

(6) *Le membra sanguinose.* Ecco i termini della Legge, se la nostra memoria non ci tradisce: *Ast si plures erunt rei, tertiis nundinis, partis secunto. Si plus minusve secuerunt, se fraude esto, si volent uls Tiberim peregre venundanto.* Aut.

I nostri Autori intendono questa Legge come

Aulo-Gelio, e Quintiliano. Tertulliano l'intendevà egualmente. Due moderni, il Signor Binkershoeck, Olandese, ed il Signor Taylor, Inglese, hanno preteso, che questa Legge non permettesse ai creditori di dividersi altro che i beni, e non le membra del debitore. Noi desideriamo, per onore delle Dodici Tavole, che questi Dotti stranieri e moderni abbiano inteso meglio il senso di questa Legge Romana, che i due Romani, che naturalmente dovevano intenderla. *Ed. Fr.*

(7) *Il principale.* I primi Romani, dice il Sig. Montesquieu, non avevano Leggi per regolare le usure; ma si attenevano alle convenzioni particolari. Questa libertà sì in Roma, come in Atene, diede luogo a vessazioni orribili, fino a che i disordini fecero pensare a porre un limite agli interersi. Essi furono fissati l'anno 398 di Roma dai Tribuni Duilio e Menio ad uno per cento all'anno, ed in seguito furono assolutamente proibiti. Legge imprudente, perniciosa agli stessi Mutuatarj, e sorgente di usure vessatorie. In tutti gli Stati, nei quali la Religione non obbliga di prestare, come fra noi, bisogna che il danaro abbia un prezzo. *Aut.*

(8) *Carichi di catene.* La Legge permetteva le catene del peso di quindici libbre, ella proibiva di oltrepassare questo peso. *Vincito aut nervo, aut compedibus quindecim pondo, nec majore.* E nessuno se n'è fatto meraviglia: *Qual Popolo erano mai questi Romani,* ai quali bisognava proibire d'opprimere i loro debitori sotto al peso delle catene! *Aut.*

Osserviamo, che questa Legge era una di quelle dei Decemviri, stabiliti in parte per mitigare le

antiche Leggi contra i debitori. Opponga il Signor Voltaire a queste Leggi Romane le nostre, e decida da qual parte era la dolcezza e l'umanità. *Ed. Fr.*

(9) *Spietatamente.* Vedi Tito Livio Lib. VI. Cap. XXXVI. *An placeret foenore circunventam plebem corpus in nervum ac supplicia dare! et gregatim quotidie de foro addictos duci? et repleri vinctis nobiles domos! et, ubicumque patricius habitet, ibi carcerem privatum esse?* Aut.

(10) *Lo opprimevano.* Vedi Tit. Liv. Epit. Lib. XI. *Plebs propter aes alienum, post graves, et longas seditiones, ad ultimum secessit in Janiculum.* Aut.

(11) *Uso barbaro.* Quest' uso sussiste ancora presso alcuni popoli. Un Viaggiatore Inglese ritornato da poco tempo dall' Etiopia (il Signor Bruce) l' ha ritrovata in quel paese. La proibizione di mangiare le membra d' un animale vivente, non si trova espressamente in Mosè; era solo una conseguenza, che i nostri Padri avevan dedotta dallo Spirito delle sue Leggi. *Ed. Fr.*

(12) *Loro dolori.* La Legislazione Mosaica serbava un giusto mezzo fra gli usi crudeli di alcuni popoli verso gli animali, e l' imbecille superstizione degli Indiani, che non osano uccidere, anzi nudriscono per pietà l' insetto che li divora. *Ed. Fr.*

LETTERA XII.

Leggi Civili degli Ebrei paragonate a quelle di alcuni popoli moderni.

Lasciamo l'Antichità, Signore. Credete Voi, che i nostri Governi moderni abbiano delle istituzioni civili, più saggie delle nostre? Noi non pretendiamo di censurare le Leggi dei popoli che ci tollerano; tanto ardimento mal si confarebbe colla nostra triste condizione. Basterà farvi osservare di passaggio, che la Legislazione Ebraica, la quale non ha il vantaggio di piacervi, ha almeno quello d'esser esente dai vizj che Voi avete sì spesso rimproverati alle vostre Legislazioni moderne.

Prima di tutto, noi abbiamo un Codice: noi l'avevamo tre mila anni fa e più, ed i vostri popoli civilizzati, Voi l'avete detto mille volte, non ne hanno. È un beneficio che aspettano tutt'ora dai loro Sovrani (1).

Il nostro Codice è breve, e chiaro. I nostri Re potevano leggerlo, ed il popolo lo poteva intendere. Il vostro corpo del Dirit-

to (noi non facciamo che ripetere quello che dite Voi) dopo tanti anni di lavoro, non sono che indigeste Compilazioni, ammassi confusi di Leggi straniere, e di costumi barbari, labirinti tenebrosi, ove i vostri Magistrati si smarriscono, ed ove i vostri più dotti Giureconsulti hanno gran pena ad orizzontarsi.

La stessa Legislazione, lo stesso diritto governava tutte le nostre Tribù; Giuda non ne aveva uno diverso da Efraim, nè Manasse ne aveva uno diverso da quello di Beniamino. Presso di Voi: ,, Ogni Città, ogni Borgo ha il suo. Quello che è giusto in un Villaggio, è ingiusto alla distanza di due leghe, e si cambia diritto, cambiando i cavalli di posta ".

Le nostre Leggi erano uniformi, invariabili: le vostre ,, Non hanno niente di fermo, esse variano come le mode del vestirsi, e dell'acconciarsi il capo, voi non avete neppure delle Leggi costanti nelle materie criminali ". (2)

Voi biasimate, con ragione, la diversità dei pesi e delle misure usitate nelle vostre Provincie. Nelle nostre v' erano da per tutto i medesimi pesi, come v' erano le stesse

Leggi, e si ignorava uno dei mezzi di guadagnare del vostro commercio, qual è quello delle speculazioni fatte sulla diversità delle misure.

Il vostro Clero, ordine utile, e rispettabile, non parlando anche se non in via politica, è spesso l' oggetto delle vostre declamazioni (3): Voi gli rimproverate il suo celibato, ed i suoi vasti dominj. Il nostro non possedeva terre, e dava dei figli allo Stato.

I nostri Giudici erano gli Anziani delle Città; essi esercitavano gratuitamente le cariche che non avevan loro costato nulla. E Voi ci dite, che i vostri, appena usciti del Collegio, seggono nel Santuario della Giustizia, e vi decidono dell' onore, e della vita dei cittadini: che bisogna pagare le loro Sentenze, e che essi medesimi acquistano a prezzo d' oro il diritto di pronunciarle (4), o, come dite altrove, di *venderle.* (5)

Voi vi lagnate della lentezza della Giustizia, dell' interminabile durata dei Processi: presso i nostri Padri la Giustizia era pronta, e la Procedura breve.

Un solo appello presso di essi terminava

i giudizj : presso di Voi bisogna passare per una serie di Tribunali subalterni , i quali si disputano gli affari : cento Sentenze opposte sono rese prima del giudizio definitivo. Il tempo scorre , le spese si moltiplicano , ed un Processo guadagnato , basta per rovinare una famiglia.

Voi desiderereste che nella vostra Nazione i *Giudizj Criminali fossero pubblici* (6); nella nostra , tutto il popolo era testimonio dei Processi , e qualche volta l' esecutore delle Sentenze.

Allorquando Voi pensate che : „ Le vostre Leggi infliggono a dei cittadini , il delitto dei quali non è constatato , una pena più spaventosa della morte , che si fa loro subire allorchè la meritano : Voi fremete a quest' idea , ed il vostro cuore compassionevole ne rifugge. (7) Volgete gli occhi alla Legislazione Mosaica , e vedrete , che quelle barbare torture , che riprovate , non vi furono mai conosciute. Non vi fu mai donna Ebrea (8) curiosa di simili racconti , che abbia detto al suo marito , che ritornava dai Tribunali : *Dì' caro , hai tu fatto dare la tortura ?*

Le vostre Legislazioni vi sembrano d' un

rigore eccessivo (9) nelle pene che fanno soffrire ai colpevoli: Voi trovate che queste lunghe morti fra i più crudeli tormenti, sentono l'atrocità dei costumi dei vostri Avi. Nella nostra, le pene erano qualche volta severe; ma i supplizj non erano mai ricercati.

Voi non approvate che le vostre Leggi puniscano di morte il furto; la pena vi pare maggiore del delitto (10): le nostre non lo punivano che colla restituzione, coll' ammenda, o colla schiavitù.

„ Voi non maltratterete lo straniero, dice Mosè; voi non gli farete torto. Sapete che cosa sia l' essere straniero, voi pure che siete stati in Egitto. Non opprimete dunque lo straniero. Lo straniero che abita fra voi, sia come quegli che è nato in mezzo di voi. Io sono l' Eterno vostro Dio. L' Eterno ama lo straniero (11)". Queste Leggi, Signore, sì piene d' umanità, stabilite per motivi sì rispettabili, e sì toccanti, non valgono esse la vostra Legge sul *Diritto d'Albinaggio?* (12)

Egli dice: „ Se alcuno nel castigare il suo servo gli cava un occhio, o gli infrange un dente, egli lo rimetterà in li-

bertà (13) ". Il vostro popolo è dolce ed umano: Voi dite ai vostri Negri: „ Che essi sono uomini al par di voi, riscattati col Sangue d'un Dio morto per essi, come per voi, e poi li fate lavorare come bestie da soma, e li nudrite peggio; e se vogliono fuggire, tagliate loro una gamba, e fate rivolgere ad essi la macina dello zucchero, dopo d'averli regalati d'una gamba di legno ".

Egli dice: „ Voi non ischiaccerete i testicoli degli animali: l'eunuco non entrerà nella Congregazione d'Israele (14) ". E Filone ci assicura, che la pena di morte era pronunciata contro tutti quelli che avessero mutilato un uomo. Voi mutilate i vostri figli per farne *dei Musici pel Papa* (15), ed annunciate nelle vostre Città con Avvisi pubblici gli abili Operatori in questo genere (16).

Egli dice: „ Non vi saranno prostitute in Israele, e tutte le vostre Città ne sono piene. Se si dèsse retta ai vostri Sapienti bisognerebbe fondar per esse degli stabilimenti pubblici, e la loro professione diverrebbe onorevole.

Un delitto, il cui nome vieto, bandito

dall' uso del bel mondo, è appena pronunciato dai Legisti, *l'adulterio*, è a' suoi occhi un delitto di morte; pei vostri costumi è una galanteria, un intrico, la più lieve peccadiglia del mondo; e le vostre Leggi tanto severe contro i piccoli furti, sono indulgenti su d'un disordine più odioso dei furti.

Voi conoscete i bei regolamenti, in virtù dei quali un povero agricoltore per aver ucciso un capriuolo, che divorava il suo grano, od i suoi legumi, sulla deposizione d'un solo testimonio (17) è gettato nel fondo d'una torre, o cacciato in galera (18), o legato sul dorso dell'animale (19), strascinato per le foreste e lacerato così vivo dai rami, e dai prunai. Saggie e benefiche Ordinanze! Non è già nel Codice Ebreo, ch' esse si leggano, ma è nei vostri.

Il Legislatore Ebreo incoraggiva la coltura delle terre, le piantagioni, la moltiplicazione dei bestiami. Voi fate dei Trattati d'agricoltura, voi tenete delle Accademie; e con tanti soccorsi, i vostri Scrittori non cessano di lagnarsi che le foreste si distruggono, che l'allevamento dei bestiami languisce, e che un terzo delle vostre terre è inutilmente impiegato, o totalmente inculto (20).

Voi ridete dei dettagli, nei quali egli entra per mantenere la salubrità dell' aria nei nostri campi, e nelle nostre città, e la pulitezza nelle nostre abitazioni, e sulle nostre persone: delle abluzioni ch' ei ci prescrive dopo d' aver toccati dei cadaveri; e l' attenzione colla quale ci raccomanda di coprire il sangue degli animali scannati. Le vostre Leggi non vi impongono queste osservanze incomode. No; ma le vostre Città sono tante cloache (21), i vostri Giardini pubblici, latrine; ma i luoghi più frequentati delle vostre Capitali offrono il lurido spettacolo di cadaveri d'animali lacerati, il sangue scorre per le vie (22), ed i morti infettano i viventi perfino nei Tempj (23).

Una malattia contagiosa regnava nella Palestina, e nei paesi vicini: le savie precauzioni ordinate dal nostro Legislatore ne prevenivano la comunicazione; ed i nostri padri osservandole, si garantirono alla fine da questo flagello (24). Un contagio più micidiale miete crudelmente la vostra più bella gioventù, e non avete trovato altro segreto per guarirne, che di procacciarvela artificialmente; e per preservarvene, di diffonderla (25).

I vostri Politici cominciano alla fine a comprendere, che un popolo numeroso è la vera forza d'uno Stato. Mosè l'aveva compreso meglio di essi, trenta secoli prima. Nessun Legislatore ha saputo promuovere la popolazione al par di lui. Nello spirito della sua Legislazione, il Celibato è una disgrazia; la sterilità, un obbrobrio; la moltitudine dei figli, una benedizione del Signore. Ivi tutto asseconda l'istinto naturale: il comando del Creatore, l'aspettazione del Messia. Il lusso prevenuto; tolto il mal costume, ecc. (26). Osereste Voi paragonare queste molle potenti, l'efficacia delle quali si fa sentire anche oggigiorno presso di noi (27), alle vane declamazioni dei vostri politici, contraddette dal loro esempio? Diffatti esse producono de' bei frutti! Rispettiamo il vostro Celibato religioso, e non condanniamo quello, che viene approvato dalla vostra Chiesa. Quale sciame di altri Celibatarj d'ogni specie non riempie le vostre Capitali, e le vostre Provincie! Celibatarj di milizia e di servitù (28); Celibatarj di Letteratura, e di Filosofia; di capriccio e di voluttà; di miseria e d'indigenza: Celibatarj, se possiamo esprimerci

in questo modo, perfino sotto il velo del matrimonio. E Voi pretendete qualche volta di giudicare dell'antica Popolazione degli Ebrei, paragonandola alla vostra?

Voi non parlate che di popolazione, e non cessate di preconizzare il lusso. Il lusso, flagello dell'agricoltura, e dei costumi, distruttore degli Imperi, o presagio certo della loro rùina, è l'oggetto incessante dei vostri elogi. O censore di Mosè, per verità, che le vostre viste sono sapienti, e la vostra politica, illuminata!

Noi potremmo spinger più oltre questo parallelo, lo sapete; ma ci arrestiamo; questi tratti bastano per convincervi, che il Codice degli Ebrei non la cede in equità, ed in Sapienza ai Codici dei vostri popoli moderni, e le stesse critiche, che voi fate delle vostre Legislazioni, e degli usi che esse autorizzano, o che tollerano sono altrettanti elogi della nostra.

Noi crediamo, Signore, che avrete notato, non senza qualche soddisfazione, che dopo di aver riflettuto profondamente sulla riforma delle vostre Leggi, Voi non avete proposto nulla, che il Legislatore Ebreo non avesse già prescritto più di tremila an-

ni prima. È sicuramente una grande soddisfazione per noi, quella di vedere, che, nel seno d'un *popolo grossolano ed ignorante*, egli abbia prevenute di tanti secoli le scoperte legislative del più brillante, e del più vasto Genio di questo Secolo filosofico.

Siamo coi più perfetti sentimenti.

NOTE.

(1) ***Dai loro Sovrani.*** Due grandi Sovrani hanno meritato la riconoscenza dei loro popoli, dando loro dei Codici; ma la Francia, se si presta fede al ***Filosofo Ignorante*** (Vedi Voltaire Tom. XXXII.), non ne ha ancora. ***Noi non abbiamo Leggi*** (egli dice) ***ma abbiamo da sei a sette mila Volumi sulle Leggi.*** Aut.

(2) ***Criminali.*** Vedi il Supplemento al Filosofo Ignorante, ecc. ***Aut.***

(3) ***Declamazioni.*** Il Signor Voltaire, dopo altri Scrittori; ed altri Scrittori dopo il Signor Voltaire, hanno più d'una volta alzata la voce contro i grandi beni del Clero Cristiano. Ma che pretendono essi questi Signori? Vogliono essi, che il loro Clero non abbia sostanze; neppur di che vivere? Questo sarebbe un po' duro. Noi possiamo assicurare d'aver veduti più d'una volta degli Ecclesiastici utili in uno stato di povertà. ***Ed. Fr.***

(4) *Di pronunciàrle.* V. Diz. Fil. Art. *Montesquieu.* (Tom. XXXIV. pag. 231 delle Opere) Il Signor Voltaire ivi chiama la venalità delle Cariche giudiziarie, *il bel traffico delle Leggi che i Francesi soli, in tutto il Mondo, conoscono.* ,, Bisogna, dice egli parlando de' suoi compatrioti, che queste genti siano i più grandi commercianti dell' Universo, dappoichè vendono e comprano per fino il diritto di giudicare gli uomini ". *Aut.*

(5) *Di venderle.* Vedi la Storia del Parlamento ed il Vol. XXVI. delle Opere di Voltaire. *Aut.*

(6) *Pubblici.* Vedi il Commentario sul Trattato dei Delitti e delle Pene, ed il Dizion. Filos. Art. *Della miglior Legislazione* (Tom. 29 pag. 257, 258 Tom. XXXVI. pag. 311 e segg. delle Opere) *Aut.*

(7) *Rifugge.* Vedi *Ibid.* e nel Supplemento al *Filosofo Ignorante.* Aut.

(8) *Donna Ebrea.* Noi preghiamo i nostri lettori di ricordarsi che queste critiche non son nostre, ma del Signor Voltaire. *Aut.*

(9) *Rigore eccessivo.* Vedi il Commentario sui Delitti e sulle Pene. *Ed. Fr.*

(10) *Maggiore del delitto.* Vedi *Ibid.* Un giovine e saggio Sovrano (il Re di Danimarca) ha recentemente proibita ne' suoi Stati la pena di morte pei furti. *Ed. Fr.*

(11) *Lo straniero.* Vedi Deut. Cap. XXII. Levit. XIX. Esod. XXII. XXIII. *Aut.*

(12) *D' albinaggio.* I Sovrani l' aboliscono insensibilmente. Una più saggia Politica gli ha finalmente illuminati sui loro veri interessi. *Ed. Fr.*

(13) *In libertà.* Vedi Esodo XXI. Noi esortiamo

l' illustre Autore a paragonare le nostre Leggi sulla servitù col *Codice Nero*, e a dir quindi ove trovisi maggiore umanità. *Aut.*

(14) *Congregazione d'Israele*. V. Levit. XXII. *Aut.*

(15) *Musici del Papa*. Con qual vista il dotto Cristiano se la piglia qui unicamente col Capo della Religione Cristiana? È egli solo pel Papa o piuttosto per tutti i Principi, per tutti i Teatri di Musica d' Europa che si fanno degli eunuchi in Italia? Più giusti di lui, noi diremo, che siamo stati assicurati a Roma, come molti Papi avessero proibito con delle Bolle questo barbaro uso sotto pena di Scomunica. Il savio Pontefice attualmente regnante ha rinnovata la proibizione. *Ed. Fr.*

(16) *In questo genere*. „ Non è gran tempo (dice il Signor Voltaire) che si leggeva a Napoli in grandi caratteri sulla porta di alcuni barbieri: *Qui si castran maravigliosamente i putti* ". Vedi il Commentario sui Delitti e sulle Pene. *Aut.*

(17) *Testimonio*. In una certa Isola, allorchè trattasi dell' omicidio d' un uomo, sono necessarj due testimonj; quando trattasi di aver ammazzato una lepre, od un capriuolo, ne basta un solo. Era stato proposto al Parlamento della Nazione di abolire quest' Ordinanza; ma la proposizione è stata rigettata a pluralità di voti. *Aut.*

In un paese vicino, dei paesani domandano ad un nuovo Prelato la distruzione d' una Conigliera, i conigli della quale devastavano da gran tempo i contorni. Il Prelato rispose: *Hanno mangiato il fatto vostro, miei figli; ebbene, e voi mangiate essi.* Crist.

(18) *In galera*. Pena usitata per questa sorta di

delitti presso una delle Nazioni più civilizzate di Europa. *Ed. Fr.*

(19) *Sul dorso dell' animale*, ecc. Così ordinano i Codici di alcuni Stati d' Alemagna: bisogna confessarlo, a paragone di queste Leggi, quelle di Francia sono ben *dolci* (Anno Letterario 1771) *Ed. Fr.*

(20) *Totalmente inculto.* Lontani egualmente dalla viltà, che teme di dispiacere, e dal vile interesse che cerca di adulare, diciamolo allo straniero, che lo ignora, ed ai censori che lo dissimulano; le piantagioni sono incoraggiate in Francia; vi si veglia alla moltiplicazione, ed alla conservazione del bestiame. Dei pubblici vivaj sono stati formati in diversi luoghi del Regno. Si sono fatti utili Stabilimenti; si sono prese sicure precauzioni contra le epizoozie; le paludi si asciugano, i terreni inculti si riducono a coltura, ecc. Quando un Governo merita la riconoscenza pubblica, e che si presenta l' occasione di dirlo, sarebbe ingratitudine il tacerlo. *Crist.*

(21) *Cloache.* Il rimprovero è antico. Maimonide l'aveva fatto circa quattrocento anni prima di noi. *Aut.*

(22) *Per le vie.* Questo spettacolo non poteva a meno di ributtare gli stranieri, avvezzi alla pulitezza dei Macelli d' Olanda. Non si capisce come mai non siasi pensato in alcune Città a dare al sangue che scorre dai Macelli uno scolo per via di canali sotterranei, od almeno a porre i Macelli vicini alle chiaviche, o le chiaviche presso i Macelli. *Ed. Fr.*

(23) *Nei Tempj.* Siamo assicurati, che i Magistrati tentarono di riformare questo abuso, contro il quale il Signor Voltaire si è elevato più d' una vol-

ta. Un morto nel Tempio degli Ebrei sarebbe stato una profanazione. Non eranvi che due Tombe in Gerusalemme: quella di Davide, e quella di Olda. Nell'antica Roma non ve n'era che una sola che si vede ancora. Le Leggi Romane non permettevano che si seppellissero, o che si ardessero i morti entro la Città: *Hominem mortuum in urbe ne sepelito, neve urito*. Aut.

(24) *Questo flagello*. Nel principio della Repubblica degli Ebrei, il loro Legislatore fece delle Leggi contro la lebbra. Da due secoli e più, il vajuolo ed il mal celtico desolano l'Europa; ed i suoi popoli non hanno per anco delle Leggi sopra oggetti tanto importanti alla conservazione dei cittadini. *Ed. Fr.*

(25) *Di diffonderla*. Voltaire si lusinga di essere il primo che abbia parlato in Francia dell'inoculazione. Altri, che si credono istruiti, pretendono che un primo Medico l'avesse fatta conoscere prima di lui.

Checchè ne sia, noi non abbiamo intenzione di condannarlo; pensiamo al contrario, che dappoichè si tollera, essa vien praticata assai poco, e con troppo scarse precauzioni. Noi però le preferiremmo il metodo preservativo del Signor Paulet; è quello di Mosè contro la lebbra. Noi sentiamo con piacere, che un abile Medico si accinge ad appoggiarlo con novelle prove, e con nuove sperienze. *Aut.*

(26) *Il mal costume ecc.* Osserva Montesquieu, che le congiunzioni illecite contribuiscon poco alla propagazione della Specie umana, e che l'incontinenza pubblica ne è un flagello *Ed. Fr.*

(27) *Presso di noi*. Tacito aveva notato la medesima

cosa negli Ebrei del suo tempo. *Augendae multitudini consulitur*, dice questo Storico. Erano, secondo lui, due tratti del loro carattere, il desiderio di aver dei figli, e il disprezzo della morte. *Animas aeternas putant; hinc generandi amor, et moriendi contemptus.* Vedi Stor. Lib. V. Le Leggi Romane le quali per incoraggiare il Matrimonio, proponevano delle esenzioni e delle prerogative per le persone maritate, e delle pene contra i Celibatarj, ebbero minor effetto, gli è perchè la sorgente della popolazione sta più nei costumi, che nelle Leggi. *Aut.*

(28) *Di servitù.* Una Regina, degna di servir di modello a tutti i Sovrani, ha ordinato da poco tempo in qua a' suoi Ufficiali di indurre i soldati a maritarsi, ed ha provveduto al mantenimento, ed all' educazione dei figli che nasceranno da questi matrimonj. Il di lei amore pei suoi popoli, l'ha indotta a riformare eziandio ne' suoi Stati il Codice sulle Cacce. *Ed. Fr.*

LETTERA XIII.

Riflessioni intorno all' oggetto, all' antichità, alla durata ecc. della Legislazione Mosaica.

Sebbene la difesa che intraprendemmo della nostra Legislazione sia diventata molto più lunga, che non ne avessimo avuto intenzione; non possiamo a meno di aggiunger qui alcune considerazioni intorno al suo oggetto, alla sua antichità, alla sua durata, ecc.

Questa Legislazione forma la gloria d' Israello agli occhi di tutti i popoli; è il più caro retaggio, che i nostri Padri ci abbian lasciato, e però non dobbiam nulla trascurare di ciò che può farla conoscere, e darne una giusta idea.

1.° Oltre l' oggetto comune a tutti gli Stati, che è quello di mantenersi; ogni Stato (dice l' illustre Autore dello Spirito delle Leggi) ne ha uno, che gli è particolare. „ Sparta formava dei guerrieri; Roma dei Conquistatori; Cartagine dei Commercianti e dei Navigatori, ecc. Un altro og-

getto occupa il Legislatore Ebreo; quello di formare un popolo virtuoso, che fedele adoratore del solo vero Dio desse a tutti i popoli della terra l'esempio d'un Culto ragionevole e puro". Ci inganniamo noi, Signore, allorquando reputiamo questo oggetto più nobile, e più degno d'un Saggio?

2.° Mentre gli antichi Legislatori si fecero un principio di nulla cambiare alle antiche superstizioni, e di lasciare che i loro popoli si prostituissero indegnamente colle adorazioni a degli Dei subalterni, agli astri, agli elementi, al legno, ai metalli, ecc. Mosè riguarda come la sua più importante obbligazione, quella di istruire tutti gli Ebrei dei loro più importanti doveri verso il Grande Creatore, e Governatore del mondo, di annunciare ad essi la sua Potenza, la sua Giustizia, la sua Bontà, la sua Provvidenza, ecc. e di insegnar loro a meritare con l'esatta osservanza delle sue Leggi, di vivere felici sotto la protezione dell'Onnipossente. Ci pare, Signore, che una tale condotta meriti degli elogi, anche agli occhi del Filosofo.

3.° Qual Legislatore parlò mai dell'Essere Supremo al suo Popolo, come fece Mosè

cogli Ebrei? Egli ne dà loro le più sublimi idee, gli tiene incessantemente sotto la mano di questo gran Dio. È per timore, e per amore di Lui, che ordina ad essi di regolare tutte le azioni: santo commercio fra l'uomo, e la Divinità, che regola, nobilita, consacra le nostre azioni; dovere glorioso, che nessun antico Legislatore ha conosciuto e raccomandato con tanta cura come il nostro. ,, Nelle altre Legislazioni, dice Giuseppe, la pietà fa parte della virtù; nella nostra, tutte le virtù non sono che parti subordinate alla pietà ".

4.° Questa Legislazione sì religiosa e sì saggia, è nello stesso tempo la più antica, che ci sia pervenuta. I Minossi, i Draconi, i Soloni, i Licurghi, gli Zaleuci, i Numa, sono posteriori di molti secoli al Legislatore Ebreo; e se non è dimostrato che essi abbiano tolti da lui i loro lumi, è certo, ch' egli non ha potuto approfittare dei lumi di essi. Egli è in quest' alta antichità, in questi lontani secoli, in tempo, che regnavano dappertutto superstizioni insensate e crudeli, costumi rozzi e corrotti, che questo grand' uomo innalzandosi al di sopra dei pregiudizj delle Nazioni, dà al suo Popolo

una Religione santa, una Morale pura, una Legislazione giusta e savia. Dovette egli tutto questo all'elevatezza del suo genio?

5.° Il Legislatore Ebreo è fra tutti gli antichi Legislatori il più istruito, ed il più virtuoso. Quale rispetto per la Divinità! quale sommissione ai suoi ordini! La pietà, che forma il carattere proprio della sua Legislazione è la regola costante della sua condotta. Qual amore pel suo popolo, qual interesse, qual dolcezza! Egli soffre pazientemente le mormorazioni; egli confessa candidamente i suoi falli; egli vede, senza lagnarsi, suo fratello, ed i figli di suo fratello elevati al Sacerdozio. Egli stesso gli mette in possesso di quest'alta dignità, mentre lascia i propri figli confusi tra la folla dei Leviti, senza speranza di poter mai elevarsi più alto.

E insieme a tante virtù, quanti lumi non aveva egli! Oratore commovente, Poeta sublime, Storico esatto, Politico profondo, egli riunisce in sè le più belle cognizioni, ed i più nobili talenti. Si vuol sapere l'origine del mondo, la genealogia dei primi uomini, gli stabilimenti degli antichi popoli, il nascimento delle Arti, ecc. L'An-

tichità non ci offre monumenti più preziosi, e più sicuri dei suoi Scritti.

La sua filosofia non è quella filosofia arida, la sottigliezza della quale evaporasi in vani ragionamenti, e le cui forze si esauriscono in ricerche inutili alla felicità degli uomini; quella filosofia disastrosa, che colla scure alla mano, e colla benda sugli occhi abbatte, rovescia, distrugge tutto, e non fabbrica nulla; che nel suo empio delirio fa il suo Dio della materia, non distingue l' uomo dal bruto fuorchè per le sue dita, e che, per perfezionarlo, lo manda a disputare nelle foreste le ghiande agli animali; ma è la saggia filosofia di quegli uomini benefici, che hanno formate le società, civilizzati i popoli, e resi felici i loro simili, insegnando loro a sottomettersi al giogo delle Leggi. Un uomo d' uno spirito sì illuminato, e d' un carattere sì nobile, poteva senza dubbio dare al suo Popolo una Legislazione saggia.

6.° Ma queste Leggi, dic' egli, non sono le sue; egli non è che l' interprete del Dio liberatore del suo Popolo; è a nome di questo grande Iddio, è per sua parte, ch' esse sono date ai nostri Padri. Esse hanno per principio obbligatorio la sua volontà

sovrana, sempre giusta e saggia, solo fondamento solido della virtù; e per sanzione, le stesse prosperità temporali promesse loro, se le osservano, ed i più terribili flagelli minacciati, se le infrangono: sanzione che nessun altro Legislatore osò apporre alle sue Leggi (1), ma verificata con una serie d'avvenimenti maravigliosi.

7.° Altri Legislatori si sono pur enunciati come ispirati dal Cielo, ma furono essi appena creduti ai tempi loro, e questa credenza svanì ben tosto. Non è così della Divina Missione di Mosè. I nostri Padri l'hanno creduta, ed i loro discendenti la credono ancora. D'onde viene questa differenza? Non è forse da ciò, che l'errore passa, e la verità rimane?

8.° Di qui questo attaccamento inviolabile, ch'egli ci ha ispirato per le nostre Leggi, attaccamento senza esempio, che la ruina della nostra Repubblica, la dispersione delle nostre Tribù, le persecuzioni dei Re, e il disprezzo dei popoli non hanno potuto strappare dai nostri cuori. Migliaja di Ebrei hanno data la vita, piuttosto che rinunciare a queste Leggi, o mostrar di violarle. Così, mentre che non ci rimane

di tante Legislazioni famose, che i nomi dei Legislatori uniti a qualche avanzo delle loro Leggi; la Legislazione Mosaica è venuta fino a noi a traverso a tante rivoluzioni, ed a tanti Secoli, sempre la stessa, sempre riverita; e non solo gli Ebrei, ma i due terzi del Globo abitato, rispettano queste Leggi, e riguardano il Legislatore come divinamente ispirato. Quale Legislazione umana ebbe mai un tanto successo?

9.° Questa durata, questa perpetuità della nostra, questo rispetto, di cui ella gode da tanti Secoli, ed in tanti climi non può esser l'effetto del caso. Spieghereste Voi tutto ciò naturalmente? Quando il faceste, avreste dimostrato, che il Legislatore Ebreo fu incontestabilmente il più grande di tutti i Legislatori umani, e che il suo Popolo, indegno, secondo Voi, *dell' attenzione della politica*, merita più d'ogni altro di fissare l'attenzione.

10.° Ma no: *quivi è il dito del Signore;* la sua possanza, la sua sapienza vi risplendono in un modo troppo evidente, perchè non vi si abbiano a ravvisare a prima vista.

Conclusione.

Concludiamo, Signore. Tutte le parti della Legislazione Mosaica annunziano l'alta e divina sapienza del Legislatore. I suoi Dogmi sono ragionevoli e sublimi; i suoi Precetti, morali e religiosi, santi e puri; le sue Leggi militari e civili, savie, eque e dolci; le sue Leggi rituali fondate nella ragione. Tutte, in una parola, sono mirabilmente calcolate sul disegno, e sulla vista del Legislatore, sulle circostanze del tempo, dei luoghi, del clima, sulle inclinazioni degli Ebrei, e sui costumi dei Popoli vicini. Nulla in questa Legislazione, che contraddica le Leggi della Natura, o quelle della virtù; tutto vi respira la pietà, la giustizia, l'onestà e la beneficenza. Il suo oggetto, la sua antichità, la sua origine, la sua durata, i talenti e le virtù del Legislatore, il rispetto di tanti Popoli, tutto concorre a provarne l'eccellenza. I vostri più grandi uomini (2) l'hanno ammirata, l'hanno riguardata come la prima sorgente del Diritto Divino, ed Umano; e voi Signore non vi trovate, che *assurdità e barbarie.* Quando

Voi ne parlavate con questi termini oltraggiosi, era l'imparzialità, che presiedeva ai vostri giudizj?

Ecco, Signore, quello che abbiam creduto di dovervi dire in difesa della nostra Legislazione: debole tentativo d'Apologia appetto a quanto ne hanno detto tanti dotti Cristiani, tanti dotti Ebrei, Abravanel, Jarchi, Maimonide; e prima di essi, Giuseppe, e l'eloquente Filone. Leggete i loro Scritti, Signore; fate ancor meglio, leggete il Testo delle nostre Leggi, e bentosto i vostri pregiudizj si dissiperanno: ammirato della sapienza di queste Ordinanze, direte a Voi medesimo, e forse con rossore: *Questi Statuti sono belli, e questo Popolo*, che ho tante volte trattato indegnamente, *era una Nazione intelligente e saggia.* (Vedi Deuter. VI. 6. 7.)

Quanto a noi, Signore, quando consideriamo i giusti rimproveri fatti alle Legislazioni antiche e moderne; quando riflettiamo sui sistemi funesti offerti nei passati Secoli, e nel nostro, dai Filosofi, e che vediamo la Provvidenza di Dio, la sua Giustizia, la stessa sua Esistenza contrastate; il fatalismo introdotto, distrutta la libertà,

i confini della giustizia e dell'ingiustizia tolti via audacemente, o posti con incertezza da questi pretesi Saggi; l'uomo degradato; rotti tutti i legami della Società; vane chimere, dubbj crudeli, sostituiti alle più consolanti, ed alle più utili verità; commossi da tanti traviamenti non possiamo che stimarci felici d'esserne stati preservati da una Legislazione sì ragionevole e sì santa: *O Israele, la tua felicita è grande! L'Eterno ti ha fatto conoscere ciò che gli piace, Egli non ha accordato questo favore a tutti i popoli.* (Baruch IV. Ps. CXLVIII.)

NOTE.

(1) ***Alle sue Leggi.*** È un'osservazione del dotto Vescovo di Glocester (Warburton), ed una prova della divinità della Missione di Mosè. Vedi la Divina Legazione di Mosè. ***Ed. Fr.***

(2) ***Grandi uomini, ecc.*** Noi possiamo citare fra gli altri il dotto Cancelliere, che ai nostri giorni ha fatto un onore immortale alla Francia coi suoi lumi, e colle sue virtù. Questo grand' uomo aveva tanto rispetto per la Legislazione Mosaica; egli riputava così saggio il diritto degli Ebrei, che si era fatto estrarre e redigere per ordine di materie, un ***Corpo di Leggi Ebraiche;*** ma i d'Aguesseau, i l'Hôpital, i Baconi, ecc. sono piccoli Legisti, deboli Genj appetto ai nostri Filosofi. ***Ed. Fr.***

BREVE COMMENTARIO

ESTRATTO DA UNO PIÚ AMPIO

Ad uso del Signor di Voltaire, e di quelli che leggono le di lui Opere.

Continuazione.

XXV.° ESTRATTO.

Osservazioni intorno ad alcuni Passi dell' Opuscolo intitolato : il Vecchio del monte Caucaso (*). *Dell' Astronomia Ebraica.*

Noi l' abbiamo finalmente letto, Signore, questo paventato Opuscolo, che doveva, a quanto dicevasi, *confutare i nostri tre Volumi in poche pagine* : noi l' abbiam letto,

(*) Il Vecchio del Monte Caucaso fu dapprima stampato separatamente nel 1777. Egli porta, nelle Opere di Voltaire il titolo di *Un Cristiano contra sei Ebrei*, ed è seguito da tre Opuscoli che si intitolano : *Alcune fraschérie. -- Risposta ancor più breve. -- Incursione sopra Nonotte.* Si trovano nel Tom. I. delle Miscellanee Storiche Tom. XXVII. dello Opere. *Ed. Fr.*

e la paura, che ce ne veniva fatta, si dissipò ben tosto. Questo *Vecchio*, che sa ancora far ridere, è più buffone che ragionatore, e le vostre nuove asserzioni non sono che nuovi spropositi. Eccoci alle prove.

§. I. *Conoscenze Astronomiche degli Ebrei. Stato della quistione cambiato.*

Incominceremo dal vostro primo Paragrafo: egli ha per titolo: *Del Quadrante d' Ezechia, dell'Ombra che retrocede, e dell' Astronomia Ebraica.* Noi credevamo che voleste procurare di giustificar quello che avevate detto dell'ignoranza profonda degli Ebrei nell'Astronomia, e rispondere a quanto vi avevamo opposto. Ma Voi vi guardate bene dal farlo, e cangiate destramente lo stato della questione. Vi restringete ora a dire, che:

TESTO.

,, Gli Antichi Ebrei, le genti dal di là i passeggeri, perocchè tale è il significato della parola *Ebrei*, non erano dotti in Astronomia al pari di Cassini, Le Monnier, La Lande, Bailli, Le Gentil, ecc. (Vecchio

del Monte Caucaso. Vedi Un Cristiano contra sei Ebrei. Art. 11. pag. 289.)

COMMENTARIO.

Tale è il significato della parola Ebrei. Noi vediamo con piacere, Signore, che sebbene non abbiate *mai potuto imparare l'Ebraico*, sappiate però passabilmente la significazione della parola *Ebrei.* Voi volete far parte ai vostri Lettori di questo tratto di peregrina erudizione, e noi ne li felicitiamo.

Veniamo all'Astrononia. *Gli antichi Ebrei non erano dotti in Astronomia al pari del Cassini ecc.* Non è questo quello, che Voi avevate detto, nè quello che noi abbiamo confutato. Voi pretendevate „ Che gli Ebrei non furono mai Astronomi; ch'essi non ebbero mai nessun'idea d'Astronomia; e che l'ignoravano così completamente, che non avevano neppure nella loro Lingua il nome di questa Scienza ". Cangiare lo stato della questione, Signor mio, non è rispondere.

Quando gli Ebrei fossero stati ancora più inferiori ai vostri Astronomi di quello che

nol siano in realtà, non sarebbe ancora una ragione sufficiente per assicurare che essi non ebbero *nessuna conoscenza della Astronomia*. Fra l'ignoranza profonda dell' Astronomia, ed i lumi superiori dei vostri Astronomi, vi ha un che di mezzo. Qual popolo antico potreste Voi citare, che abbia conosciuta l'Astronomia al pari d'un Copernico, d'un Ticone, d'un La Caille, di un Le Gentil, La Lande, ecc.? Tutto si perfeziona; e non è da farsi maraviglia, che gli Astronomi moderni saliti sulle spalle degli Antichi, e muniti d'istromenti dei quali probabilmente quelli manoavano, abbiano avuto un orizzonte più esteso, e che abbiano scoperti oggetti, che i loro predecessori non hanno potuto scorgere.

Ancora una volta, Signore, questo non si chiama rispondere a quello che diceva il nostro dotto *Pinto:* ,, che gli Ebrei sono stati, fra tutti i Popoli antichi, quelli che hanno meglio conosciuto il rapporto del Corso del Sole, e della Luna, l'arte delle Intercalazioni, e tutti i mezzi astronomici, coi quali essi hanno prevenuti nel loro Calendario l'imbarazzo, e la confusione in cui si trovavano i Greci ed i Romani, in guisa

che, dappoi che Mosè ha istituita la Pasqua, non si fece mai nessun cangiamento nel loro Calendario. ,, Non è rispondere al celebre *Giuseppe Scaligero*, citato dal Signor Pinto; Scaligero, questo Dotto di primo ordine, il quale ,, dà il computo dell' Anno Ebraico per ciò che v' abbia di più esatto, e di più perfetto in questo genere, e che rimanda agli Ebrei gli Autori delle vostre Tavole d' Epatta, e di Cicli Pasquali, per imparare da essi le regole di quest' arte ". Scaligero, e Pinto hanno essi il torto? I fatti, che asseriscono sono veri, o falsi? Ecco quello che si sarebbe dovuto discutere; ma è più facile il dir delle buffonerie, che il dar delle buone ragioni.

§. II. *Se gli Ebrei non abbiano conosciuta alcuna divisione del giorno; e se dal non trovarsi il nome di ore nei loro Libri, si possa conchiuderé, che essi non avevano alcuna cognizione dell'Astronomia.*

Voi credete, Signore, che gli Ebrei non abbiano mai avuta alcuna cognizione dell' Astronomia. Di grazia quali sono i vostri ragionamenti?

TESTO.

,, Quello che m' induce a crederlo si è, che non trovo neppure il nome di ore nei primi cinque Libri conservati da questo Popolo". (Vecch. del Monte Cauc.)

COMMENTARIO.

Quello, che m' induce a crederlo. Questa prova è ben debole, Signore; non siamo noi, è uno dei più dotti vostri Astronomi, è lo stesso Signor Bailli, che ve lo insegna.

,, Non si può dubitare, dic' egli, che gli Antichi non avessero un mezzo di dividere il giorno, e la notte in alcuni intervalli eguali. Con tutto ciò, si inferisce dalla maniera di raccontare i Fatti al tempo di Mosè, e di indicarne i momenti, ch' egli non conosceva, e che non conoscevasi ancora in Egitto la divisione del giorno in Ore. Mosè dice il Mattino, la Sera, il Levar del Sole, il Mezzogiorno. Ecco in qual modo egli disegna i tempi, nei quali i fatti sono accaduti. Questo non prova nulla. Quantunque gli Arabi dividano il tempo in 24 ore; essi determinano il tempo nell' uso

ordinario, come se non conoscessero questa divisione.... Si potevano già avere delle Clepsidre; noi sappiamo che esse sono antichissime; gli Egiziani dicevano, che Mercurio ne era l'inventore".

Questo Passo è un po' lungo, ma era bene di mettervelo sott'occhio. Noi ne conchiudiamo, e Voi dovete conchiudere con noi. 1.° Che quando Voi dite, che *nessuna divisione dei giorni è notata nei cinque Libri di Mosè*, Voi dite troppo.

2.° Che sebbene il nome di *ore* non si trovi in que' Libri, *questo non prova nulla* a giudizio del Signor Bailli, il quale, l'accorderete, se n'intende un po' più di Voi. questo non prova, nè che gli Ebrei non fossero Astronomi, nè che la divisione del giorno in ore fosse loro sconosciuta. Questo lo prova tanto meno in quanto che tutte le parole della Lingua Ebraica non si trovano certamente nel piccolo volume, che contiene tutto quello che ci rimane dei Libri Ebraici.

3.° Che se le Clepsidre sono tanto antiche in Egitto, come lo dice il Signor Bailli, e come lo pensiamo noi pure, è probabilissimo che gli Ebrei, i quali vi hanno di-

morato 200 anni, abbiano allora conosciuta *la divisione dei giorni in intervalli eguali*, oltre la divisione ordinaria in Mattino, Mezzogiorno e Sera, mentovate nei loro Libri.

Aggiungiamo, Signore, che non v' ha alcuna prova, che il nome *d' ore* sia stato conosciuto dagli antichi Arabi, dai Fenicj, ecc.; che questo nome non si trova nè in Giobbe, nè in Sanconiatone, nè in Esiodo, nè in Omero, che il primo Autore Greco, in cui questo nome si incontri, è Erodoto scrittore posteriore a Mosè di undici, o dodici Secoli. Gli Ebrei erano dunque su questo punto nel caso di tutti i Popoli d' allora, anche di quelli che erano Astronomi, come gli Arabi, i Fenici, ecc.

Infine, Signore, Ezechia, e prima di lui Achas avevano un Quadrante Solare, i gradi del quale notavano le divisioni del giorno. Ora, Achas regnava più di 300 anni prima di Erodoto. Gli Ebrei conobbero dunque incontestabilmente le divisioni del giorno in parti eguali, almeno tre secoli prima dei Greci.

§. III. *Se, dal non trovar che si parli d'alcun Ecclissi nei Libri degli Ebrei, si possa dedurne che essi non avevano nessuna cognizione dell'Astronomia.*

Ma, dite Voi:

TESTO.

„ Dalla Genesi ai Maccabei non è parlato di nessun Ecclissi, e Voi vedete, che da quattromila anni, i Cinesi non hanno mai mancato di notare, e di riferire nella loro Storia, tutti gli Ecclissi, che hanno osservati". (Vedi Vecchio del Monte Caucaso.)

COMMENTARIO.

Prima di tutto, Signore, alcuni Ecclissi osservati da un popolo, e consegnati nei suoi annali, non sono una prova necessaria, che questo Popolo sia molto avanzato nell'Astronomia. Non è necessario d'esser Astronomi per notare degli Ecclissi totali, o quasi totali di Luna, o di Sole, e per farne menzione nella Storia, basta aver occhi, e saper scrivere.

In secondo luogo si può contrastarvi, che *i Cinesi non abbiano mai mancato per quat-*

tromila anni di riferire nei loro annali tutti gli Ecclissi, che hanno notati. Vi hanno mancato sì bene, che non vi è fatta menzione che d'un solo Ecclissi durante i sedici primi Secoli della loro storia. Questo è quanto viene attestato dal Signor Guignes, vale a dire dall'uomo d'Europa, che conosce meglio la Storia, e i Libri Cinesi.

Dalla Genesi ai Maccabei, Voi dite, *non è parlato d'alcun Ecclissi.* L'osservazione è giusta, ed il fatto è singolarissimo. Ma di grazia, Signore, fate attenzione, che gli Ecclissi non sono quasi mai riferiti nelle Storie, se non per causa del terrore che essi ispiravano. Il Signor Bailli l'ha notato, e tutti gli Storici lo confermano. Dunque, dappoichè non è parlato d'alcun Ecclissi in tutta la Storia degli Ebrei, i quali certamente osservavano il Cielo, bisogna dire delle due cose l'una; o che gli Ebrei abbiano meglio conosciute le cagioni di questo fenomeno, d'ogni altro popolo, o che essi siano stati meno suscettibili di quegli spaventi superstiziosi, che agitavano le altre Nazioni all'apparir degli Ecclissi. Per tal modo, volendo deprimerli, Voi gli innalzate, senza avvedervene, al di sopra di tutti gli altri Popoli.

§. IV. *Dell' Ombra, che s' arretra, e del Sole, che ritorna indietro. Se questa sia una buona prova, che gli Ebrei non furono mai Astronomi.*

Voi convenite, Signore, che noi abbiamo avuto dei dotti Astronomi al tempo del Re di Spagna Alfonso X., che essi lo assistettero nella formazione delle famose Tavole Astronomiche. Ma dite:

Testo.

„ Il Re Ezechia non era istruito al pari di questi Dotti. Isaia vuol operare un prodigio, che assicuri Ezechia ammalato, della sua guarigione. Egli gli domanda, se vuole, che l'ombra del suo Quadrante vada avanti, o torni indietro di dieci linee. Il malato risponde: È ben facile di far avanzare l' ombra: voglio ch' ella torni indietro. L' ammalato s' ingannava ". (Vecch. del Monte Cauc.)

Commentario.

Non era istruito. Cosa molto maravigliosa! Non è egli ben sorprendente, che in

tanti Secoli, che sono scorsi da Ezechia fino ad Alfonso X. l'Astronomia abbia fatto qualche progresso?

Il malato s' ingannava. Certamente ch' egli s' ingannava, l' uno era difficile al par dell' altro. Tutti i Re non sono altrettanti Alfonsi X.

Voi non conoscete gli ammalati, Signore; se foste ammalato, come l' era Ezechia, e che vi si facesse la stessa proposizione, forse che fareste la medesima scelta. Si può credere almeno, che molti ammalati si inganerebbero come Ezechia, anche al giorno d' oggi, che l' Astronomia è portata ad un sì alto grado di perfezione. Ma che proverebbe mai contro l' Astronomia attuale, l' errore di alcuni malati?

TESTO.

,, Sono persuaso, che in seguito vi ebbero dei dotti Ebrei, specialmente in Alessandrìa. Essi non avrebbero fatto retrocedere il Sole come Isaia, ma l' avrebbero meglio conosciuto ". (*Ibid.*)

Che nel seguito vi ebbero dei dotti Ebrei. Voi fate molta grazia alla Nazione Ebraica!

Specialmente in Alessandria. Perchè non anche in Babilonia, ove gli Ebrei erano sì numerosi, e l'Astronomia sì coltivata; ove nella loro cattività, e nella dispersione, i Calendarj diventarono ad essi tanto necessarj per regolare la celebrazione delle Feste in una maniera uniforme?

Essi non avrebbero fatto retrocedere il Sole. No, ma non avrebbero avuta la puerilità di esigere come Voi, che Isaia avesse fatto retrocedere la terra.

Ma l'avrebbero conosciuto meglio. D'onde sapete voi, che gli Astronomi d'Alessandria fossero Copernicani? Fino a Voi nessuno avea avuto di essi una tale idea. Voi fate delle scoperte maravigliose in ogni genere!

Noi non pretendiamo, che Isaia abbia conosciuto il Sistema di Copernico. Senza conoscerlo, e senza crederlo, un uomo può essere ispirato, Profeta, Operatore di miracoli, ed anche, checchè ne possiate dir Voi, grande Astronomo; testimonj Ipparco, Eudosso, Tolomeo, Ticone, e tanti altri.

Probabilmente Isaia credeva, con tutti i popoli d'allora, che il Sole s'aggirasse attorno alla Terra; ma quando avesse saputo, che era la Terra che s'aggirava intorno al Sole, egli avrebbe parlato come ha fatto, e come anche Ezechia, conforme all'opinione sparsa generalmente. I vostri Astronomi, sebbene Copernicani, parlano ancora allo stesso modo. Essi dicono, che il Sole avanza, e ch'ei ritarda, che si leva, e che tramonta. Quando un gran Poeta dei nostri tempi per mostrare, ch'egli aveva qualche tintura del Sistema Copernicano, si avvisò di dire, che *la Terra si leva*, e che *la Terra tramonta*, il Pubblico si è posto a ridere di questa infantile ostentazione di un triviale sapere astronomico. Isaia non sarebbe sicuramente caduto in tali piccolezze.

§.V. *Di Giuseppe, e di Filone. Del* Sare *di 223 mesi lunari, e del periodo di 600 anni. Sbagli del Critico.*

Voi ci accordate ancora altri Astronomi. Pare, dite Voi, che:

Testo.

„ Lo Storico Flaviano Giuseppe (1) e Filone, non siano stati assolutamente stranieri all' Astronomia. Giuseppe parla del *Sare* degli antichi Caldei composto di 223 mesi lunari, i quali servivano a formare il periodo di 600 anni ". (Vecc. del Mont. Cauc.)

Commentario.

Non erano assolutamente stranieri. Voi avete ragione, Signore, questi Ebrei ne avevano probabilmente qualche cognizione.

Giuseppe parla del Sare. Se aveste avuta la compiacenza di citare il passo nel quale ne parla, ci avreste evitata molta fatica. Noi abbiamo cercato tutto Giuseppe, e non abbiamo trovato in nessun luogo, ch' ei parli del periodo di 223 mesi lunari. Non è Giuseppe, Signore, è Plinio che ne parla. Voi confondete spesso gli oggetti. Giuseppe ha parlato del periodo di 600 anni, ma non dice una parola dei 223 mesi lunari, periodo che a Voi pare ammirabile, ma di cui il Signor Gentil ha dimostrata l' imperfezione.

I quali servivano a formare. No, Signore, il Sare di 223 mesi lunari, non serviva a formare il periodo di 600 anni: egli non ha mai potuto servire a questo. Moltiplicate come v'aggrada i 223 mesi lunari, non arriverete mai a formare un periodo astronomico di 600 anni. Prima di parlar d'astronomia, avreste fatto bene a consultare qualche Astronomo.

Il periodo di 600 *anni.* Questo periodo, che si chiamava *il grand' anno*, è secondo il giudizio del Celebre Domenico Cassini, il più bello che sia stato immaginato. Egli riconduce i mesi precisamente allo stesso punto, e colla precisione medesima, con cui ponno farlo i nostri Astronomi moderni con tutti i loro metodi. Ora questo Periodo, a chi lo dovete Voi? ad un Sacerdote Ebreo, che ne ha consecrata la memoria, ed il quale ne attribuisce l'invenzione ai nostri Patriarchi. E Bailli nella sua Storia dell'Astronomia pretende, che questo Periodo sia dei tempi antidiluviani, in che, come vedete, egli s'avvicina al parere di Giuseppe.

Così, Signore, voi scambiate Giuseppe con Plinio; Voi fate parlare lo Storico Ebreo

del Sare di 223 mesi lunari, di cui egli non parla; Voi attribuite a qnesto Sare il vantaggio di formare un periodo, ch' egli non forma: in tre linee, tre spropositi. Se le vostre cognizioni astronomiche sono profonde, bisogna confessarlo, non sono molto sicure.

§. VI. *Dell' Origine dell' Astronomia.*

Voi rimontate dottamente all'Origine dell' Astronomia, e credete di trovarla nelle Indie.

Testo.

„ Quasi tutti i nostri Dotti convengono, che i Bracmani ne furono gli inventori". (Vecchio del Monte Caucaso.)

Commentario.

Quasi tutti i nostri Dotti, ecc. Ve n'hanno però molti, i quali non ne convengono; fra gli altri il dotto Gentil, il quale studiò l' Astronomia Indiana nelle Indie medesime, e Bailli., che conosce sì bene la Storia dell' Astronomia.

Essi credono, e Bailli ebbe l' onore di

scrivervelo, che vi sia molto da dire in contrario di quanto Voi avete asserito in favore dei Bracmani:,, che trovansi presso di essi gli avanzi, piuttosto che gli elementi della Scienza Astronomica. Sono, dicono essi, dei metodi abbastanza esatti pel calcolo degli Ecclissi, che non sono altro che cieche pratiche senza alcuna cognizione dei principj di questi metodi, nè delle cause dei fenomeni; certi elementi ben conosciuti, intanto che altri egualmente essenziali e semplici sono o sconosciuti, o rozzamente determinati; una folla d'osservazioni che rimangono per tanti secoli senz'uso, e senza risultati, ecc. ". D'ond'essi conchiudono con ragione, che gli Indiani non hanno inventata l'Astronomia, ma che la tengono da qualche Popolo, che l'aveva coltivata prima di essi.

Testo.

,, Dopo questi Indiani vengono i Persiani, i Caldei, gli Arabi, gli Atlantidi, ecc. ". (*Ibid.*).

Commentario.

Dopo questi Indiani, ecc. Voi distribuite i posti dell'Astronomia; cosa molto ardita

in un uomo, che non è Astronomo. Voi collocate gli Atlantidi dopo gli Indiani, i Caldei, e gli Arabi: non è così che vengono collocati dal Bailli: egli li crede anteriori a tutti questi Popoli: leggete le sue ragioni, Signore, e confutatele se potete.

Vengono gli Atlantidi. Permetteteci d'osservare di passaggio, che questa parola è femminile, e che è il nome che dassi alle figlie d'Atlante. Si chiama *Atlantide* anche la grand'Isola sommersa, di cui parla Platone. Togliete via dunque i vostri *Atlantidi*, e ponete, se vi piace, col Signor Bailli, le *Atlanti.* È un'inezia è vero; ma negli uomini grandi anche le inezie sono qualche cosa; tutto importa.

Ritorniamo ai nostri Ebrei.

§. VII. *Conclusione. Che gli Ebrei hanno avuto in ogni tempo qualche cognizione d'Astronomia.*

Voi pretendevate, Signore, che gli Ebrei non ebbero *mai nessuna conoscenza dell'Astronomia;* e dagli Ebrei moderni di Francia, di Spagna, d'Affrica, ecc. fino a quelli d'Alessandria, e di Babilonia, troverete sem-

pre degli Astronomi nella Nazione Ebraica; e per vostra confessione, Filone e Giuseppe non erano stranieri all'Astronomia, e Voi dovete a quest'ultimo il più bel Periodo Astronomico, che sia stato immaginato.

Se risalghiamo più in dietro, vedremo, che, almeno dopo la cattività, gli Ebrei furono in una necessità continua, ed indispensabile d'avere un Calendario, e per conseguenza, degli Astronomi; e questo Calendario è sì perfetto, che non potè esser che l'opera di abili Astronomi.

Non è qui tutto. Più d'un Secolo prima della Cattività di Babilonia, uno dei nostri Re aveva un Quadrante Solare, il che suppone qualche nozione di Astronomia; e circa tre Secoli prima del Quadrante d'Achas, Salomone è lodato per aver *conosciuto il corso dell' anno, le vicissitudini delle stagioni, il corso del Sole, e la posizione degli Astri*, ed all'avvenimento di Davide al trono, un drappello eletto d'Astronomi della Tribù d'Issacar viene a felicitare questo Principe per parte della loro Tribù (2).

Fino dai tempi di Mosè, questa Tribù era celebre per le sue Cognizioni Astrono-

miche (3); e da quell' epoca voi vedete nella Nazione un doppio anno, l' Ecclesiastico, ed il Civile, l' uno dei quali doveva incominciare all' Equinozio di Primavera, e l' altro all' Equinozio d' Autunno, ambidue divisi in giorni, in settimane, ed in mesi. Voi vi scorgete l' obbligazione d' osservare le novelle Lune, ed i Plenilunj; d' annunciare le Neomeníe, di celebrare le Feste di Pasqua, e dei Tabernacoli, nelle stagioni, e colle offerte prescritte, ecc. Istituzioni, le quali non permettevano d' ignorare il Corso del Sole; il ritorno degli Equinozj; il movimento della Luna, e le sue Fasi, e l'arte delle intercalazioni. Che però i vostri dotti Astronomi non dubitano, che gli Ebrei non abbiano in ogni tempo conosciuta quest' arte.

A tutto ciò, chè opponete voi, Signore? Che gli Ebrei *ignoravano il Sistema di Copernico;* e si può essere Astronomo, e grande Astronomo senza conoscere il Sistema di Copernico: che le nostre Scritture *non riferiscono nessun Ecclissi, e che esse non parlano della divisione del giorno in ore;* e queste prove negative, oltre la loro propria debolezza, hanno lo svantaggio di essere ba-

sate sulla falsa, e falsissima supposizione, che tutto quello, che gli Ebrei hanno creduto, fatto e conosciuto, debba trovarsi nel picciolissimo volume delle loro Scritture.

Confessiamo dunque, che se gli Ebrei non sono stati cosi dotti in Astronomia come lo furono Cassini, Sejour, Le Gentil, ecc, cosa che noi non vogliamo contrastare, non può però dirsi, che non abbiamo avuto *nessuna conoscenza dell' Astronomia*, come pretendete Voi.

NOTE.

(1) *Flaviano Giuseppe.* Noi non sappiamo perchè il Signor di Voltaire dica sempre Flaviano, o Flavieno Giuseppe; Giuseppe non aveva preso il nome di Flaviano, ma quello di Flavio. Non bisogna dunque dire Flaviano, nè Flavieno Giuseppe, ma Flavio Giuseppe. *Edit. Fr.*

(2) *Tribù.* Vedi Paralip. Lib. 1 Cap. XII. v. 29. *Et de filiis Issacar scientes intelligentiam in temporibus ad sciendum quid faceret Israel*, dice la Volgata. *Crist.*

(3) *Astronomiche.* (Deut. XXXIII. 29.) *Essi chiameranno*, dice Mosè *i popoli alla montagna*, ciò che l'interprete Caldeo e Salomone Jarchi, intendono alle convocazioni delle feste, ed ai sacrificj di cui dovevano notare il tempo in Israele. *Edit. Fr.*

XXVI.° ESTRATTO.

Osservazioni sul Vecchio del Monte Caucaso. *Continuazione. Risposta ad alcune obbiezioni contra le nostre Leggi politiche, militari e civili.*

Quando abbiam raccolte sotto ad un punto di vista le nostre Leggi sparse nel Pentateuco, e che ve ne abbiamo presentato l'insieme, ci eravamo persuasi, che non avreste potuto a meno di rimaner colpito dai tratti di sapienza, di giustizia e d'umanità, che vi risplendono da ogni parte. Ma sia che Voi chiudiate volontariamente gli occhi alla luce, sia che interiormente convinto, temiate di parerlo; in luogo di darvi per vinto, e d'ammirare, non cercate che di farvi illusione, o per lo meno di fare illusione ai vostri Lettori, moltiplicando i cavilli. È a questo scopo, che Voi impiegate uno dei più lunghi Articoli del vostro *Vecchio*.

§. I. *Della Legge del Giubileo.*

Voi attaccate dapprima una delle nostre più belle Leggi politiche, la Legge del Giu-

bileo. Noi ve ne abbiamo dimostrata la saggezza. In vece di rispondere alle nostre prove, trovate più comodo di fare delle nuove obbiezioni. Voi siete come tutti i pretesi begli spiriti del vostro partito: ardito nell'aggressione, debole nella difesa, mal destro e sgraziato nell'una e nell'altra: alle prove. Voi ci domandate:

Testo.

„ La Legge del Giubileo è ella preferibile a delle rendite sull'*Hôtel-de-Ville?* “.

Commentario.

Noi non ci aspettavamo questa domanda. Ella non solo è brusca, ma è anche insidiosa.

Noi lo vediamo, Signore: voi vorreste farci dir male delle vostre rendite sull'*Hôtel-de-ville;* sarebbe una bella occasione di suscitarci qualche querela presso i vostri Controllori generali. L'insidia vi parve tesa con destrezza; noi però non vi cadremo. Ci guarderemo bene dal dir nulla delle imposizioni, diminuzioni, soppressioni, che

queste rendite hanno qualche volta provato. Diremo al contrario; che in un gran Regno pieno di Letterati, di Servitori, di Filosofi, in una parola, di Celibatarj d'ogni specie, il cui numero va aumentandosi ogni giorno, può esser utile per tante persone oziose, che hanno bisogno di tutto il loro agio, d'avere ove porre i loro Fondi ad interesse senza imbarazzo. Ma dall'essere le vostre Rendite sull' *Hôtel-de-ville*: per certe persone, una maniera molto lucrosa e sicurissima, o almeno molto comoda per mettere a profitto il danaro; si può egli conchiudere che un tale Stabilimento sia stato più utile della Legge del Giubileo, in uno Stato, ove il Celibato, e l'Egoismo filosofico erano sconosciuti, ed ove tutti i padri di famiglia erano agricoltori?

Testo.

„ Io vi sostengo, che vorreste cento volte meglio una rendita perpetua di cinque mila lire per centomila franchi, che un fondo che sareste obbligato a lasciare al termine di cinquant'anni". (*Ibid.*)

Vi sostengo. - Questo è un po' ardito, Signore; di grazia, chi vi ha detto, che noi pensiamo in tal modo? Che un Poeta, un Filosofo celibatario ami meglio di porre i suoi fondi sull' *Hôtel-de-ville*, che di farne un impiego, questo può darsi; ma degli Ebrei, padri di famiglia, occupati del Commercio, possono avere un altro gusto. E sapreste Voi provarmi, che fosse più utile allo splendore d'un Impero, che tutti i cittadini avessero le idee ed il gusto che vi piace di prestarci? Che ne sarebbe allora dell'Agricoltura e del Commercio, sorgente dell'opulenza, che i vostri moderni Politici riguardano come il principale sostegno, e la vera gloria degli Stati?

TESTO.

„ Supponogo, che voi acquistiate un podere di cento jugeri nella Tribù d'Issacar; voi lo migliorate in guisa, che egli vale il doppio di quel che valeva al tempo della compra; voi ne siete espulso voi ed i vostri figli, ed andate a morire sopra d'un mondezzajo per la Legge del Giubileo". (*Ibid.*)

Terribile obbiezione! la risposta però è facile.

Primieramente, quando il tempo d'uscire da questo podere fosse giunto, noi non andremmo a *morir di fame sur un mondezzajo per la Legge del Giubileo.* Per la Legge del Giubileo noi rientreremmo nell'eredità dei nostri Padri, che ci ricadrebbe in possesso, ove l'avessimo alienata.

In secondo luogo, non ci accadrebbe in tal caso, che quello che accade anche nelle vostre Legislazioni a tutti quelli, i quali acquistano dei fondi ad enfiteusi, a tutti quelli, che prendono dei terreni in affitto per tre, sei, nove anni, vale a dire a tutti gli affittajuoli, che coltivano undici dodicesimi delle terre in Europa. Al termine del loro contratto questi escono dalle fattorie, e ritornano sui loro beni se ne hanno, o cercano altre possessioni, che coltivano allo stesso modo a condizione di escirne al termine del contratto. Voi rimproverate dunque alla nostra Legislazione, quello che le è comune con quasi tutte le Legislazioni del mondo, quello che trovasi anche

nella vostra con cento volte più d'inconvenienti, e più frequenti che presso i nostri Padri. Perocchè uno dei vantaggi della Legge che Voi accusate, era appunto quello di diminuire il numero degli Affittajuoli, e di moltiplicare i Proprietarj Coltivatori.

Voi aggiungete, che:

Testo.

,, Questa Legge non è più favorevole al venditore, di quello che lo sia al compratore: avvegnachè sia molto probabile, che il compratore, obbligato a sloggiare, non avrà sul finire lasciato il podere in buono stato. La Legge del Giubileo par fatta per ruinar due famiglie ". (*Ibid.*)

Commentario.

Come, Signore? Non sentite, che si può fare la stessa obbiezione contra le vostre enfiteusi e livelli, contra le vostre affittanze di nove, di sei, di tre anni? Ragionando come fate Voi, bisognerà dire, che quest'uso *tende a ruinare due famiglie.*

Voi ci rispondete senza dubbio, che sa-

pete prendere delle precauzioni per contenere i vostri affittajuoli, ed i livellarj dal ruinare le terre. Ma credete i nostri Padri sì imbecilli, che non abbiano potuto prenderne delle simili?

TESTO.

„ Contate per nulla le difficoltà prodigiose di stipulare le condizioni di questi contratti, di valutare un sesto, un settimo del giubileo, e prevenire le dispute, che dovevano nascere da un tal mercato“? (*Ibid.*)

COMMENTARIO.

Le difficoltà, ecc. L'uso rende facile quello che par malagevole a prima vista. Altronde, queste difficoltà prodigiose, non le incontrate Voi pure dando ad affitto le vostre Terre? Non bisogna anche qui valutare i vantaggi, e gli inconvenienti dei Contratti di diciott' anni, di sei anni, ed anche di tre?

Ma:

TESTO.

„ Nessuna Nazione ha voluto adottare il vostro Giubileo“.

Che prova egli ciò, Signore? Le più belle Leggi di Sparta, non furono pur esse adottate da nessun popolo.

Perchè una Legge sia saggia, non è necessario che venga adottata da altri Popoli. „ Le Leggi più savie, l' abbiam già detto, sono quelle che convengono talmente ad un Popolo, che non posson essere applicate ad un altro: " è Montesquieu che lo dice. Meditate questa massima, ed avrete la risposta alla vostra obbiezione.

Voi considerate la Legge del Giubileo; come una Legge isolata, che non si legava con null' altro. Ma v' ingannate, Signore, ella era legata con tutto il resto della nostra Costituzione. Per adottarla con sapienza e con successo, sarebbe stato necessario aver le viste del nostro Legislatore, ammettere i nostri Precetti religiosi, e morali; assumere lo spirito della nostra Legislazione, adottarla quasi tutta intiera; altrimenti sarebbe stato come il togliere un membro da un corpo, per volerlo innestare sopra un altro, che non avesse alcuna proporzione col primo.

Ma;

Testo.

„ Voi medesimi non l'avete mai osservata questa Legge del Giubileo. Usserio non ha potuto trovare nei vostri Libri, l'esempio d'un uomo che sia rientrato nella sua eredità in virtù d'una tal Legge". (*Ib.*)

Commentario.

Mai osservata. E fu la grande sventura della nostra Nazione, quella d'aver delle Leggi savie, e di non eseguirle. Se esse fossero state osservate fedelmente, e che la Nazione fosse stata infelice per questa ragione, il vostro ragionamento sarebbe più giusto. Del resto noi non vi accordiamo, che non abbian mai osservata questa Legge. Voi lo dite, ma non lo provate.

Usserio, ecc. Che importa che Usserio ne abbia trovati, o no? È egli necessario; è egli possibile, che si trovi in una Storia così compendiata, in Libri così brevi come i nostri, l'osservazione di tutte le nostre Leggi? Dacchè esse si trovano nel nostro Codice, debbono supporsi osservate, a meno che non vi siano prove in contrario. Ne avete Voi?

Fin qui, Signore, le vostre obbiezioni, quantunque di poco momento, erano sopportabili: eccone una puerile:

Testo.

„ Come si sarebbe potuto immaginar questa Legge impraticabile in un Deserto, per eseguirla in un picciol paese montuoso sparso di roccie, e di caverne, che non possedevasi, e non si conosceva ancora ". (*Ibid.*)

Commentario.

In un deserto. Ma questo Deserto era vicino al paese nel quale era stata fatta questa Legge, e quantunque gli Ebrei non fossero i padroni di questo paese, sapevano, anzi erano sicuri di possederlo. Si poteva dunque fare una Legge per *eseguirvela.*

Sparso di rocce, ecc. V'erano roccie e caverne in questo paese, ciò è vero. Ma vi sforzeremo ben tosto a convenire, che malgrado queste roccie, e queste caverne, non era nè un cattivo, nè un picciol paese.

§. II. *Delle Leggi Militari.*

Dalla Legge del Giubileo, noi passeremo con Voi alle nostre Leggi Militari. Noi abbiamo vantata con ragione la dolcezza, e l' umanità di queste Leggi. In qual modo ci rispondete, Signore? con delle facezie; confondendo ad ogni istante le due specie di guerra, che noi avevamo accuratamente distinte: guerre del Signore contra i Cananei proscritti; guerre della Nazione contra gli altri Popoli. Voi incominciate a buffoneggiare.

Testo.

„ Voi dite, che vi era ordinato di pagare i viveri, quando passavate sulle Terre dei vostri Alleati: credo bene, che sia stato necessario di ordinarvelo, supposto che aveste degli Alleati nei Deserti, ove non v'era nessuna popolazione ". (*Ibid.*)

Commentario.

Nei Deserti. Dovremo sì spesso essere ridotti a confutare delle puerilità? Quando questi Deserti non fossero stati abitati, i

rati di risparmiar sempre le fanciulle, s' è ingannato a partito: testimonj tutte le fanciulle trucidate a Gerico, ed al picciol Villaggio di Hai". (*Ibid.*)

Commentario.

Non so chi ha detto. Siete voi stesso; Signore, che avete detto, e ripetuto mille volte, che ci era *ordinato di uccider tutti, eccettuate le fanciulle.* Noi vi abbiamo prodotta la Legge, la quale, lungi dall' ordinare di uccider tutti *nelle guerre della Nazione,* ci proibisce espressamente di uccidere, anche nelle Città prese d' assalto, altri, fuor di quelli che fossero stati trovati coll' armi alla mano. Per giustificarvi, Voi citate un esempio *delle guerre del Signore,* l' esempio di Gerico, e di Hai, Città che appartenevano alle Nazioni proscritte, abbandonate all' Anatema. Credete Voi, col confonder tutto, di rispondere?

§. III. *Dell' Agricoltura.*

Una volta almeno le nostre Leggi vi piacciono, Signore, e le idee nostre si ravvicinano. Voi ci dite:

Testo.

„ Voi parlate benissimo d'Agricoltura, io ve ne ringrazio, perocchè sono agricoltore“. (Risposta ancor più breve. N.° XI. pag. 395.)

Commentario.

Voi siete Agricoltore? e lo siamo pur noi; Voi non siete Economista; nol siamo nemmen noi.

Ma non cadiamo negli estremi, e sappiamo render giustizia. Se i vostri Economisti hanno fatto del male, essi hanno fatto anche qualche bene, e in mezzo a mille proposizioni azzardate, hanno detto qualche cosa di utile. Voi rimproverate loro di tempo in tempo le false spese, che vi hanno cagionate, ed il danaro, che vi hanno fatto perdere. Perdonate loro, Signore: l' Agricoltura, che Voi amate, ha con loro qualche obbligazione.

Del resto, fate a nostro modo; attenetevi ai principj di Mosè; e se Voi amate la vostra patria, se volete vedervi crescere la popolazione, non atterrate le vostre picciole fattorie per farne delle più grandi.

§. IV. *Falsa nozione 'del Diritto naturale; e del Diritto divino.*

Noi abbiamo rilevata la nozione incompleta, che Voi date del Diritto Divino. Per giustificarla, dite:

Testo.

„ Noi non saremo d'accordo sulla Nozione del Diritto Divino. Noi diciamo Diritto Divino tutto quello, che Iddio ha ordinato: noi chiamiamo Diritto naturale, i Doveri comuni della Società". (*Ibid.*)

Commentario.

Noi non saremo d' accordo. Niente del tutto. Questa Nozione del Diritto naturale, e del Diritto divino non è esatta. Non ammazzare, non rubare, onorare il padre e la madre sono *doveri comuni della Società*, ed anche fra i principali. Ora questi doveri, che Voi chiamate Diritto naturale, sono altresì Diritto Divino; perocchè Iddio gli ha ordinati. Voi non distinguete dunque abbastanza questi due Diritti; e la de-

finizione che ne date, non è del tutto giusta. In generale, Signore, la giustezza delle idee non è la qualità che si faccia maggiormente distinguere nei vostri Scritti: la vivacità dell'immaginazione le fa torto: un talento nuoce all'altro.

§. V. *Degli Issioni, e dei Griffoni.*

Da questa nozione poco giusta del Diritto Divino, Voi passate ai *griffoni*, e ci accusate di imputarvi mal a proposito un Opuscolo, che non è vostro.

Testo.

„ Voi rimproverate al mio amico d'aver detto, che i Griffoni sono Serpenti alati con ali d'Aquila. Egli non ha mai detto questo. Egli è incapace d'aver scritto, che un animale è alato con ali. Vi giuro, che questo Opuscoletto non è suo". (*Ibid.*)

Commentario.

Il mio amico. Il vostro amico, siete Voi stesso. Non ci ingannerete certamente.

È incapace. Sì quand' egli pensa; ma qualche fiata è un po' distratto.

Vi giuro. Non giurate, Signore; basta la vostra parola. Sarete creduto sulla parola, come coi giuramenti.

Non è suo. Che? per una distrazioncella, che vi è sfuggita, Voi rinnegate un Opuscolo, che tutti vi attribuiscono, e che si legge in tutte le Edizioni delle vostre Opere? Riservate le vostre proteste per occasioni più importanti; ne avrete abbastanza.

Del resto, Signore, se voi credete, che noi abbiamo detto, o dato ad intendere, che le parole *Issione, e Griffone* si trovavano nel Testo Ebraico, questo è un altro lieve sbaglio per parte vostra.

§. VI. *Del Porco, della pinguedine, e dei sanguinacci.*

Questi titoli ingegnosissimi sono vostri, non vi cangiamo nulla, affine di lasciarvi il piacere di poter riconoscere il vostro stile.

Voi trovate molto ragionevole quello, che noi abbiamo detto della *proibizione di mangiare del Porco;* ma volete sapere;

TESTO.

,, Perchè gli Egiziani sì anteriori alla Legge Giudaica, non mangiavano Porco“?

COMMENTARIO.

Sì anteriori. Noi vi accorderemo volentieri, se ciò vi fa piacere, che prima *della Legge Ebraica* gli Egiziani non mangiavano del Porco. Ma se noi fossimo un po' più difficili, potreste voi provarlo con qualche buona Autorità? Voi sareste forse un po' imbarazzato.

Checchè ne sia; se gli Egiziani *non mangiavano del Porco*, non è difficile di dire il perchè. È perchè egli era malsano in Egitto, come lo era in Palestina. L'Egitto, Signore, è la patria della lebbra.

Passiamo alla *pinguedine, ed ai sanguinacci.*

TESTO.

,, Voi andate in estasi riferendo, come vi fosse proibito di mangiare la pinguedine, perchè è indigesta: ma Aronne, ed i suoi figli avevano dunque uno stomaco mi-

gliore di quello del resto del Popolo; perocchè v' ha dell' adipe fra la spalla, ed il petto, che sono le loro parti, come pure dell'adipe delle code delle quali parlate".

Commentario.

Senza andare in estasi sulla *proibizione di mangiar la pinguedine*, noi l' abbiamo considerata, e la consideriamo ancora come un' attenzione del nostro Legislatore per la la salute del suo Popolo, della quale gli dobbiam saper grado.

Lungi dal dire, che ogni pinguedine ci fosse proibita, noi abbiamo notato, che quella che si trova fra carne e carne ci è permessa. È il sego, e la pinguedine esteriore che ci è proibita. Quando queste grascie proibite si trovavano nei pezzi, che facevan la parte dei Sacerdoti, Voi potete ben credere, che essi avevano cura di tagliarnele, e che non mettevano il loro stomaco alla prova d' un alimento indigesto.

Quanto alle code di montone del peso di cinquanta libbre, noi non ne abbiam parlato che dietro le relazioni dei Viaggiatori, che ne hanno vedute, e pesate in Pa-

lestina, in Barberia, in alcune Isole del Mar Mediterraneo, ecc. (1) Questi Viaggiatori raccontano, che per sostenere queste code, e per conservarle si pongono in alcune picco-le carriuole, le quali vengono attaccate al montone, che se le strascina dietro. Quantunque non si veggano di tali montoni a Ferney, non si può ragionevolmente negare, che ve ne siano in altri luoghi.

TESTO.

„ Voi traete ancora un grande vantaggio dalla proibizione, che vi era fatta di mangiare il sangue. Credete che sia stato un gran medico quegli che vi ha date tali ordinanze.

COMMENTARIO.

Un gran medico. Noi vi abbiamo nominati dei dotti Medici e Chimici, i quali opinano come il nostro Legislatore, che il sangue è un alimento insalubre. Nominatecene Voi un solo, che lo riguardi come un alimento sano.

TESTO.

„ Voi credete, che il sangue sia un veleno, e che Temistocle, ed altri siano morti per aver bevuto del sangue di toro“.

COMMENTARIO.

Che il sangue sia un veleno. Si può credere in generale, che il sangue sia insalubre, senza considerarlo come un veleno. Noi abbiamo detto che i Greci avevano questa idea del sangue di toro, ma non abbiamo detto in nessuna parte, che tale fosse anche la nostra. Noi non ci siamo fatti garanti di quello, che essi dicono intorno alla morte di Temistocle. Vi confessiamo però, che ci sentiamo inclinati a crederlo vero, finchè l'esperienza non dimostri il contrario.

TESTO.

„ Io l'ho fatta questa esperienza, ve lo confido, per burlarmi delle favole Greche; ho fatto cacciar sangue da un mio torello, e ne ho bevuta una tazza, senza risentirne

chiuderemo, che la diversità del clima può produrre differenza fra la salubrità, o l'insalubrità degli alimenti, e con ciò voi non avrete fatto un gran guadagno.

Di grazia, Signore, lasciate da banda tutte queste esperienze, che non valgon nulla, e che possono essere perigliose. Mangiate piuttosto della lepre: essa è migliore, e meno malsana nel vostro paese, che nol fosse nel nostro.

§. VII. *Della Lepre, e di varj sbagli.*

Voi scherzate, Signore, sulla proibizione, che ci vien fatta di mangiarne, e ci dite molto ingegnosamente, a quel che vi pare.

Testo.

„ Per riguardo alla lepre, non vi è permesso di mangiarne, perchè ella rumina, e non è fessipede; quantunque abbia il piede fesso, e non rumini, non è che un piccolo abbaglio. Il pastore di Bourg-Dieu ha detto, che non è qui ove giaccia la lepre: se non è Bourg-Dieu che l'abbia detto, è un altro ". (Vecchio del Monte Caucaso.)

solutamente come Voi. E se Aristotele non pone decisamente la lepre nella categoría degli animali ruminanti, il *coagulum*, ch' egli aveva notato in questi animali, ed il movimento frequente delle loro mascelle, due cose che sono loro comuni coi ruminanti, gli hanno fatti classificare fra i ruminanti dalla maggior parte dei Naturalisti antichi, ed anche da alcuni abili Moderni. Aprite, Signore, l'ultima Edizione del Dizionario di Storia Naturale del Signor Valmont di Bomare, e vi troverete la lepre, posta nel numero degli animali ruminanti. „ V' hanno, dice questo Naturalista, fra i quadrupedi digitati, degli animali, che sono ruminanti, come la lepre, il coniglio, la marmotta, ecc.". Il Signor Valmont di Bomare, il quale ha scritto dopo Buffon, e che lo copia spesso, avrebbe egli avanzata un' asserzione sì positiva, senza averne delle buone ragioni?

Voi dunque probabilmente v' ingannate, quando dite beffando, *che la lepre non ha ruminato che al tempo di Mosè*, e questa gentilezza, con la quale vi industriate di rallegrare il pranzo del Conte di Boulainvilliers, e che Voi avanzate con tanta con-

fidenza, potrebbe essere un buon sproposito. Almeno la lepre, come vedete, ha ruminato dopo Mosè, e rumina anche ai nostri giorni, secondo il parere d'abili Naturalisti.

Vediamo ora se Mosè abbia detto, che la lepre non aveva il *piè fesso.* • No, Signore, egli non l'ha detto; è uno sproposito, che Voi gli attribuite gratuitamente. Egli non parla di piedi, *ma di corni e di unghie,* che non è la stessa cosa, e dice, che la lepre non ha, come i ruminanti, dei quali aveva parlato, *l'unghia fessa.* Ora nulla è più vero, giacchè la lepre non ha unghia fessa. Ecco quello che dice Mosè: tale è il senso del Testo Ebraico, e tale la Traduzione della Volgata: *Quia non findit ungulam* dice ella, e le altre Versioni dicono lo stesso. Il Legislatore Ebreo mostra maggior cognizione, e maggior esattezza di Voi: egli distingue come i vostri Naturalisti, ed i vostri Legisti i ruminanti digitati da quelli ad *unghia fessa*, o come dite Voi, a *piede forcuto;* egli permette gli uni, e proibisce gli altri.

Non v'ha dunque nessun lieve sbaglio in quello ch'ei dice; ma v'ha uno spro-

posito in quello che dite Voi, confondendo quello, ch' egli aveva distinto benissimo: sproposito maraviglioso in un uomo, che si dice Coltivatore, ed Avvocato. Come? siete Agricoltore, e confondete gli animali digitati da quelli ad unghia fessa? Voi siete Avvocato, e non avete mai lette le Ordinanze; neppure il Commissario La Mare, sugli Animali *a piede forcuto?* Leggete almeno quest' ultimo, e vedete s' ei pone la lepre nel numero degli animali, i quali devono il diritto *di piede forcuto?* Ora burlate, e dite ancora, che *non è qui ove giace la lepre.*

§. VIII. *Della Lebbra delle case. Dotte osservazioni di Storia Naturale.*

Se non avete dato nel segno parlando delle lepri, vi darete forse meglio parlando della Lebbra delle case. Noi ci divertiamo assai a sentirvi dissertare su questa materia. Voi la fate da gran Naturalista. Ci insegnate, che:

TESTO.

„ In tutti i paesi, le macchie che si scorgono sui muri, non sono che l' effet-

to delle goccie di pioggia, sulle quali diede il Sole, per il che si formano delle impercettibili cavità; la stessa cosa accade dappertutto alle foglie degli alberi: il vento porta spesso in queste screpolature delle uova d'insetti invisibili. Questo è quello, che i vostri Sacerdoti chiamavano la Lebbra delle case". (Vecch. del Mont. Cauc.)

Commentario.

Ecco delle dotte Osservazioni di Storia Naturale; noi ne convenghiamo, ma ci pare, che le potreste rendere più esatte. Per far ciò non si trattava che di aggiungere alle uova d'insetti invisibili, le semenze egualmente invisibili d'una moltitudine di piccole piante, di licheni, o muschi, ecc. la maggior parte delle macchie dei muri dipendono da questi licheni, che non dovevansi dimenticare. Questo si è almeno quello che ci dice il vostro celebre Naturalista Signor Guettard, il quale ride spesse volte della vostra Storia Naturale.

Queste macchie non sono che l' effetto delle goccie di pioggia. Alla buon' ora, quanto alle macchie esterne; ma v' hanno in di-

versi luoghi delle case; nell'interno delle quali si vedono delle macchie sulle pareti, dalle canove fino al primo piano, e qualche volta anche più alto. Queste macchie, Signore, non sono l'effetto delle goccie d'acqua, perocchè non piove in queste case; nè del Sole, chè il Sole non entra in quelle canove. Bisogna cercarne un'altra causa. Noi crediamo, che queste macchie interiori possano esser l'effetto dei licheni, le semenze dei quali possono essere state ivi deposte dall'aria, e più spesso ancora del salnitro che abbonda in Palestina. Qualche volta si ha bel raschiarlo, e a quello che si toglie via, ne succede del nuovo, cosa che cagiona, ed annuncia l'insalubrità di queste case. Quest'era probabilmente quello, che si chiamava la Lebbra delle case. E siccome il nostro Legislatore voleva, che il suo Popolo fosse alloggiato propriamente, e salubremente, egli aveva ordinato, che dopo le prove necessarie, questi muri fossero distrutti, volendo piuttosto cagionare una lieve spesa ai suoi concittadini, le case dei quali non erano palagi, che esporre la loro salute. Un tale regolamento di polizia era sicuramente saggio, e bisogna esser ben acre

d' umore, od esser ben poco illuminato per condannarlo. Voi vi troverete ciò non ostante un inconveniente, ed è che:

TESTO.

„ Siccome i Sacerdoti erano Giudici sovrani della lebbra, così essi potevan dichiarar lebbrosa la casa di chiunque lor fosse spiaciuto, e farla demolire per conservare il resto ".

COMMENTARIO.

I Sacerdoti erano Giudici. Sì; ma questi Giudici avevano delle regole, che erano obbligati d'osservare, e non avevano, a quel che pare, il potere di far ricomparire il salnitro, od il musco a loro grado.

Voi l' avete un po' contro i nostri Sacerdoti; noi lo vediamo, e non ne siamo maravigliati. Voi l' avete ancor peggio contro i vostri!

§. IX. *Feste Ebraiche assai tristi a giudizio del Critico: le Feste ch' egli vorrebbe.*

Noi avevamo detto, che l' allegrezza delle feste stabilite dal nostro Legislatore poteva contribuire alla salute del Popolo. Voi

vi arrestate a questo punto, e ci sostenete, che queste Feste *erano tristi.*

Testo.

„ Potrei citarvi i *tristia Sabbata cordi*, ed il *septimae quaeque dies turpi sacrata veterno.*

Commentario.

Voi sciegliete ammirabilmente le vostre Autorità, Signore. Gli è sui discorsi dei nemici della nostra Nazione, sui Detti di Poeti, e di Poeti satirici, che vi fondate. Tale è la vostra imparzialità.

E quand'è che si facevano questi discorsi? Allorchè la nostra Nazione vinta, soggiogata, strascinata in paesi stranieri viveva nell'oppressione, e nella miseria. È da questo che giudicate dell'allegrezza delle nostre Feste nei tempi della libertà, e della prosperità della nostra Nazione. Non si può ragionar meglio.

Testo.

„ Io vi sosterrò, che in un giorno di Domenica il mercato e la taverna sono più allegri di tutte le vostre Feste “.

COMMENTARIO.

Io vi sosterrò. - Che non sosterreste voi, Signore?

Un giorno di Domenica. Se in un giorno di Domenica Voi non vedete nulla di più lieto della taverna e del mercato, bisogna dire, che amiate i tripudj goffi e grossolani.

§. X. *Di due malattie, e del Medico Fernel.*

Voi ci rimproverate d'aver confuse due malattie l'una virulenta, l'altra che non lo è.

TESTO.

„ Voi confondete la gonorrea antica con la sifilide che non è conosciuta che dalla fine del quinto decimo Secolo. Voi date ad intendere che il Testo del Levitico confonda queste due incomodità “.

COMMENTARIO.

Noi non le abbiamo nè confuse, nè dato ad intendere che il Levitico le abbia confuse: quanto al resto consultate Fracastoro,

Astruc, Tissot, ecc., vi troverete delle ragioni per non pronunciare tanto affermativamente sopra oggetti, che non sono di vostra competenza.

Quando sopra un'altra materia ci opponete il vostro famoso Fernel Medico di Francesco I.°, e di Enrico II.°, Voi fate troppo poca attenzione alla differenza dal vostro clima al nostro. Quello che non potrebbe esser nocivo in un clima temperato, può esserlo in un clima caldo, ed al contrario. Domandate ai Medici d'Italia, agli Arabi; o senza andar sì lontano, al celebre vostro vicino, il dotto e virtuoso Haller (2), se la Legge che Voi attaccate non è saggia, e se il violarla non era un esporsi ad incomodità, ed a malattie pericolose. Noi siamo sicuri, Signore, della loro risposta.

§. XI. *Della vendita dei figli.*

Noi passiamo sopra a tutto quanto dite della poligamia, del divorzio di Maometto, e delle donne: è un guazzabuglio che non val nulla, e non merita risposta; ma parlando di figli, ci dite:

TESTO.

„ Era permesso, dite Voi, ad un padre di vendere il suo figlio nel caso d'estrema indigenza. Io non ho trovato l'enunciativa di questa Legge presso di noi. Trovo solamente nell'Esodo Cap. XXI: Se alcuno vende la sua figlia, o la sua serva, ella non uscirà di servitù. Presumo che fosse lo stesso dei garzoni ".

COMMENTARIO.

Dite voi, ecc. Noi non l'abbiamo detto; ma se lo volete, lo diremo.

Io non ho trovato l'enunciativa di questa Legge. Nemmanco noi. *Ma presumo, ecc.* Voi lo *presumete*, e noi pure lo presumiamo, e lo presumevano Grozio, Michaelis, e molti altri. Vedete, che non l'abbiamo *presunto* senza buone autorità. Voi siete singolare, Signore; volete far credere che noi abbiamo avuto torto, e *presumete* che abbiamo avuto ragione: nulla di più conseguente.

Ella non uscirà. Novella prova dell'esattezza delle vostre citazioni. Voi fate dire

a Mosè tutto il contrario di quello ch' ei dice: „ Ella uscirà di servitù al Giubileo, dice la Legge, ma non uscirà come le altre: il padrone le farà tale, e tale gratificazione “.

§. XII. *Punizione dei Delitti.*

Le vostre inesattezze, o piuttosto le vostre astuzie continuan sino alla fine. Noi avevam detto, che nelle nostre Leggi, nella punizione dei delitti non conoscevano i supplizj ricercati. Per provare il contrario, Voi dite:

Testo.

„ Come volete che vi si creda? Rileggete i vostri libri, vi troverete non solo un Giosuè, un Caleb, che prodigano tutti i generi di morte, che il ferro, ed il fuoco possono far soffrire; ma un David, far lacerar sopra graticci di ferro, far abbruciare a lento fuoco in forni di pietre, quei valorosi, che gli Ebrei avevano avuto la fortuna di prendere prigionieri “.

Se *volete che vi si creda*, Signore, toglietete dapprima l'enfasi dai vostri periodi; toglietevi quel vostro *a lento fuoco*, che non è nei nostri Libri; toglietevi Caleb, del quale non si dice nelle nostre Scritture, che abbia esercitato alcun atto di tali crudeltà.

Se volete, che vi si creda, rinunciate una buona volta a tutte queste basse astuzie, e non confondete, per illudere i vostri Lettori, gli oggetti i più disparati.

Noi parlavamo delle pene, che potevano essere pronunciate pei delitti dalle nostre Corti di Giustizia, e Voi ci opponete delle esecuzioni militari, delle rappresaglie, e dei rigori, che i nostri Padri avrebbero provati essi medesimi, se fossero stati vinti, perocchè tutte le guerre in quei tempi erano crudeli. Che Giosuè, che Davide abbiano usato di tali rigori contra stranieri nemici, è questa una prova, che i nostri Tribunali potevano condannare a supplizj ricercati per la punizione di delitti commessi dai cittadini? Quando ragionate in tal modo, meritate Voi d'essere creduto, meritate d'essere confutato?

NOTE.

(1) *Nel mar Mediterraneo, ecc.* Vedi Shaw, Salignac, ecc. Lungo tempo prima di questi Viaggiatori, Aristotele avea notato, che nella Siria, di cui la Palestina è una parte, i Montoni avevano code larghe un cubito. Εν τῃ Συριᾳ τα προβατα τας ουρας εχει το πλατος πηχεως. *Hist. Anim.* Lib. VIII. Cap. XXIII. *Edit. Fr.*

(2) *Haller.* Alle più profonde cognizioni d'Anatomía, di Medicina, di Chimica, di Botanica, di Storia Naturale, e di Giurisprudenza, Haller accoppiava un talento superiore per la Poesia.

Egli vien riguardato come l'Orazio, ed il Pindaro dell'Alemagna. Sposo fedele, tenero padre, Giudice integerrimo, innalzato alla prima Magistratura, egli onorò la sua carica coi suoi talenti, e colle sue virtù, ed ha fatto al suo paese tutto il bene che stava in lui. Quest' uomo non era della Setta dei Filosofanti, egli era Cristiano. Si conserva di lui una Lettera a sua figlia, nella quale egli prova la verità della Religione: egli morì combattendo gli errori filosofico-teologici del Signor Voltaire. *Crist.*

XXVII.° ESTRATTO.

Dei Profeti.

Voi ritornate ai nostri Profeti: essi formano il soggetto d'una lunga e pazza diatriba, nella quale sciorinate freddure, invece di dar ragioni, e per difendervi non fate che replicare quello, che avevate detto prima, e far dire a noi quello, che non abbiamo mai detto. Noi non prenderemo ad esaminare sottilmente tutto questo ammasso; ci limiteremo ad estrar quello che può meritare qualche risposta.

§. I. *Del Passato, e dell' Avvenire.*

Voi sostenete che *non si può conoscere*, e per conseguenza *non si può predir l' avvenire*, il quale però si predice ogni giorno. Il vostro Vecchio del Caucaso cambia ora la questione, e ci dice:

Testo.

,, Non so se il mio amico abbia detto: che conoscere l' avvenire, si è conoscere

quello che non è: ma s'egli l'ha detto, ha detto il vero".

Commentario.

Non alteriamo, Signore, le parole di questo caro amico, che sembrate amare, come se foste Voi medesimo.

S'egli l'ha detto, ha detto il vero. Sì, ma egli aggiungeva una parola, che non lo è. Egli diceva, che *non si può conoscere l'avvenire, perchè non si può conoscere quello che non è.* Egli l'ha detto, perocch'egli è l'Autore del *Trattato della Tolleranza*, ed ebbe torto di dirlo, perchè si può sicuramente conoscere quello che non è; l'avvenire che non è ancora, ed il passato, che non è più.

Testo.

„ *Il passato non è più.* Ecco un ameno sofisma. Un uomo serio come Voi, può egli giuocar in tal guisa sulle parole?

Commentario.

Qui non v'ha nè sofisma, nè giuoco di parole. Volgetevi come vi piace, e sarà sempre vero, *che il passato non esiste più*".

TESTO.

„ Bisognerà dunque dirvi, che il passato è nelle bocche di quelli, che hanno veduto; nei libri di quelli, che hanno scritto? Benchè spesso non vi sia“.

COMMENTARIO.

Il passato è, ecc. Questo sì è un vero sofisma; Voi sì che giuocate sulle parole. *Il passato è.* - Come? non vedete che vi ha qui contraddizione nei termini? Voi dite della medesima cosa che è, e che non è. Se è passato, come potete dire, che è ancora? Se è ancora, come potete dire che è passato?

„ *Il passato è nelle bocche.* Eh no, Signore, non è il passato quello che è *nelle bocche di chi ha veduto, o nei libri di chi ha scritto.* Voi confondete il passato col racconto del passato: ecco il sofisma.

Benchè spesso non vi sia. I vostri libri ne forniscono una prova.

TESTO.

„ Ma l'avvenire ov'è egli? ove si vede“?

COMMENTARIO.

Se volessimo parlare come voi, Signore, diremo, che *è* nelle sue cause, e che ivi è dove si vede, ma noi non vi toglieremo il vostro linguaggio. *Ov' è?* Egli non è in nessuna parte; egli non è, deve essere; ma quantunque egli non sia ancora, le sue cause esistono, e da esse si può giudicare, ch' egli esisterà. L' uomo che congettura lo travede nelle disposizioni degli agenti fisici e morali; e Dio che non congettura, ma che conosce con una piena certezza, lo legge nelle sue idee, nei suoi decreti, nelle cause fisiche e morali, delle quali debb' essere l' effetto necessario e infallibile. In quel modo che si può sapere, che un tale Ecclissi, quantunque non sia più, è accaduto nel 1678 si può prevedere, che il tal altro Ecclissi, quantunque non sia ancora, avrà luogo nel 1798. Così, in proporzione, parlisi degli agenti liberi: l' educazione, il temperamento, la maniera di pensare ecc. può far prevedere quello che essi faranno in tali, o tali circostanze. Si può dunque conoscere, e per conseguenza predire quello *che non è*. Come non avete veduto, che

col vostro bel ragionamento, Voi venite a distruggere non solo tutte le profezie, ed ogni prescienza Divina; ma ogni previdenza umana eziandio?

TESTO.

„ Signore, ovvero Signori, voi scrivete sotto il nome di sei Ebrei, e fate loro citare San Paolo a proposito di Profeti! Questo non è sicuramente un tratto di molta accortezza “.

COMMENTARIO.

San Paolo a proposito di Profeti! ecc. Confutando un Autore, si citano ogni giorno gli scritti da lui riveriti; e non credevamo, che Voi, che vi dite Cristiano, non riveriste *San Paolo;* noi non siamo molto accorti, non è vero? Oh lo sentiamo bene!

§. II. *Di Nabuccodonosor, e dei Pigmei: piacevolezze delicate.*

Voi vi difendete eccellentemente sulla pretesa *metamorfosi* di Nabuccodonosor. Voi ci dite:

TESTO.

„ Voi sostenete, che Nabuccodonosor non fu trasformato in Bue, ma in Aquila “.

COMMENTARIO.

Voi sostenete, ecc. Noi non abbiamo mai sostenuto niente di simile; noi non abbiamo trasformato Nabuccodonosor nè in Bue, nè in Aquila. Noi non iscambiamo, come il vostro *onesto amico*, una malattia per una metamorfosi.

TESTO.

„ Conciliamoci: diciamo che fu cambiato in Bue-Aquila: io riverisco il Testo, e non mi prendo la libertà di motteggiare fuor che con Voi, che motteggiate sempre col mio amico “.

COMMENTARIO.

Conciliamoci, ecc. Volentieri; ma Voi non vi appigliate ai mezzi che possono condurre ad una conciliazione.

Io riverisco il Testo, *ecc.* Si vede.

Non motteggio che con Voi, *ecc.* Voi ci fate troppo onore.

Che motteggiate continuamente col nostro amico. Noi ci siamo presa qualche volta questa libertà. Ma tutti i nostri motteggi non valgono quello del vostro *Bue-Aquila*. Questo *Bue-Aquila* è delizioso; bisogna convenire, che Voi sapete motteggiare con una finezza indefinibile. Ecco qui qualche cosa di meglio ancora.

TESTO.

„ V' hanno persone, le quali pretendono che allorchè si disputa sopra un popolo d' un piede e mezzo d' altezza, si potrebbe aver benissimo un palmo di naso ".

COMMENTARIO.

Si potrebbe avere, *ecc.* Potrebbe darsi benissimo; ma non siam noi, Signore, siete voi, che riducete a questa misura i *Gamadim* d' Ezechiele, ed i Pigmei d' Aristotile. Così misurate.

Un palmo di naso. Modello di piacevo-

lezza. Ella non pizzica di Collegio; ma piuttosto della Corte, ove avete una carica (1).

Altro esempio. Voi avete detto in un luogo, che *gli antichi Ebrei non credevano al Diavolo;* e in un altro, che *essi adoravano il Diavolo.* Noi avremmo creduto di trovare in ciò una contraddizione. Voi rispondete scherzando che:

Testo.

„ Bisogna avere il Diavolo in corpo per trovare della contraddizione nella laboriosa ricerca del mio amico ".

Commentario.

Motto ingegnoso, e risposta decisiva! Noi, lo confessiamo, Signore, non ci sentiamo il coraggio di rispondervi.

§. III. *Tipi, Ezechiele*, Indignor, *e Don Calmet.*

Voi ci rimproverate un orribile plagio: noi vi abbiamo tolti dei tratti d'una erudizione poco comune sul linguaggio tipico degli antichi.

TESTO.

„ Voi ripetete quello che aveva detto il mio amico: ripetete precisamente i medesimi esempj “.

COMMENTARIO.

I medesimi esempj. Così è evidente, che è nelle vostre Opere che noi gli abbiamo trovati. Senza di Voi ci saremmo noi mai avvisati d'andarli a cercare in Tito Livio, in Giustino, Quinto Curzio, Autori poco conosciuti?

Sì, Signore, ne facciamo l'umile confessione; gli è a Voi, che noi dobbiam tutto, Chimica, Greco, Ebraico, Tipi, ecc. noi abbiam preso tutto da Voi, e Voi avete preso tutto alle sorgenti.

Voi ritornate alla Collezione tipica d'Ezechiele; ma timidamente, come si camminerebbe sopra carboni male spenti. Noi avevamo detto con molti nostri, e vostri Commentatori, che le azioni tipiche di questo Profeta non s'erano fatte probabilmente che in visione. Voi ci opponete Don Calmet.

Testo.

„ Leggete solamente il Commentario di Don Calmet, e vedrete che tutto fu fatto realmente “.

Commentario.

Vedrete, ecc. Don Calmet, Signore, noi lo rispettiamo; ma non è la norma dei nostri giudizj.

Leggete, ecc. Perchè leggere *quest' imbecille?* Voi negate d' aver trattato in questo modo Don Calmet; ma il fatto non è meno costante: *scripta manent.*

Permettete che ve lo diciamo, Signore; voi prendete troppo facilmente l' abitudine di negare dei fatti avverati, le prove dei quali, consegnate nei vostri scritti, possono esservi opposte da un momento all' altro.

Voi ci dite:

Testo.

„ Voi siete ben di mal umore, Signor mio, ed il vostro *Indignor*, è molto fuor di posto: tocca a me il dire *Indignor* “.

Intendetelo bene, Signore, questo *Indignor;* non mettetelo fuor di posto, e confesserete che era ben difficile di applicarlo meglio. Pensate, Signore, che era con questa parola, che Orazio esprimeva il dispetto che provava vedendo il più grande dei Poeti dimenticarsi qualche volta, e *addormentarsi* (2). Potevamo noi esprimere in un modo più onesto il risentimento della nostra stima, e della nostra venerazione contristata in vedere uno Scrittore par vostro che ha i suoi momenti di sonno? Per verità, questo non è *cattivo umore:* è una critica; ma una critica benigna, e piena di riguardi: probabilmente l'avreste sentito meglio, se aveste meglio inteso il latino d'Orazio.

NOTE.

(1) *Una carica.* Il Vecchio del Caucaso prende il nome di *Cristiano*, *Gentiluomo di Sua Maestà Cristianissima*. Qual Cristiano! *Aut.*

(2) Addormentarsi. *Indignor quandoque bonus dormitat Homerus*. Orat. *Aut.*

XXVIII. ESTRATTO.

Mezzi generali di difesa adoperati dal Vecchio. Suo giudizio sulle diverse edizioni delle sue Opere.

Voi ricorrete ad un mezzo più sicuro e più breve per risponderci, ed è di negare che Voi siete l'Autore delle Opere che confutiamo. La difesa sarebbe decisiva, se si potesse creder seria. Ma è ben lontano che togliate tutti i dubbj su questo punto. Voi dite:

Testo.

„ *Egli ha la crudeltà, ecc.* (il Segretario) d'imputare alla sua vittima non so quali Opuscoli gli uni Ebraici, gli altri anti-Ebraici, dei quali questo caro amico, è innocentissimo ".

Commentario.

Egli ha la crudeltà, ecc. Ve ne sarebbe di fatti, e molta ad imputare tali Scritti ad un Autore stimabile come Voi; Così

lungi dall' *imputarveli*, noi avevamo dichiarato fino dal principio della nostra Opera, che non ci potevamo persuadere, ch' essi fossero vostri: noi avevamo dichiarato con ischiettezza, che non ci pareva concepibile, che questo vile ammasso, non diremo d' empietà, e di bestemmie (che in questo Secolo vi sono molti che se ne fanno onore) ma di falsità evidenti, di contraddizioni palpabili, di spropositi grossolani, d' ignoranze maravigliose d' ogni genere, avesse potuto uscire dalla vostra penna. Noi l' avevamo detto, e lo ripetiamo: ne siete voi contento, Signore?

Alla sua vittima, ecc. Qual vittima! Ah se potessimo condurvi all' Altare, non sarebbe per immolarvi, sarebbe per farvi rendere omaggio al Cielo dei vostri talenti, e per farvi gemere del deplorabile abuso che ne avete fatto.

È innocentissimo. Pensate Voi bene a quello che dite? Volete con un tratto di penna rapire a Voi stesso la gloria di tanti scritti sì solidi, sì profondi, sì decenti, che hanno fatto da per tutto tanto bene? Sessanta Volumi raccolti faticosamente, comperati ad alto prezzo, schierati con pom-

pa nei Gabinetti dei curiosi, vi annunciano non solo come il più bello spirito del Secolo; ma come lo Scrittore più fecondo, il Genio più vasto, il Dotto più universale: è sul numero egualmente che sulla perfezione di queste Opere, che è fondata quella gran riputazione, di cui godete. E questo ricco deposito di tutte le umane cognizioni, questa immensa Collezione, nella quale tutti i generi, tutti i soggetti, le stesse materie più disparate, trovansi trattate, discusse, esaurite; questa vasta Enciclopedia, Voi la volete ridurre ad alcuni Volumi? È questo un difendervi, Signore, o piuttosto un tradire i vostri più cari interessi?

Sapete Voi, che sono questi scritti, che vi hanno collocato alla testa della più brillante coorte, che da trent'anni si onora di combattere sotto i vostri stendardi? Gli è per questi scritti che essi vi hanno adottato come loro Capo questi spiriti superiori, coraggiosi, distruttori delle superstizioni antiche e di vieti principj, sui quali dei ciechi pregiudizj, già da tanti Secoli avevano fondata la sicurezza e la prosperità degli Stati: questi esseri sublimi, questi rari

Genj, organi della fama, si sono dichiarati, quasi che ne aveste bisogno, i Panegiristi dei vostri talenti, i sostegni della vostra gloria. Dal canto vostro si è per affezionarveli, e per piacere ad essi, che disapprovando il loro stile, Voi li ponete compiacentemente nel rango dei più grandi Scrittori della Nazione; e che facendo le viste di combatterli, Voi seminate i loro Dogmi qua e là nei vostri Opuscoli. Volete Voi, rinnegando questi scritti, soffocare il germe di questi utili vincoli, di questo lusinghiero commercio d' elogi dati, e resi, toglervi tutti questi appoggi, e staccare da Voi questa *numerosa legione*, che sta sempre ai vostri ordini, e che è *sì dolce di poter chiamare al bisogno?* Sentite Voi qual torto vi fate; qual colpo portate contro di Voi medesimo?

Parliamo seriamente, Signore; se questi Opuscoli non sono vostri; se Voi ne siete *innocente*, come dite, come mai vi si trova il vostro stile, e la vostra maniera? E per quale fatalità, da sì lungo tempo, gli stranieri, ed i vostri compatrioti, i vostri ammiratori, ed i vostri critici, i vostri amici, ed i vostri nemici, si ostinano essi ad

attribuirveli, ed il pubblico a credervene Autore? In verità se l'*imputarveli* è una calunnia, non mai calunnia fu più universalmente sostenuta; e bisogna pur dirlo, più assecondata, e riconosciuta dal calunniato. Perocchè Voi non le avete mai rifiutate queste produzioni predilette, che debolmente, e con un ritorno di tenerezza paterna: e solo quando la critica elevava la voce, o la tempesta incominciava a fremere.

In due parole, Signore, se questi Opuscoli sono tanto saggiamente, quanto ingegnosamente scritti; se essi non insegnano che la verità, e la virtù, perchè arrossirne? Perchè temer tanto di esserne creduto l'Autore? Se essi sono pieni (ne convenite in qualche modo Voi stesso) d'ignoranza, d'empietà, di sozzure; perchè difenderli? Perchè inserirli, o soffrire che si inseriscano in tutte le edizioni delle vostre Opere?

Ma, dite Voi: tutte queste Edizioni sono interpolate, falsificate, contraffatte, pubblicate senza la partecipazione dell'Autore.

TESTO.

„ Voi gli imputate di far egli stesso un' Edizione delle sue Opere, egli non ne fece mai nessuna “.

COMMENTARIO.

Voi gli imputate. Correva voce, ch' egli ne facesse una, ed i nostri desiderj, su questo punto, si univano a quelli del Pubblico.

Egli non ne fece mai. Noi lo crederemo, perchè lo dite Voi.

Nessuna. Tanto peggio: quest' è il male. Dare Voi stesso una Edizione autentica delle vostre Opere, era un mezzo sicuro di far cessare tutte queste imputazioni, di cui vi lagnate: perchè non vi siete appigliato a questo mezzo? perchè ricusate costantemente di prenderlo?

TESTO.

„ Quelli, che hanno voluto farne una, come uno de' suoi amici di Ginevra, ed il Borgomastro, Primo Pastore di Losanna, senza consultarlo, sanno con quanta indegnità, e con qual mellonaggine sono state contraffatte “.

Senza consultarlo. E che? Signore, il vostro amico di Ginevra. Il Borgomastro, il Primo Pastore di Losanna, avrebbero pubblicata un'Edizione delle vostre Opere sotto i vostri occhi, senza assicurarsi del vostro consenso riguardo agli Scritti, che vi ammetteva; senza sollecitare per questa Edizione, nè correzioni, nè aggiunte; senza farvene parte, senza dirvene una parola? Se il fatto è vero; convenite, che non è verosimile. E come mai, Voi, che siete conosciuto tanto sensibile, non vi siete mai lagnato d' un' azione sì poco gentile, e, diciamolo pure, sì poco onesta?

Con qual mellonaggine, con quale indegnità! Quante più sono le Opere intruse nelle vostre, tanto maggiore diventa il vostro interesse per darne alla fine Voi medesimo un'Edizione autentica, che noi desideriamo. Non possiamo abbastanza esortarvene; vi è interessata la vostra gloria.

Sono state contraffatte. Ma il vostro amico di Ginevra non le ha contraffatte, a quel che pare. Le loro Edizioni non contengono senza dubbio, che le Opere del

loro amico; e fatte, senza *consultarvi*, esse hanno almeno ottenuta dappoi la vostra approvazione; il vostro silenzio ne è una prova. Ora, tutti gli Opuscoli, che noi abbiamo combattuti, si trovano nelle Edizioni di Ginevra, e di Losanna. Se il vostro amico di Ginevra, ed il Primo Pastore di Losanna ve le hanno inserite, senza consultarvi, ve le lascierebbero essi malgrado i vostri reclami, ove li credessero sinceri?

TESTO.

,, Voi avete del gusto senza dubbio: il vostro stile lo prova abbastanza. La fazione d'onde fate parte si è sempre distinta per una maniera di scrivere molto superiore allo stile di Collegio, qual era quello dei vostri Avversarj ".

COMMENTARIO.

Lo prova abbastanza. Se il nostro stile vi pare, che provi che noi abbiamo del gusto, ne siamo molto contenti. Dopo il suffragio del Pubblico, non ve n'ha nessuno, che desideriamo più del vostro.

La fazione di cui fate parte. Piccola cattivería, alla quale non rispondiamo; ella cadrà di per sè stessa.

Fazione. Noi non ne conosciamo che una fazione, utilissima ai costumi, preziosissima per lo Stato, tutta composta di Savj, che distruggono le loro case, senza saper dove alloggiare; di Spiriti sottili, che si confondono colla materia; di bei Genj, che si mettono al livello delle bestie! Voi la conoscete: noi non ne facciam parte.

Di cui fate parte. Noi non facciam parte di nessuna: l'amore per la verità non conosce fazioni; e noi osiam dirlo, questo è il solo spirito che ci anima.

Si è sempre distinta per una maniera di scrivere molto superiore. Voi mischiate i complimenti alle ingiurie; credete che gli uni faranno passar le altre: ve lo auguriamo.

Uno stile di Collegio, che era quello dei vostri Avversarj. Vi intendiamo: Eh, Signore, i morti sono morti: lasciamoli in pace, è viltà l'insultare ai loro deplorabili avanzi, e il cercare di macchiare incessantemente le loro ceneri nelle tombe.

Stile di Collegio. Mani di Bourdaloue, di la Rue, ecc. l'ammirazione pubblica vi vendica abbastanza di questi oltraggi.

Dei vostri Avversarj. Noi non ne abbiamo che un solo, che non abbiamo assalito che per difenderci, e che combattiamo senza odiarlo.

Testo.

„ Degnatevi d' aprire il Tomo XXIII. dell' Edizione di Londra imitata da quella di Losanna, vi vedrete più di cinquanta pezzi della Biblioteca *bleue*, e dei Cimiteri dei Santi Innocenti. Un Autore famelico affastella tutte queste lordure, che dei curiosi comprano, e che marciscono nelle loro Biblioteche. Si compra il nome dell' Autore, e non l' Opera. Vi ha un' Edizione senza nome, nella quale sono stati intrusi tre Tomi interi, che non sono suoi “.

Commentario.

Più di cinquanta pezzi della Biblioteca bleue, ecc. Prova convincente della necessità d' un'Edizione autentica.

Che non sono suoi. L' intendete voi, *curiosi* fanatici. *Delle Edizioni contraffatte con goffaggine; e con indegnità, dei Tomi intieri, che non sono dell' Autore, dei pezzi della*

Biblioteca bleue, e *dei Cimiteri dei Santi Innocenti*, *degli ammassi di lordure*: ecco quello che Voi acquistate a sì alto prezzo nelle Edizioni di Londra, di Lione, d'Amsterdam, di ..... ecc. Comperate dunque presto ciò che hanno fatto il fedele amico di Ginevra, ed il Primo Pastore di Losanna, ma ricordatevi però, che le hanno fatte *senza consultare l' Autore*, e che vi hanno sgraziatamente inseriti tutti gli Opuscoli, che noi confutiamo, e ch' egli rinnega per suoi.

Si compra il nome dell'Autore. E l'Autore potrà avere ancor più a lungo la crudeltà di rifiutare al desiderio dei curiosi, all' ansia del Pubblico, agl' interessi della sua propria gloria, l' Edizione, che noi annunciamo?

Date almeno una lista esatta dei vostri veri Scritti. Ella è necessaria, se volete impedire, che ve ne si attribuiscano di quelli che non sono vostri, e che dopo la vostra morte, o durante anche la vostra vita, degli avidi Libraj, o degli amici imprudenti (1) non pubblichino ancora sotto il vostro nome, di quei medesimi, che avete tante volte rinnegati per vostri.

Conclusione.

Che abbiamo noi preteso, Signore, con tutte queste Osservazioni? Umiliare il Signor Voltaire, e trionfare insolentemente d'un grand'uomo? Lungi da noi un tal pensiero. Assaliti, oltraggiati nei nostri Patriarchi, nei nostri Re, nei Profeti, nelle Leggi, nei Costumi; abbiamo creduto, che ci fosse permesso di difenderci, d'illuminare quelli, ai quali il vostro stile, ed i vostri sali potevano imporre, e di convincerli, che, principalmente quando si tratta degli Ebrei, bisogna esaminare prima di credervi, che grand'Uomo e Filosofo come Voi siete, avete però delle distrazioni, dei pregiudizj, degli errori; che qualche volta le vostre citazioni sono false, le traduzioni infedeli, le asserzioni arrischiate, i giudizj ingiusti; in una parola, che il giurare sempre su quel che dite, il prendervi per guida sicura, per oracolo infallibile, come l'hanno fatto tanti creduli Lettori, è un esporsi evidentemente ad essere spesse volte ingannati.

Del resto, Signore, noi ci facciamo un

dovere di pubblicare, che questa moltitudine di sbagli, di contraddizioni, d'inconseguenze, ecc. che abbiamo rilevate nei vostri Scritti, non diminuiscono nè la nostra stima per le vostre qualità personali, nè la nostra ammirazione pei vostri talenti. Malgrado l'amarezza della vostra Risposta, e qualche lieve scherzo della nostra Replica, i nostri elogj non saranno meno sinceri, ed i nostri voti per Voi meno ardenti.

Noi lo diciamo con piacere. Fra gli Scrittori del Secolo, nessuno apparve con tanto splendore nella carriera. Godete della vostra gloria: regnate nell'Impero delle Lettere pei talenti, nelle Campagne pei beneficj. Siano le vostre terre un asilo aperto agli infelici (2), chiamatevi l'industria malcontenta (3), incoraggiate la popolazione, animate l'Agricoltura (4). Solchino, per le vostre cure, e per le spese vostre sicuramente le Fregate francesi il Lago (5); elevate delle Statue al vostro Re, dei Templi all'Eterno; e dappoichè per una fortuna, che pochi Scrittori hanno avuto, il ghiaccio dell'età non ha estinto il fuoco del vostro genio, consacrate utilmente, e gloriosamente i vostri ultimi lavori a rove-

sciare il pernicioso, ed insensato sistema dei vostri Sofisti (6), e spregiando le segrete loro dicerie, togliete malgrado di essi la macchia vergognosa, che hanno impressa alla Filosofia. Stabilite contra questi Scrittori temerarj l'Esistenza d'un Dio, la sua Giustizia, la sua Provvidenza, ecc. verità scolpite in tutti i cuori, care a tutti i Popoli, solo fondamento solido della società (7), che la loro imprudente, e sacrilega audacia si sforza di crollare. Insegnate ai Cittadini l'obbedienza alle Leggi, ai Legislatori l'umanità, ai Sovrani una saggia tolleranza. Ma predicandola non escludetene gli uomini adoratori, come Voi, d'un solo Dio, vostri fratelli per natura, vostri padri nella Fede, un Popolo degno di pietà per le sue disgrazie, e se osiam dirlo, degno di rispetto per la sua antichità per la sua Religione, e per le sue Leggi.

Siamo, ecc.

NOTE.

(1) *Amici imprudenti*. Bisogna sperare, che nell' edizione che si prepara agli amici del celebre Scrittore, non ammetteranno nulla che non sia veracemente suo. *Aut.*

(2) *Agli infelici*. Madamigella Corneille, i Calas, i Sirven, e molti altri. *Aut.*

(3) *Industria malcontenta*. Molti operaj di Ginevra raccolti, e provveduti dal Sig. Voltaire. *Aut.*

(4) *L' agricoltura*. Vedi le Lettere dell' illustro Scrittore al Vescovo d'Anneci, ecc. È stato rimproverato al Signor Voltaire d'aver troppo vantate le sue azioni di beneficenza, e di generosità. Questo rimprovero è ingiusto. Un grand' Uomo che ha dei nemici, ha diritto di parlare del bene ch' ei fa. Felice il Secolo, in cui tutti i ricchi faranno del bene e lo pubblicheranno! *Aut.*

(5) *Il Lago*. La prima Fregata Francese che siasi vista sul Lago di Ginevra, era sequestrata per debiti, il Signor Voltaire diede trenta mila Franchi per far togliere il Sequestro. Vedi l' Effemeridi del Cittadino. *Aut.*

(6) *Dei vostri sofisti*. Quantunque il Sig. Voltaire, il quale ha confutato il *Sistema della Natura* (Dizionario Filosof.) inviti a leggerlo (*Ibid.*), noi non l' abbiamo letto, e ce ne felicitiamo. Alcuni Cristiani molto dotti ci assicurano essere questa un' Opera altrettanto nojosa, quanto assurda; ove l'Autore smarrito fra le tenebre della sua falsa Metafisica, è incessantemente in contraddizione con sè medesimo. E quest' Opera è stata esaltata da molti

Dotti, è stata letta con grande smania da uomini d' ogni stato; è stata letta da molte donne. O Francia, qual Secolo, qual gusto! *Aut.*

L' illusione del pubblico è stata breve: *quest' Opera*, dice benissimo il Signor Voltaire, *è caduta da per sè stessa*, prova evidente, che il suo successo efimero era dovuto meno a delle pretese bellezze di stile, che a degli intrighi di partito. Non potè dunque disonorare nè il Secolo, nè la Nazione. La vergogna non fu che per l' Autore, che l' ha prodotta, e per il piccolo partito, che la sostenne. Fra questo stesso piccolo drappello nessuno confessa d'averla sostenuta, tutti ne arrossiscono: *Pusille grex*. Crist.

(7) *Della Società, ecc.* Era su questo fondamento che l' Oratore Romano stabiliva la sua Repubblica, e le sue Leggi: „ Comincino dunque, dic' egli, i nostri Cittadini a credere fermamente, che v' hanno degli Dei padroni del tutto, i quali governano il tutto ..... gli sguardi de' quali scuoprono quello che ognuno è, quello che ognuno fa, ecc. *Sit igitur jam hoc a principio persuasum civibus, Dominos esse omnium rerum et moderatores Deos ..... et qualis quisque sit, quid agat, quid in se admittat intueri.* Così pensavano i Socrati, i Platoni, gli Zaleuci, tutti i Legislatori dell' Antichità. Quale differenza tra questi grandi Uomini, ed i nostri piccoli Enceladi! *Aut.*

Fine del Tomo V.

INDICE

BREVE COMMENTARIO

ESTRATTO DA UNO PIÙ AMPIO

Ad uso del Signor di Voltaire, e di quelli che leggono le di lui Opere.

CONTINUAZIONE.

XV.° ESTRATTO.

Osservazioni intorno ad alcuni Passi dell' Opuscolo intitolato: il Vecchio

XXVI.° ESTRATTO.

XXVII.° ESTRATTO.

XXVIII.° ESTRATTO.